

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

599° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 6
2 ^a - Giustizia	» 29
4 ^a - Difesa	» 32
5 ^a - Bilancio.....	» 38
6 ^a - Finanze e tesoro	» 45
7 ^a - Istruzione.....	» 77
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 86
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 87
10 ^a - Industria.....	» 95
11 ^a - Lavoro.....	» 98
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 111
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 117

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 11 ^a (Lavoro)	Pag. 3
--	--------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag. 129
--------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 139
RAI-TV	» 147
Mafia	» 149
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 150
Riforma amministrativa	» 154

Sottocommissione permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 165
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 166
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 167

CONVOCAZIONI	Pag. 168
--------------------	----------

COMMISSIONI 7^a E 11^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

10^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Manzini.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative» (n. 664)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RIPAMONTI, tenuto conto di uno dei rilievi formulati nella seduta di ieri dal senatore Asciutti, ed accogliendo inoltre un suggerimento rivoltagli dal sottosegretario MANZINI, modifica lo schema di parere già da lui illustrato, pubblicato nel resoconto sommario della stessa seduta di ieri, nel senso di aggiungere al penultimo capoverso, in fine, dopo le parole: «o nell'esercizio dell'apprendistato» le seguenti: «, che il riferimento di cui all'articolo 1, comma 5, agli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti sia da considerarsi valido fino al raggiungimento definitivo del regime previsto dalla legge sulla parità scolastica e sia quindi sostituito dal riferimento alle

scuole costituenti il sistema nazionale di istruzione, ai sensi della predetta legge sulla parità scolastica».

Il presidente BISCARDI indice la votazione sullo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dai relatori, come riformulato.

Il senatore BRIGNONE dichiara il suo voto contrario, ritenendo irrealistico l'intento del regolamento di integrare fra loro tre distinti canali formativi (istruzione, formazione e apprendistato) che, allo stato, non dialogano reciprocamente, essendo caratterizzati da linguaggi del tutto diversi. Se da un lato è infatti condivisibile il tentativo di individuare dei minimi comun denominatori per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi, è altrettanto vero che la situazione nel Paese è estremamente diversificata da regione a regione e il regolamento rischia di essere efficace solo in alcune, limitate aree geografiche.

Il regolamento conferisce inoltre margini di discrezionalità eccessiva al Governo, soprattutto con riferimento all'articolazione dei moduli formativi dell'apprendistato, e risulta privo di indicazioni idonee a contenere il tasso di disoccupazione dei giovani che abbiano adempiuto all'obbligo.

Il senatore Brignone deplora poi il contorto intreccio di competenze fra regioni ed autonomie locali, che non consente una chiara individuazione delle rispettive competenze, risolvendosi in una comune deresponsabilizzazione.

In considerazione dell'elevato tasso di evasione registrato nell'ultimo anno di obbligo scolastico, come recentemente innalzato dalla legge n. 9 dell'anno scorso, è altresì da presumere un ancor maggiore tasso di evasione negli anni successivi, dedicati alla formazione.

Ribadisce pertanto la sua più totale contrarietà all'atto in titolo, manifestando conclusivamente stupefatto rammarico per la assoluta povertà di argomentazioni offerta dalle autonomie locali, impegnate in sede di Conferenza Stato-Regioni ad esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento, nonostante l'indubbio coinvolgimento delle rispettive responsabilità e competenze.

Il senatore LORENZI conferma la propria contrarietà allo schema di regolamento in titolo, già manifestata in sede di discussione generale. Egli richiama altresì il parere problematico reso sullo schema dal Consiglio di Stato, che ha in particolare sollevato forti dubbi sulla realizzabilità della catena cooperativa fra Stato, Regioni ed enti locali. Egli esprime pertanto stupore per la decisione del Governo di procedere nonostante le perplessità sollevate in così autorevole sede, che non potranno che essere confermate dal sicuro fallimento cui il regolamento è destinato. Se da un lato egli conviene infatti sulla necessità che le istituzioni regionali offrano ai giovani il più ampio spettro possibile di possibilità formative, dall'altro ritiene ingiustificabile la scelta di rendere obbligatorio un percorso formativo che i giovani potrebbero legittimamente rifiutare. Nel denunciare la forte impronta di derivazione comunista del provvedimento in titolo,

egli nega infatti che il lavoro possa nobilitare l'uomo a tal punto da indurre lo Stato a renderlo obbligatorio.

Egli lamenta poi che l'estensione dell'obbligo abbia trovato spazio verso l'alto anziché verso il basso, laddove sarebbe stato assai più proficuo. Pur comprendendo le difficoltà che avrebbe comportato un'anticipazione dell'obbligo scolastico ai tre anni di età, non concorda infatti con la scelta (invero assai più facile) di innalzarlo ai diciotto anni, sia pure limitatamente ai profili formativi.

Nel deplorare infine che il provvedimento non abbia alcun carattere federalistico (mancando del tutto la possibilità per le regioni di gestire autonomamente il ventaglio formativo offerto ai giovani), ribadisce con convinzione il proprio voto contrario.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori è posta ai voti ed accolta, come riformulata.

La seduta termina alle ore 20,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

538^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *CADDEO ed altri – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali*

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo*

– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri con la trattazione degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368 assunto come testo base.

Il presidente VILLONE invita i presentatori a illustrare i subemendamenti riferiti all'emendamento 4.100.

Prende quindi la parola il senatore GUBERT il quale si sofferma preliminarmente sui subemendamenti 4.100/50 e 4.100/51 volti a rendere coerente la disciplina prevista nelle due province autonome. I successivi subemendamenti mirano essenzialmente a correggere gravi distorsioni che si realizzano nei meccanismi rappresentativi e di governo attraverso l'investitura diretta dell'esecutivo provinciale e l'attribuzione di un premio di maggioranza. Si tratta di istituti che si stanno affermando nella legislazione nazionale che dichiara, tuttavia, di non condividere. Le proposte di subemendamento mirano poi a rovesciare, nella definizione dei risultati elettorali, il rapporto tra presidente della provincia e consiglio, prevedendo che venga eletto presidente il candidato le cui liste collegate abbiano ottenuto la maggioranza dei voti. Infine, alcuni subemendamenti sono specificamente diretti a correggere l'elezione del rappresentante della minoranza di lingua ladina estendendo il sistema previsto per i comuni della Val di Fassa anche ad altre comuni del territorio provinciale ove risiedono cittadini di lingua ladina.

La senatrice PASQUALI illustra i subemendamenti 4.100/4 e 4.100/2, volti a impedire la possibilità per il presidente di nominare componenti della giunta al di fuori dei membri del consiglio. Quanto all'emendamento 4.100/3, questo mira a eliminare la previsione che condiziona ad un periodo minimo di residenza sul territorio provinciale l'esercizio del diritto di voto.

Interviene quindi il senatore BESOSTRI per illustrare il subemendamento 4.100/5 volto a eliminare dubbi nella interpretazione della previsione che impedisce un voto disgiunto nella elezione del presidente e del consiglio provinciale. Quanto al subemendamento 4.100/6, esso è volto a garantire la possibilità di voti di preferenza a candidati non appartenenti alla stessa lista. Il subemendamento 4.100/7 è volto invece a incentivare una maggiore partecipazione alle consultazioni elettorali. I subemendamenti 4.100/8, 4.100/9, 4.100/10, 4.100/13, tendono a coinvolgere maggiormente l'elettorato giovanile privilegiando il candidato più giovane nel caso di parità di voti, nonché a garantire un'adeguata rappresentanza femminile.

Il subemendamento 4.100/11 tende a risolvere il problema che si porrebbe nel caso di morte o permanente impedimento di uno dei candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio. In questo caso il candidato impedito verrebbe sostituito con il capolista della lista più votata fra quelle collegate al candidato Presidente impedito.

Il senatore TAROLLI illustra il subemendamento 4.100/1, il quale prevede che i collegamenti ulteriori tra primo e secondo turno possono essere fatti solo da gruppi di liste e non da liste singolarmente considerate, ciò al fine di evitare di consentire alle liste ciò che si impedisce ai singoli elettori, prevedendo infatti l'emendamento 4.100 un voto disgiunto tra candidato Presidente e liste che lo sostengono.

Esaurita l'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 4.100 si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore VILLONE ribadisce l'intento dell'emendamento 3.12.

Il senatore BESOSTRI preannuncia sul medesimo, a nome della sua parte politica, un voto favorevole, osservando la opportunità di esaminare la possibilità di introdurre un meccanismo di intesa tra Stato e regioni a statuto speciale in materia finanziaria in un'altra sede. In quell'occasione, si dovrà comunque, a suo avviso, tenere conto dell'esigenza di garantire alle regioni certezza nei meccanismi che assicurano alle medesime le risorse finanziarie necessarie per la loro attività.

A questo proposito il relatore VILLONE, ricordato il dibattito che si svolse nella Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, osserva che tale problema deve essere valutato con riferimento a tutte le regioni.

Il senatore BESOSTRI, riprendendo la sua esposizione, ritiene che potrà essere introdotta la regola dell'intesa tra Stato e regioni speciali per quanto riguarda la materia finanziaria, ma senza che una simile previsione possa risolversi in un sistema capace di bloccare essenziali scelte di politica economica nazionale.

Il senatore GUBERT dichiara invece il proprio voto contrario sull'emendamento. Una corretta interpretazione del principio di sussidiarietà dovrebbe infatti, a suo avviso, valorizzare, anche sul piano finanziario, il ruolo delle regioni. Quanto all'argomento utilizzato dal relatore dell'estraneità della disposizione oggetto dell'emendamento soppresivo in esame, ricorda che molte previsioni contenute nell'articolo 4 dovrebbero essere considerate estranee, rispetto all'oggetto proprio del provvedimento, secondo i criteri enunciati dal relatore. Infine, alle critiche circa un eccessivo irrigidimento che il meccanismo dell'intesa potrebbe causare ai procedimenti decisionali pubblici in materia finanziaria, ricorda che, con legge costituzionale, questo meccanismo potrebbe essere comunque eliminato o derogato.

Il senatore DONDEYNAZ dichiara un voto contrario sull'emendamento mentre la senatrice PASQUALI preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore SCHIFANI dichiara un voto di astensione della sua parte politica. Pur apprezzando infatti le argomentazioni svolte dal relatore a sostegno dell'emendamento 3.12, osserva che un approvazione del medesimo potrebbe incidere negativamente sul celere esame del disegno di legge in titolo.

L'emendamento 3.12, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione.

Su invito del RELATORE, il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento 3.6.

Il relatore VILLONE e il sottosegretario FRANCESCHINI formulano quindi un parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3

Il senatore GUBERT, in assenza del proponente, li assume e dichiara sui medesimi il proprio voto favorevole. Non risulta infatti che la regione Sardegna si sia pronunciata a favore dell'introduzione della norma transitoria che quindi dovrebbe a suo avviso essere soppressa.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono respinti dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 4.144 4.160 e 4.170, di identico contenuto.

Il senatore GUBERT dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.73, soppressivo dell'articolo 4 che intende modificare aspetti fondamentali dell'organizzazione istituzionale della regione Trentino-Alto Adige e delle due province autonome. In proposito rileva che queste modifiche non possono essere motivate con la esigenza di garantire una maggiore stabilità degli esecutivi. Infatti, la storia della regione e delle due province autonome è stata caratterizzata da un elevato tasso di stabilità. Nel dimostrarsi comunque disponibile a valutare la possibilità di introdurre modifiche alla forma di governo della regione e delle due province autonome, ritiene invece del tutto inopportuno incidere – come invece fatto dalla disposizione in commento – sul delicato equilibrio istituzionale che si è realizzato tra la regione e le due province di Trento e Bolzano. Un equilibrio che ha garantito una apprezzabile stabilità e tutela delle minoranze. Le modifiche contenute nell'articolo 4 in esame sono frutto di un accordo politico tra la maggioranza di centro-sinistra e la Sud Tiroler Volkspartei che finisce per ledere interessi rilevanti della minoranza italiana in Alto Adige.

Anche la senatrice PASQUALI dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 4.103 soppressivo dell'articolo, osservando preliminarmente che la stabilità degli esecutivi non deve essere considerata in sé un valore. Ribadisce quindi la sua contrarietà alla formulazione dell'articolo 4 che finisce per svilire il ruolo della regione che viene privata di ogni significativa attribuzione. In proposito ricorda che l'accordo De Gasperi-Gruber fa un espresso riferimento al ruolo della regione che trova quindi il suo fondamento in un accordo di carattere internazionale. L'ente regione, nella sua storia, si è poi dimostrato essere un ente necessario, insostituibile punto di riferimento per la minoranza italiana e strumento di collegamento tra le due province autonome.

Il senatore PASTORE, nel ribadire quanto dichiarato in occasione della discussione generale, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 4. Richiama in proposito la difficile situazione in cui si trovano le zone di confine e i delicati equilibri che ivi si realizzano tra le minoranze linguistiche. Le disposizioni contenute nell'articolo in esame potrebbero essere intese come un segnale di disattenzione di fronte alle esigenze di queste minoranze e ai delicati equilibri che si sono venuti, nel tempo, costruendo. Nel realizzare dunque un sostanziale ridimensionamento della funzione della regione occorre valutare a pieno le possibili reazioni della minoranza italiana nella provincia di Bolzano.

Il senatore TAROLLI, nel dichiarare il proprio voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 4, dà atto al senatore Pastore di aver correttamente individuato nella questione altoatesina una questione di carattere nazionale. La coesistenza e la pacifica convivenza nel medesimo territorio di gruppi etnici diversi è infatti una questione assai delicata che deve essere affrontata a livello nazionale e non può essere invece derubricata, e ridotta a questione di carattere locale, come invece si è fatto procedendo alla elaborazione e all'approvazione dell'articolo in esame. Venendo poi a considerare il merito della scelta operata con tale disposizione, osserva che si tratta di una modifica radicale dell'assetto istituzionale compiuta senza avere una precisa idea degli obiettivi che si vogliono realizzare. Ricordate quindi la storia dello Statuto del Trentino-Alto Adige e le sue revisioni nel corso degli anni, rammenta che l'assetto organizzativo in esso configurato ha consentito di realizzare una pacifica e stabile convivenza per decenni. Questo assetto può essere certo modificato, ma solo avendo chiaro l'obiettivo che si vuole perseguire; al contrario, la maggioranza che governa la regione ha mostrato negli ultimi tempi tutte le sue incertezze ipotizzando un generico passaggio da una «regione-apparato» a una «regione-comunità». Si abbandona quindi un modello di cui è sicura la funzionalità, dando piena autonomia alla provincia di Bolzano senza creare i necessari contrappesi a tutela delle minoranze etniche a livello provinciale.

Il senatore BESOSTRI, dopo essersi soffermato sulla complessa storia della regione Trentino-Alto Adige e delle sue istituzioni, rimarca la positiva evoluzione che si è realizzata nel corso degli anni fondata su una esaltazione del ruolo delle autonomie. Il processo poi di integrazione europea e l'ingresso in particolare dell'Austria nell'Unione sta incidendo, a suo avviso, sulla natura stessa della Sud Tiroler Volkspartei e più in generale sul dibattito pubblico della comunità tedesca altoatesina; un dibattito sempre più articolato e meno condizionato dal vincolo etnico. La riforma dello Statuto in esame garantisce comunque a suo avviso un'adeguata tutela dell'autonomia mantenendo un sistema perfettamente proporzionale per la elezione del consiglio provinciale di Bolzano. Più in generale, reputa che le modifiche che si introducono all'assetto istituzionale della regione e delle due province autonome sono finalizzate a garantire uno sviluppo delle autonomie speciali con quello delle regioni a statuto ordinario. La soppressione dell'articolo in esame recherebbe una grave alterazione a questo processo, impedendo alle province autonome di potersi valere di una adeguata autonomia organizzativa omogenea a quella prevista per le regioni a statuto ordinario.

Il senatore ANDREOLLI ricorda che quanto previsto nell'articolo 4 non è frutto di una decisione estemporanea, ma di un approfondito dibattito che è iniziato nel 1998 con una decisione della maggioranza del consiglio regionale. Durante questi anni non vi è stata fra le popolazioni interessate la reazione paventata dai senatori Gubert, Tarolli e dalla senatrice Pasquali. La importante revisione operata nel '72 delle norme statutarie accese un ampio dibattito e provocò ben più significative reazioni, rispetto a quelle che oggi si registrano e tuttavia oggi si riconosce l'equilibrio e l'importanza di quelle scelte. L'evoluzione della società, il processo di integrazione europea e l'ingresso dell'Austria nell'Unione europea fanno ritenere oggi necessario, una significativa riforma dell'ordinamento della regione e delle due province autonome; un aggiornamento richiesto per adeguare a una situazione oramai mutata le istituzioni regionali e provinciali. La riforma in esame si rende infine necessaria per superare la situazione di stallo che ha impedito l'adozione, in seno al consiglio regionale, di una modifica al sistema per la elezione del consiglio provinciale di Trento.

Il senatore PINGGERA sottolinea nuovamente l'esigenza di approvare il disegno di legge e afferma che solo per tale ragione egli rinuncia a svolgere le molte considerazioni critiche che pure dovrebbero essere manifestate. In ogni caso, sostiene che per la provincia di Bolzano è necessario il sistema elettorale proporzionale, mentre per la provincia di Trento è possibile un diverso sistema elettorale, diretto a garantire la stabilità di Governo. Di conseguenza, si delinea un'articolazione diversa del diritto elettorale tra le due province autonome, commisurata alle rispettive esigenze. Annuncia il suo voto contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 4.

Il sottosegretario FRANCESCHINI ricorda le ragioni più volte sostenute dal Governo per l'articolo 4 in esame, fondate non già sulla ricerca di un consenso parlamentare tra i deputati e i senatori della *Südtiroler Volkspartei*, ma su valutazioni ponderate e convincenti. Esclude, inoltre, che la normativa in discussione possa determinare effetti negativi nelle comunità del Trentino-Alto Adige, come è confermato anche da indirizzi espliciti provenienti dalle sedi istituzionali di quel territorio. Il Governo, dunque, è contrario agli emendamenti soppressivi dell'articolo 4.

Il senatore DONDEYNAZ annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore MORO annuncia il proprio voto favorevole.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 4.73 e 4.103 non risultano accolti.

Seguono richieste di chiarimento sulle modalità di votazione e sulle sostituzioni di senatori valide per la seduta ai fini delle votazioni: in proposito intervengono i senatori TAROLLI, DONDEYNAZ, GUBERT e ROTELLI. In particolare, il senatore Rotelli chiede di verificare l'esito della votazione appena compiuta e di accertare le espressioni di voto secondo gli orientamenti favorevole, contrario e di astensione.

Il presidente VILLONE risponde che ciò non è possibile in esito alle votazioni per alzata di mano, salva comunque la facoltà concessa a ciascun senatore di preannunciare il proprio orientamento di voto. D'altra parte, egli ha accertato che i voti favorevoli agli emendamenti soppressivi dell'articolo 4 sono stati complessivamente inferiori alla maggioranza degli aventi diritto e lo sarebbero stati anche se uno dei senatori che non hanno votato a favore dell'emendamento non fosse stato, in ipotesi, provvisto del titolo idoneo a esercitare il proprio diritto di voto.

Il senatore GUBERT, quindi, preannuncia proprie dichiarazioni di voto su tutti gli emendamenti.

Il presidente VILLONE comunica che la seduta notturna avrà inizio alle ore 20,45 e proseguirà ad oltranza.

La Commissione prende atto.

Il senatore GUBERT motiva il suo voto favorevole all'emendamento 4.98 che, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore GUBERT, quindi, espone le ragioni del suo voto favorevole all'emendamento 4.97 che, posto ai voti, non è accolto.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per una seduta ulteriore alle ore 20,45 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4368

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

3.12

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

3.6

MARCHETTI

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.2

MELONI, GUBERT

Sopprimere il comma 4.

3.3

MELONI, GUBERT

Art. 4.

Stralciare l'articolo.

4.144

SCHIFANI, PASTORE

4.160 (Identico all'em. 4.144)

GUBERT

4.170 (Identico all'em. 4.144)

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere l'articolo.

4.73

GUBERT

4.103 (Identico all'em. 4.73)

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «mocheno, mochena, mocheni, mochene», con le seguenti: «germanofono, germanofona, germanofoni, germanofone della Valle del Fersina».

4.98

GUBERT

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cimbri, cimbra, cimbri, cimbre», con le seguenti: «germanofono, germanofona, germanofoni, germanofone del Comune di Luserna».

4.97

GUBERT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella Provincia autonoma di Trento, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto Special per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti».

4.100/50

GUBERT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella Regione Trentino-Alto Adige, fino alla data di entrata in vigore delle leggi provinciali previste dal presente articolo, continuano ad applicarsi le leggi elettorali vigenti».

4.100/51

GUBERT

Al capoverso a), primo periodo, sopprimere le parole: «del Presidente della Provincia e» e le seguenti: «come sostituito dal comma 1), lettera z) del presente articolo».

4.100/14

GUBERT

Al capoverso a), sopprimere il secondo periodo.

4.100/15

GUBERT

Al capoverso a), sopprimere il terzo periodo.

4.100/4

PASQUALI, MAGNALBÒ

4.100/16 (Identico all'em. 4.100/4)

GUBERT

Al capoverso a), sopprimere il quarto periodo.

4.100/17

GUBERT

Al capoverso a), nel quarto periodo, sopprimere le parole: «anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale».

4.100/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Essi inoltre devono avere i requisiti per essere elettori del Consiglio Provinciale».

4.100/44

GUBERT

Al capoverso b), sopprimere il primo periodo.

4.100/18

GUBERT

Al capoverso b), nel primo periodo, sopprimere le parole: «al territorio provinciale e».

4.100/46

GUBERT

Al capoverso b), nel primo periodo, sopprimere le parole: «e ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno».

4.100/3

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al capoverso b), nel primo periodo, sopprimere la parola: «ininterrotto».

4.100/45

GUBERT

Al capoverso b), sopprimere il secondo periodo.

4.100/19

GUBERT

Al capoverso b), nel secondo periodo, sostituire le cifre: «1000» con «500» e «1500» con l'altra: «750».

4.100/47

GUBERT

Al capoverso b), sopprimere il terzo periodo.

4.100/20

GUBERT

Al capoverso b), sopprimere il quarto periodo.

4.100/21

GUBERT

Al capoverso c), sopprimere il primo periodo.

4.100/22

GUBERT

Al capoverso c), sopprimere il secondo periodo.

4.100/23

GUBERT

Al capoverso c), nel secondo periodo, dopo le parole: «il cognome e il nome», inserire le seguenti: «e l'eventuale soprannome».

4.100/48

GUBERT

Al capoverso c), alla fine del secondo periodo, inserire le seguenti parole: «Le candidate possono aggiungere al proprio cognome quello del marito, anche se vedove.».

4.100/49

GUBERT

Al capoverso c), nel terzo periodo, sostituire la parola: «trentaquattro», con l'altra: «trentacinque».

4.100/24

GUBERT

Al capoverso c), sopprimere il quarto periodo.

4.100/25

GUBERT

Al capoverso c), nel quarto periodo, dopo le parole: «Presidente della Provincia», sostituire la congiunzione: «e», con le congiunzioni: «e/o».

4.100/5

BESOSTRI

Al capoverso c), sopprimere il quinto periodo.

4.100/26

GUBERT

Al capoverso c), sopprimere il sesto periodo.

4.100/27

GUBERT

Al capoverso c), sopprimere il settimo periodo.

4.100/28

GUBERT

Al capoverso c), nell'ottavo periodo, sostituire la parola: «due», con l'altra: «quattro».

4.100/29

GUBERT

Al capoverso c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso di espressione di voto per il solo candidato alla carica di Presidente l'elettore può comunque esprimere due preferenze per candidati di liste collegate anche se non appartenenti alla stessa lista. L'espressione di voto di preferenza per candidati della stessa lista equivale ad espressione di voto per la lista di appartenenza.»

4.100/6

BESOSTRI

Sopprimere il capoverso d).

4.100/30

GUBERT

Al capoverso d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) Proclama eletto Presidente della Provincia il candidato della lista o del gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto la più alta percentuale di voti validi».

Di conseguenza sopprimere il numero 8).

4.100/55

GUBERT

Al capoverso d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) Proclama eletto Presidente della Provincia il candidato collegate con una lista o gruppo di liste che abbiano ottenuto almeno il cinquanta per cento più uno dei voti validi.»

Di conseguenza sopprimere il numero 8).

4.100/56

GUBERT

Al capoverso d), numero 5), sostituire le parole: «almeno il cinquanta per cento più uno», con le seguenti: «la maggiore cifra individuale».

4.100/31

GUBERT

Al capoverso d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché abbiano partecipato alla consultazione elettorale almeno il 75 per cento degli aventi diritto al voto ed i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente della Provincia siano almeno pari al 33 per cento degli aventi diritto al voto.»

4.100/7

BESOSTRI

Al capoverso d), numero 6), sostituire la parola: «anziano», con l'altra: «giovane», e sostituire le parole: «precede nell'ordine di lista», con le seguenti: «appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati nella lista.»

4.100/8

BESOSTRI

Al capoverso d), numero 6), dopo le parole: «preferenze complesive», inserire le seguenti: «e che abbia all'atto della presentazione della lista reso dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico ladino.»

4.100/33

GUBERT

Al capoverso d), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) Attribuisce uno dei seggi con la medesima procedura di cui al punto precedente, per ciascuno dei seguenti ambiti: Comuni del Comprensorio di Primiero, Comuni del Comprensorio della Val di Fiemme, Comuni del Comprensorio della Valle di Sole, Comuni della zona della Valle di Cembra del Comprensorio della Valle dell'Adige.»

4.100/32

GUBERT

Al capoverso d), sopprimere il numero 7).

4.100/34

GUBERT

Al capoverso d), numero 7) aggiungere, ovunque ricorrano le parole: «numero 6)», le parole: «6-bis)».

4.100/35

GUBERT

Al capoverso d), numero 7), nel primo periodo, sopprimere le parole: «o a ciascun gruppo delle liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia», e aggiungere le seguenti: «che abbia ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validi.»

4.100/37

GUBERT

Al capoverso d), numero 7), nel primo periodo, sopprimere le parole: «o a ciascun gruppo delle liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia.»

4.100/52

GUBERT

Al capoverso d), numero 7), dopo le parole: «sono distribuiti fra le altre liste», inserire le seguenti: «collegate e in subordine a altre liste o».

4.100/36

GUBERT

Al capoverso d), sopprimere il numero 8).

4.100/38

GUBERT

Al capoverso d), numero 8), sostituire la parola: «ventuno», con l'altra: «venti».

4.100/53

GUBERT

Al capoverso d), numero 8), nel secondo periodo, sopprimere le parole: «o ai gruppi di liste collegate».

4.100/54

GUBERT

Al capoverso d), sopprimere il numero 9).

4.100/39

GUBERT

Al capoverso d), numero 10), sopprimere il primo e secondo periodo.

4.100/40

GUBERT

Al capoverso d), numero 10), sostituire la parola: «anziano», con l'altra: «giovane», e le parole: «precede nell'ordine di lista», con le seguenti: «appartiene al genere di minor numero di proclamabili eletti.»

4.100/9

BESOSTRI

Sopprimere il capoverso e).

4.100/41

GUBERT

Al capoverso d), sopprimere il secondo periodo.

4.100/57

GUBERT

Al capoverso e), nel secondo periodo, sostituire la parola: «due», con l'altra: «tre».

4.100/42

GUBERT

Al capoverso e), nel terzo periodo, sostituire la parola: «anziano», con l'altra: «giovane», e aggiungere dopo la parola: «età», le parole: «e a parità di età, considerato il solo anno di nascita, al candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati alla carica di Presidente della Provincia.»

4.100/10

BESOSTRI

Al capoverso e), nel terzo periodo, dopo le parole: «partecipa al ballottaggio», inserire le seguenti: «il capolista della lista o di una delle liste collegate al candidato alla Presidenza della Provincia permanentemente

impedito, deceduto o rinunciatario, che ha riportato la più alta cifra elettorale ai sensi della precedente lettera *d*) numero 3) nel caso che vi sia convergente dichiarazione di tutti i delegati alla presentazione della lista o delle liste collegate da rendere entro 24 ore dal verificarsi dell'evento impeditivo alla presentazione dell'originario candidato alla carica di Presidente della Provincia. In difetto di accordo partecipa al ballottaggio».

4.100/11

BESOSTRI

Al capoverso e), nel settimo periodo, dopo le parole: «con ulteriori liste», inserire le seguenti: «o gruppi di liste». Dopo lo stesso periodo, inserire il seguente: «Qualora per il primo turno di votazione sia stato effettuato il collegamento con un gruppo di liste, gli eventuali collegamenti ulteriori a tali liste si intendono riferiti al gruppo di liste.»

4.100/1

TAROLLI

Al capoverso e), nel decimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché del candidato o dei candidati alla carica di Presidente, cui la lista o le liste erano collegate».

4.100/12

BESOSTRI

Al capoverso e), numero 1), nel secondo periodo, sostituire la parola: «anziano», con l'altra: «giovane», e aggiungere, in fine, le seguenti: «e a parità di età, considerato il solo anno di nascita, il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati al primo turno alla carica di Presidente della Provincia.»

4.100/13

BESOSTRI

Al capoverso e), sopprimere il numero 2).

4.100/43

GUBERT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3 Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato

dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di Vicepresidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale e ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

c) il territorio della provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro né inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Pre-

sidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

d) per l'attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:

1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;

2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, all'interno della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata al numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che

ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;

8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);

9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata al numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 3) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati am-

messi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'Ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il Presidente:

1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Presidente il candidato più anziano di età;

2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera *d*), numero 2) e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinate alla lettera *d*), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera *d*), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera *d*), numero 10) è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

f) si applicano, in quanto compatibili e non in contrasto con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili e non in contrasto con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto

Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.».

4.100

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

585^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 8,40.*

IN SEDE REFERENTE

**(3813) PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa ripara-
zione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo****– e petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti.**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Prende la parola il senatore PERA il quale ribadisce la necessità che la Commissione stabilisca se l'ambito dell'intervento normativo in esame deve limitarsi ai contenuti del disegno di legge in titolo o se esso invece deve estendersi anche a modifiche che incidano su profili diversi e che però, per risultare funzionali ad un'effettiva e diretta riduzione dei tempi processuali in materia penale e in materia civile, dovrebbero incidere in modo rilevante su entrambi i codici di rito, nonché su profili di diritto sostanziale. Si pensi ad esempio alla problematica della prescrizione in materia penale; quest'ultima impostazione, ad avviso dell'oratore, renderebbe assai problematico l'iter del disegno di legge n. 3813 e sarebbe inoltre difficilmente compatibile con il quadro di priorità politiche definite dallo stesso Ministro Fassino in occasione del suo intervento in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 maggio scorso. Ritiene pertanto che sarebbe preferibile se, in sede di esame degli emendamenti, la Commissione limitasse il proprio intervento esclusivamente alla materia dell'equa ripara-
zione.

Il presidente PINTO, anche alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Pera, ritiene che sia opportuno rimettere al relatore una valutazione informale sul complesso degli emendamenti presentati al fine di individuare su quali proposte sia possibile realizzare una significativa convergenza, escludendo invece quelle che renderebbero problematico e più difficile l'*iter* del disegno di legge in titolo.

Il senatore RUSSO ritiene meritevoli di attenzione i rilievi svolti dal senatore Pera e concorda con le indicazioni testé formulate dal Presidente.

Il relatore FOLLIERI, dopo aver sottolineato anch'egli la necessità di definire quale sarà l'ambito dell'intervento normativo che la Commissione intende effettuare, accoglie l'invito rivoltogli dal presidente Pinto e si riserva di svolgere nei prossimi giorni un'attività di consultazione informale al fine di verificare su quali emendamenti, fra quelli presentati, sia possibile realizzare più agevolmente un'intesa assicurando comunque che l'*iter* del provvedimento in titolo non sia ostacolato da un'eccessiva estensione dei suoi contenuti.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo

(2180) SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Su proposta del relatore RUSSO, la Commissione conviene di fissare per giovedì 15 giugno 2000 alle ore 13 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3215.

IN SEDE DELIBERANTE

(4490) Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco

(Discussione e approvazione)

Il presidente PINTO propone di assumere come testo base per la discussione quello risultante dal precedente esame in sede referente, conclusosi nella seduta pomeridiana del 29 marzo scorso.

Conviene la Commissione.

Il relatore CALVI ritiene possibile approvare il disegno di legge in titolo nel testo licenziato in sede referente senza apportarvi ulteriori modifiche e ribadisce l'opportunità dell'intervento normativo proposto che intende modificare la tabella A allegata al decreto legislativo n. 51 del 1998 in modo da tener conto dell'istituzione della provincia di Lecco.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GRECO conviene con le considerazioni svolte dal relatore e preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul disegno di legge in titolo nel testo licenziato in sede referente.

Nello stesso senso si esprime il senatore FOLLIERI che preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

Il senatore Antonino CARUSO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul disegno di legge in titolo nel testo licenziato in sede referente.

Il senatore CALLEGARO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Centro Cristiano Democratico sul disegno di legge in titolo nel testo licenziato in sede referente.

Anche il senatore RUSSO condivide le considerazioni svolte dal relatore Calvi e preannuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo sul disegno di legge in titolo nel testo licenziato in sede referente.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario di Stato MAGGI concorda con le osservazioni svolte dal relatore e auspica una rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO avverte che, non essendovi richieste per la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, si passerà alla votazione degli articoli nel testo del disegno di legge accolto dalla Commissione in sede referente.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, senza discussione, sono separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 1, 2 e 3 nonché il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 9,20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

223^a seduta*Presidenza del Presidente*

DI BENEDETTO

Interviene il ministro della difesa Mattarella ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Minniti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SU MISSIONI COMPIUTE DA DELEGAZIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DI BENEDETTO rende noto che dal giorno 16 al giorno 19 maggio una delegazione composta dai senatori Dolazza, Germanà, Gubert, Nieddu, Tabladini e da lui stesso si è recata in missione a bordo di alcune unità della Squadra navale durante un ciclo di attività in mar Egeo nel corso della fase preparatoria all'esercitazione «Dynamic Mix». L'attività in mare è stata coordinata brillantemente dal Comandante delle Forze d'altura, l'Ammiraglio di divisione Roberto Cesaretti, al quale va il ringraziamento suo e dei partecipanti per l'impeccabile organizzazione e la grande capacità operativa dimostrata. La Marina Militare si è confermata nella sua antica tradizione di efficienza e di stile; ricorda altresì che alle operazioni hanno efficacemente presenziato il C.A. Binelli Mantelli, il C.V. Foffi, comandante di nave Garibaldi, il C.V. Guiduzzi comandante di nave Ardito, il C.V. Rossi comandante di nave Etna ed il C.F. Trossarelli, comandante di nave Artigliere.

A tutti indirizza l'apprezzamento suo e della delegazione.

Rende noto altresì che dal giorno 23 al giorno 25 maggio i senatori Giorgianni, Nieddu, Palombo e Pellicini hanno presenziato all'esercitazione «Drawsko 2000» della Brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli in Pomerania (Polonia) e ringrazia il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per l'opportunità offerta di assistere a tale attività, lontana dai confini nazionali e meritoria per i risultati conseguiti.

Il senatore PALOMBO, nella veste di Capo-delegazione nella visita in Polonia, sottolinea l'impeccabile comportamento dei militari italiani colà impegnati. Indipendentemente da un piccolo incidente diplomatico, cui ha brillantemente provveduto il Sotto-capo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Speciale, evidenzia l'innegabile ritorno di immagine, dal quale l'Italia di certo trarrà beneficio a livello internazionale.

Il senatore GIORGIANNI condivide quanto dichiarato dal Capo-delegazione, sia in ordine ai numerosissimi aspetti positivi, che al piccolo errore di impostazione in cui è in corso un alto ufficiale dell'Esercito, in relazione agli onori militari, inizialmente non resi alla delegazione.

Il presidente DI BENEDETTO precisa di aver effettuato gli accertamenti del caso e che si è trattato di una svista occasionale e non di un comportamento doloso.

Il senatore PELLICINI condivide quanto dichiarato, specie in ordine ai giudizi positivi verso la brigata Pozzuolo, ma dichiara di comprendere l'involontario errore del generale Baldi, che ha comunque dimostrato un elevato livello di professionalità nell'organizzare il lavoro meritorio della brigata medesima.

SU UNA MISSIVA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il presidente DI BENEDETTO dà lettura di una missiva del Capo dello Stato vertente sull'apporto dell'Italia al mantenimento della pace ed alla ricostruzione nell'Europa sud-orientale. In particolare il Capo dello Stato sottolinea di aver recepito, nel corso della più recente seduta del Consiglio atlantico, l'apprezzamento internazionale (e specificamente del Segretario Generale della Nato) per la qualità del contributo delle truppe italiane operanti nei Balcani.

Il senatore MANCA, espresso compiacimento per il tenore della lettera del Capo dello Stato, apprezza l'innalzato livello di attenzione verso le Forze armate da parte dei vertici istituzionali. Del ministro della Difesa, in particolare, apprezza la frequente partecipazione ai lavori parlamentari, diversamente dai suoi predecessori. Ciò premesso, chiede al Governo di sapere cosa venga concretamente posto in essere per migliorare la qualità di lavoro e di vita dei militari.

Il senatore GIORGIANNI aderisce a quanto dichiarato dal senatore Manca, sottolineando l'atteggiamento costantemente costruttivo del ministro Mattarella.

Il senatore NIEDDU esprime apprezzamento per la missiva del Capo dello Stato, pienamente condivisibile, e per l'iniziativa di ripristinare la

Festa della Repubblica in data 4 giugno, iniziativa che favorisce il rafforzamento del legame fra il Paese e le Forze armate.

Il senatore PELLICINI, con riferimento all'opportuno ripristino della manifestazione del 4 giugno, invita a difendere i valori della tradizione militare, in particolare a tutela della Cavalleria. A tal riguardo, invita il ministro e la Commissione a tenere nella debita considerazione il disegno di legge del collega Fassone, che opportunamente chiede una maggiore attenzione dello Stato verso il prestigioso Museo della Cavalleria, sito in Pinerolo.

Il senatore AGOSTINI condivide lo spirito e le parole del Capo dello Stato, che ha giustamente ispirato l'effettuazione della parata per celebrare degnamente la Festa della Repubblica. Auspica altresì il ripristino di tale ricorrenza come festività nazionale ed invita il ministro a farsi parte diligente in tale direzione.

Il ministro MATTARELLA ringrazia per le parole di apprezzamento verso le Forze armate, che con la imminente parata intendono sottolineare il messaggio di pace del quale esse sono valide portatrici. Con particolare riferimento, poi, alle parole del senatore Manca, ricorda che sono in corso di predisposizione numerosi provvedimenti in favore delle Forze armate e del suo personale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di A/R del Segretariato generale della Difesa n. 4/2000 relativo alle fasi di Industrializzazione (Production Investment - PI) Produzione (Production - P) e Supporto In Servizio Iniziale (Initial In-Service Support- IISS) dell'elicottero NH-90 (n. 687)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NIEDDU riferisce sul programma in titolo che coinvolge altri tre Stati oltre all'Italia, e precisamente Francia, Germania e Olanda. Precisa che la quota italiana prevede l'acquisizione di 117 velivoli, incrementabile di ulteriori 79 unità, delle quali 50 in configurazione Combat Sar. Il programma è stato avviato nel 1986 a seguito degli studi condotti dalla NIAG (*Nato industrial advisory group*) nel 1983-84. Nel 1991 era stato sottoscritto il Protocollo di intesa generale, relativo alle fasi di progettazione, sviluppo, produzione e supporto in servizio. Nel 2004 è prevista la consegna all'Italia dei primi 4 apparecchi. Il costo totale nei 18 anni del Programma è di 6.260 miliardi di lire, ricomprendendo il completamento delle attività di sviluppo e qualificazione, di industrializzazione, produzione di serie di supporto logistico nella fase iniziale della vita operativa dei mezzi. In particolare la ripartizione delle spese nei primi sei anni a far data dall'anno in corso è rispettivamente di 75 miliardi, di

273 nel 2002, di 374 miliardi nel 2003, di 527 miliardi nel 2004 e di 613 miliardi nel 2005.

Queste rilevanti risorse avranno ricadute significative nel settore industriale e in particolare nel comparto aerospaziale. Le aziende *leader* nel settore dei 4 paesi interessati (per l'Italia l'Agusta) hanno costituito in Francia la NH90 *helicopter industries* responsabile di tutte le fasi di realizzazione del programma. Per l'Italia, la cui quota di lavoro non sarà inferiore al 32%, oltre all'Agusta sarà interessata, tramite il sistema delle subforniture, la quasi totalità delle industrie del settore della Difesa.

Da sottolineare infine che sono in corso colloqui con il Portogallo, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, la Danimarca, che hanno manifestato il proprio interesse all'NH90. L'NH 90, mezzo multiruolo di nuova generazione, sostituirà gli ormai datati AB 212, AB 205, HH3F nel quadro più generale dell'ammodernamento dell'armamento delle nostre Forze armate. Il programma NH90 è destinato alle fasi di industrializzazione, produzione e supporto in servizio iniziale di un elicottero in grado di operare in scenari operativi sia terrestri che navali.

È ora alla firma dei paesi interessati il protocollo riguardante la fase di produzione dell'NH90. Nel medesimo sono definite le attività che dovranno essere effettuate, i rispettivi impegni finanziari ed i termini della collaborazione tra i contraenti.

Conclude proponendo alla Commissione l'emissione di un parere favorevole al programma in questione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA ricorda che in base alla vigente disciplina normativa (la cosiddetta legge Giacchè) non è stato mai chiarito quale debba essere il livello di analisi, al quale deve attenersi la Commissione. L'indeterminatezza normativa, infatti, nuoce all'individuazione del ruolo esatto dell'esame parlamentare. Tuttavia, ciò premesso, preannuncia il voto favorevole della sua parte pur politica.

Il PRESIDENTE fa presente che pendono presso la Commissione due disegni di legge, attualmente all'esame di un Comitato ristretto appositamente istituito, proprio per modificare la vigente normativa.

Il senatore PALOMBO condivide le critiche alla vigente legge Giacchè e chiede al Ministro per l'avvenire di fornire documentazione aggiuntiva, in modo da permettere un più elevato livello di conoscenza da parte dei parlamentari.

Preannuncia comunque il parere favorevole della sua parte politica. Il programma rappresenta, infatti, una tappa fondamentale per lo sviluppo e la standardizzazione della Difesa europea, con una risonanza che va al di fuori dei confini delle quattro Nazioni; al riguardo è già evidente l'interesse all'elicottero da parte di Paesi terzi verso i quali l'industria è già im-

pegnata con proposte e negoziazioni, per il successo delle quali appare fondamentale l'approvazione del programma di produzione.

È inoltre da rimarcare l'enorme importanza che il Programma riveste per lo sviluppo dell'industriale aeronautica nazionale, che ci si aspetta continui ad essere sostenuta dalle diverse Pubbliche amministrazioni per soddisfare i futuri requisiti operativi.

Il senatore LORETO condivide l'auspicio di una riscrittura della legge Giacchè, a suo tempo opportuna ma nel frattempo divenuta obsoleta. L'esigenza è proprio quella di esaltare il ruolo centrale del Parlamento, che non può per dettato costituzionale essere mortificato in una funzione di mera registrazione di una scelta, assunta altrove. Nell'esprimere, con riferimento al Programma in titolo, avviso favorevole, assicura che la prossima settimana riprenderà i lavori il comitato ristretto sulle modifiche alla legge Giacchè.

Il senatore GIORGIANNI preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Messa ai voti, previo accertamento del numero legale, la proposta di parere favorevole è approvata.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate. (n. 688)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78. Esame e rinvio)

Il senatore MANCA, intervenendo sull'ordine dei lavori e sottolineata la delicatezza della materia, propone di effettuare l'esame in modo molto appropriato. Il senatore PALOMBO condivide l'esigenza di approfondire dettagliatamente tutti i passaggi normativi, adempiendo quindi al meglio alla funzione consultiva. Il senatore LORETO aderisce a quanto sinora dichiarato. Il senatore PELLICINI propone di ascoltare i Capi di Stato maggiore della Difesa e delle tre Forze armate, considerata la delicatezza di molte delle scelte sottese al testo in esame.

Il relatore GIORGIANNI apprezza le dichiarazioni che procedono e proprio nell'esigenza di un esame serio propone di ascoltare preliminarmente il Ministro.

Il ministro MATTARELLA condivide l'esigenza di ascoltare, assieme a lui, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Arpino, analogamente a quanto già effettuato presso la Camera dei deputati. Ricorda le vicissitudini che hanno accompagnato la crisi dell'ultimo governo e la formazione dell'attuale compagine ministeriale: ciò giustifica il ritardato invio dello schema di decreto legislativo, per l'esame del quale auspica

una rapida conclusione, in modo da poter rispettare il termine del 30 giugno per l'emanazione del decreto legislativo.

Il PRESIDENTE preannuncia quindi la convocazione per martedì prossimo, 6 giugno, dell'Ufficio di Presidenza per concordare un programma dei lavori per la prossima settimana e per quelle successive.

Il senatore FORCIERI propone di accelerare ulteriormente i tempi di esame dell'atto del Governo, indipendentemente dalla convocazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore MANCA ipotizza che l'incontro della Commissione con il generale Arpino abbia luogo presso lo Stato Maggiore della Difesa.

Il ministro MATTARELLA assicura che sarà organizzata una visita allo Stato maggiore della Difesa, ma rileva che l'incontro formale per approfondire le tematiche toccate dal provvedimento in titolo dovrà avvenire nella sede della Commissione Difesa, giacché il Parlamento è la sede naturale ed insostituibile per il libero dispiegarsi della dialettica, costituzionalmente configurata, fra Governo e Parlamento.

Il relatore GIORGIANNI introducendo il provvedimento chiede di acquisire i pareri di Geniodife e di Levadife, quali citati nei verbali delle sedute del Consiglio superiore delle Forze armate dedicati al provvedimento in titolo. Riferisce quindi sull'articolato in esame, illustrando la fonte di legittimazione (l'articolo 9 della legge 78/2000) del conferimento della potestà al Governo di legiferare e soffermandosi sui principi e criteri direttivi contenuti, a loro volta, nell'articolo 1, comma 1 della legge 549 del 1995 (il cosiddetto collegato alla finanziaria 1996).

Invita a tener conto di tali principi e criteri direttivi proprio per evitare il rischio di eccessi di delega. Si sofferma quindi sull'articolato e si riserva di approfondire nel corso di una prossima seduta i vari aspetti problematici che emergono dai tre articoli e dagli allegati.

Il PRESIDENTE, considerati i concomitanti impegni dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

263^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA***(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quater*, del Regolamento sul testo del disegno di legge. Esame e rinvio. Parere all'Assemblea su emendamenti. Rinvio dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 e esame degli altri emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale.)

Il presidente COVIELLO osserva che si tratta del disegno di legge collegato recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, all'esame dell'Assemblea, che deve essere esaminato sotto il profilo della copertura finanziaria e della conformità all'oggetto del provvedimento come definito dalla legislazione vigente e dalla risoluzione approvativa del Documento di Programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quater* del Regolamento.

Per quanto di competenza, in relazione alla copertura finanziaria, rileva che non risulta recepita la condizione già formulata dalla Commissione bilancio in base alla quale la somma delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 19 e 20 non deve superare, in ciascun esercizio, gli importi delle disponibilità del Fondo speciale di parte capitale del Ministero delle comunicazioni, pari a 211,8 miliardi per il 2000, 216,8 miliardi per il 2001 e 220,8 per il 2002. Segnala, inoltre, l'articolo 13 che è stato introdotto nel corso dell'esame parlamentare e su cui la Commissione Bilancio si è espressa in senso positivo nel valutare gli emendamenti trasmessi

dalle Commissioni competenti: ad un più approfondito esame, peraltro, tale disposizione potrebbe comportare oneri a carico del bilancio dello Stato, riconducibili alla diversa misura delle aliquote contributive vigenti per le imprese artigiane rispetto a quelle industriali: occorre al riguardo acquisire l'avviso del Tesoro. Comunica, peraltro, che su richiesta della Presidenza, l'INPS ha trasmesso una nota di valutazione e che il rappresentante del Tesoro ha testé consegnato una propria nota valutativa. Per quanto riguarda la conformità all'oggetto del provvedimento, occorre valutare se le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, e 6, nel regolare le modalità di accesso agli atti delle imprese di assicurazione e le procedure per la denuncia e i ricorsi in caso di sinistro, possano essere qualificate quali misure finalizzate alla apertura e regolazione dei mercati; analoga valutazione dovrebbe essere effettuata, altresì, sugli articoli 9, in materia di trasferimento di proprietà di beni oggetto di assegnazione sui quali gravino ulteriori diritti reali, e 17, in materia di realizzazione di opere autostradali.

Il senatore MORANDO, dopo aver preliminarmente riconosciuto che la Commissione nel corso dell'esame degli emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito, non aveva pienamente colto i complessi rilievi finanziari, positivi e negativi, delle disposizioni di cui all'articolo 13, osserva che i risultati dei numerosi studi diffusi da soggetti diversi sembrano dipendere in modo cruciale dalle ipotesi utilizzate nella stima; a titolo di esempio, si sofferma sulle ipotesi esplicitate nella nota dell'INPS, che suppone che l'intera platea delle imprese industriali siano poi qualificabili imprese artigiane, senza peraltro esplicitare le motivazioni che conducono ad utilizzare tale ipotesi. Come evidenziato nella nota del Servizio del bilancio, le valutazioni disponibili non tengono inoltre conto del gettito delle nuove iscrizioni alle gestioni previdenziali e del gettito tributario: ritiene conclusivamente necessario approfondire tale disposizione, al fine di verificare l'effetto finanziario complessivo, anche mediante esplicitazione delle ipotesi sottostanti alle valutazioni del Tesoro.

Il sottosegretario GIARDA si sofferma sugli effetti derivanti dalle nuove iscrizioni alla gestione previdenziale relativa agli artigiani dei soggetti titolari di società a responsabilità limitata, preventivamente «imprenditori» titolari di imprese industriali e in quanto tali non coperti da assicurazione obbligatoria; tali iscrizioni, che seguono il principio contributivo, comportano una equivalenza attuariale tra contributi versati e prestazioni pensionistiche future: in una visione di lungo periodo, quindi, vi è equilibrio finanziario tra versamenti attuali e prestazioni future. Si può quindi affermare che dalle nuove iscrizioni, sempre in una visione strutturale, non derivano né benefici, né oneri a carico della finanza pubblica; le disposizioni di cui all'articolo 13, peraltro, comportano che con il passaggio alla gestione artigiana alcuni soggetti, a parità di prestazioni, verseranno minori contributi: si manifesterebbe quindi una perdita certa di contribuzione, il cui ammontare dipende dalle ipotesi relative alla platea dei soggetti interessati; in relazione a quest'ultimo aspetto, si

sofferma sulla difficoltà di individuare in termini certi il numero dei beneficiari e sulla necessità di valutare ipotesi alternative in relazione alle percentuali della platea interessata. Nel rilevare che a causa dei maggiori versamenti contributivi correlati alle nuove iscrizioni potrebbe anche emergere un risultato positivo nei primi esercizi di applicazione della disposizione, ribadisce che da un punto di vista strutturale l'articolo comporta una perdita di gettito.

Il senatore FERRANTE, nell'esprimere apprezzamento per l'esposizione del rappresentante del Tesoro, si sofferma sui meccanismi virtuosi in termini di entrate che si possono verificare, evidenziati tra l'altro nella Nota del Servizio del bilancio. Nell'evidenziare che la differenza di valutazioni tra INPS e Tesoro è riconducibile principalmente alla diversa ipotesi relativa alla platea dei beneficiari, sottolinea che si tratta comunque di una difficile valutazione di componenti negative e positive, in relazione alla quale occorre esplicitare tutte le ipotesi sottostanti, al fine di pervenire ad una valutazione complessiva per gli esercizi iniziali e a regime.

Il senatore LARIZZA, dopo aver ricordato che la Commissione bilancio si è già espressa in senso positivo sulla disposizione in esame, rileva la scarsa conoscibilità della entità della platea dei beneficiari, anche tenuto conto delle condizioni richieste per il mantenimento della qualifica di impresa artigiana: al riguardo segnala la scarsa affidabilità delle ipotesi emerse. Nel ricordare che si tratta di piccole imprese che sviluppano un'attività artigianale caratterizzata da un contenuto di lavoro diretto, evidenzia che una diversa valutazione potrebbe lasciar supporre attività messe in atto da particolari gruppi di interesse.

I senatori CARUSO e AZZOLLINI, pur non entrando nella valutazione di merito della disposizione, esprimono preoccupazione per i profili di copertura finanziaria evidenziati dal rappresentante del Tesoro.

Il senatore MORANDO esprime apprezzamento per la valutazione svolta dal rappresentante del Tesoro in ordine agli effetti finanziari di lungo periodo della disposizione; pur ricordando il principio dell'annualità del bilancio, ritiene che le misure di spesa, soprattutto in campo previdenziale, debbano essere esaminate negli effetti strutturali di lungo periodo, anche al fine di evitare errori di valutazione effettuati in passato su tale tipologia di spese. A tal fine, ritiene necessario approfondire le questioni finanziarie correlate alla norma, anche se ciò potrebbe comportare effetti indesiderati, in termini di rallentamento dei lavori dell'Assemblea: precisa, peraltro, che le nuove valutazioni svolte sono riconducibili alla consapevolezza della eventualità di effetti negativi sul bilancio dello Stato. Ritiene che recenti episodi di mancato controllo della spesa in seguito a decisioni deliberate dal Parlamento devono sollecitare una maggiore attenzione sulle questioni più controverse. È, quindi, necessario un approfondimento degli effetti finanziari della disposizione, con la registrazione del maggior get-

tito contributivo derivante dalle nuove iscrizioni e dagli effetti indiretti in termini di gettito tributario e con l'esplicitazione delle ipotesi utilizzate per la quantificazione.

I senatori FERRANTE e PIZZINATO concordano con l'opportunità di richiedere un approfondimento da parte del Governo e rinviare l'esame del solo articolo 13, anche tenuto conto della calendarizzazione dei lavori dell'Assemblea.

Concorda il senatore LARIZZA.

Il sottosegretario GIARDA, pur concordando con i rilievi evidenziati in ordine alla mancata quantificazione degli effetti tributari, ribadisce che dalla disposizione derivano comunque effetti finanziari negativi.

Il presidente COVIELLO propone quindi di richiedere un ulteriore approfondimento al Tesoro sugli effetti finanziari complessivi, positivi e negativi, dell'articolo 13, con esplicitazione delle corrispondenti ipotesi, e rinviare quindi l'esame di tale disposizione.

Concorda la Commissione.

Il sottosegretario MORGANDO si sofferma, quindi, sulla condizione formulata sugli articoli 19 e 20, evidenziando che le risorse del Fondo speciale relativo al Ministero delle comunicazioni, sono destinate nelle intenzioni del Governo a finanziare anche altri interventi attualmente all'esame presso la Camera dei deputati. Nel concordare con la necessità di riproporre la condizione già formulata, dichiara l'intenzione di presentare emendamenti agli articoli 19 e 20 riduttivi dell'autorizzazione di spesa.

Per quanto concerne i profili di omogeneità, il Sottosegretario, nel ritenere il provvedimento complessivamente finalizzato alla regolazione e apertura dei mercati, dichiara di concordare con il relatore sull'articolo 9 e sottolinea, relativamente all'articolo 17, che esso è suscettibile di indurre, attraverso il potenziamento della rete autostradale, effetti positivi sull'economia e quindi uno sviluppo dei mercati.

Il senatore CARUSO, richiamando il contenuto della lettera da lui indirizzata al Presidente del Senato, esprime forti perplessità sulla conformità ai fini del provvedimento degli articoli 3, 5 e 6 che contengono disposizioni di ordine procedurale volte essenzialmente a regolare i rapporti con i terzi.

Il senatore RIPAMONTI, con riferimento all'articolo 17, riportando la segnalazione già rivolta al Presidente Coviello, ne ribadisce l'estraneità rispetto all'oggetto del disegno di legge, osservando altresì che esso comporta effetti onerosi di incerta quantificazione sulla finanza pubblica. Con l'occasione segnala anche l'inopportunità dell'approvazione incidentale di

tali disposizioni, considerato che sta per essere varato il nuovo piano generale dei trasporti, che rappresenta la sede istituzionale per definire la programmazione di nuove opere stradali e autostradali.

Il senatore MARINO segnala invece che, a suo avviso, il miglioramento del *deficit* infrastrutturale incide positivamente sullo sviluppo e sul funzionamento dei mercati.

Il senatore MORANDO, nel rilevare che la considerazione del terzo danneggiato rientra nell'oggetto del provvedimento, coinvolgendo il rapporto assicurativo l'assicuratore, l'assicurato e il terzo o i terzi danneggiati; ritiene, pertanto, che gli articoli 3, 5 e 6 siano conformi all'oggetto del provvedimento. Dichiarò infine che anche l'articolo 17 presentò caratteristiche di omogeneità che non si ravvisano con altrettanta evidenza nel contenuto dell'articolo 9.

Previa dichiarazione di voto contrario da parte dei senatori MANTICA (che sottolinea l'allontanamento del testo licenziato dalla Commissione dall'originaria omogeneità di impianto) e RIPAMONTI e favorevole da parte del senatore FERRANTE, su proposta del relatore, la Commissione esprime parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la somma delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 19 e 20 non superi, in ciascun esercizio, gli importi delle disponibilità del Fondo speciale di parte capitale del Ministero delle comunicazioni, pari a 211,8 miliardi per il 2000, 216,8 miliardi per il 2001 e 220,8 per il 2002 e ad eccezione che sull'articolo 9, che non appare omogeneo al contenuto proprio del disegno di legge.

Il relatore MORANDO, riferendo sugli emendamenti al provvedimento collegato in materia di apertura e regolazione dei mercati, per quanto di competenza, segnala l'emendamento 10.200, soppressivo dell'articolo 10, su cui la Commissione ha già formulato parere contrario; in relazione all'emendamento 8.241, rileva che la copertura è solo parziale e viene utilizzato un accantonamento (Tesoro) che non presenta adeguate disponibilità. Occorre valutare se l'emendamento 8.215 consente di attuare la delega nel rispetto della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 8, comma 1. Per ciò che concerne l'emendamento 14.203, comma 4 – che stabilisce che il finanziamento dell'IPI per gli interventi promozione sull'intero territorio nazionale sia posto a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese – devono essere acquisite indicazioni sulla ripartizione di tale Fondo per il 2000 e nel caso di avvenuta ripartizione, prevedere l'inserimento della decorrenza della disposizione dall'esercizio 2001. Segnala, poi, che l'emendamento 15.0.200 autorizza una spesa permanente con copertura solo annuale, rilevando peraltro che l'accantonamento utilizzato non presenta disponibilità negli anni successivi. Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 17.310 e 17.350 (ultimo periodo del comma 1-ter e comma 1-quater). Segnala infine

l'emendamento 21.0.1 che autorizza il Tesoro a costituire una società per azioni per la cartolarizzazione dei crediti di imposta maturati e maturandi, il cui ricavato viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o ad altre finalità da definirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Propone altresì di rinviare l'esame dell'emendamento 13.214 – che amplia i criteri per la qualifica di impresa artigiana – che deve essere valutato in relazione al parere reso sull'articolo 13 del disegno di legge.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo avere espresso avviso contrario sugli emendamenti 8.215, 8.241 e 10.200, dichiara che il Fondo unico per gli incentivi alle imprese è già stato ripartito per l'esercizio 2000, concordando quindi con l'opportunità di prevedere l'inserimento della decorrenza della disposizione di cui all'emendamento 14.203 dal 2001; in relazione all'emendamento 5.0.200, propone di riformulare l'emendamento, al fine di introdurre un'autorizzazione di spesa per il solo esercizio 2000. Sottolinea, poi, che gli emendamenti 17.310 e 17.350 non presentano rilievi di natura finanziaria, precisando che gli eventuali oneri derivanti dal comma 1-*quater* possono essere posti a carico del Fondo centrale di garanzia per le autostrade.

Il relatore MORANDO evidenzia, in relazione all'emendamento 21.0.1, la possibilità di destinare il ricavo delle operazioni di cessione ad usi alternativi, secondo quanto previsto dal comma 3; ritiene, inoltre, necessario approfondire quali crediti d'imposta e contributivi possano essere cartolarizzati, soprattutto in relazione alla definizione di cui al comma 1.

Il senatore FERRANTE ritiene che i crediti d'imposta «maturandi» si possano riferire a titoli di credito già perfezionati, esigibili in epoca differita.

Il relatore MORANDO propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi (con esclusione di quelli riferiti all'articolo 13), ad eccezione che sugli emendamenti 8.215, 8.241 e 10.200, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 14.203 dovrebbe essere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'inserimento al comma 4 della decorrenza della disposizione dall'esercizio 2001; il parere di nulla osta sull'emendamento 15.0.200 dovrebbe essere, altresì, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione quale autorizzazione di spesa per il solo esercizio 2000. Il parere di nulla osta sull'emendamento 17.350, comma 1-*quater* è nel presupposto che gli eventuali oneri siano posti a carico del Fondo centrale di garanzia per le autostrade.

In relazione all'emendamento 21.0.1, dopo avere sottolineato l'opportunità di approfondire le tipologie di crediti cartolarizzabili nel corso dell'esame presso l'Assemblea, propone di esprimere avviso contrario sulla parte relativa alla previsione della utilizzabilità del ricavo della cessione

dei crediti d'imposta per usi alternativi, secondo quanto previsto dal comma 3.

La Commissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVIELLO avverte che la Commissione è convocata domani giovedì 1° giugno alle ore 13,00 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4339.

Ne prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 31 MAGGIO 2000

356^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE***(4336) Misure in materia fiscale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GUERZONI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

In conseguenza del parere contrario della 5 Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara inammissibili gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.20.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 5.1 finalizzato a sopprimere l'articolo, in quanto le disposizioni da esso recate sono già contenute nella legge n. 488 del 1999. Si dà per illustrato quindi l'emendamento 5.2 di identico contenuto.

Il presidente GUERZONI invita i proponenti ad illustrare anche gli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.

Il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.0.4 e 5.0.5.

Si danno quindi per illustrati i rimanenti emendamenti aggiuntivi.

Su sollecitazione dei senatori ROSSI e D'ALÌ, il presidente GUERZONI sospende la seduta in attesa del rappresentante del Governo.

La seduta sospesa alle ore 9,15 è ripresa alle ore 9,20.

Il presidente GUERZONI, preso atto dell'impossibilità del Sottosegretario D'Amico ad intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,20.

357^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Intervengono il ministro delle finanze Ottaviano Del Turco e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero, D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(4336) Misure in materia fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente GUERZONI avverte che nella seduta antimeridiana sono stati illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore BONAVITA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.0.4 e 5.0.5, in caso diverso il parere su di essi sarebbe contrario. Egli esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 5.0.12. Sull'emendamento 5.0.19, egli si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2, di identico contenuto. Concorde con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.12. Sull'emendamento 5.0.19 egli fa presente che, pur essendo l'emendamento pienamente condivisibile nello spirito di agevolare categorie di contribuenti particolarmente meritevoli, ritiene opportuno approfondirne la portata, delimitando con chiarezza i soggetti che possono fruire dell'agevolazione.

Il PRESIDENTE, poichè residuano sull'articolo 5 solo gli emendamenti soppressivi 5.1 e 5.2, pone ai voti il mantenimento dello stesso articolo.

La Commissione respinge il mantenimento del testo.

Si passa alla votazione degli emendamenti tendenti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.

Il senatore D'ALÌ ritira gli emendamenti 5.0.4 e 5.0.5.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice THALER AUSSERHOFER, la Commissione respinge l'emendamento 5.0.12.

Sull'emendamento 5.0.19, la medesima senatrice motiva la presentazione della proposta emendativa, finalizzata a prevedere le stesse agevolazioni fiscali per le famiglie che hanno figli minori o di maggiore età con ridotte o impedito capacità motorie. Prendendo atto della disponibilità dichiarata dal Sottosegretario a valutare per l'Assemblea l'effettiva portata dell'emendamento, chiede al Presidente di porlo in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento 5.0.19.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, si passa all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 6.

Il presidente GUERZONI, in conseguenza del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara inammissibili gli emendamenti 6.0.11, 6.0.12 e 6.0.13, primo comma.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il relatore BONAVIDA, esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.6, essendo di identico contenuto all'emendamento da lui presentato 6.0.3 e parere contrario sugli emendamenti 6.0.2 e 6.0.13.

Sull'emendamento 6.0.15, cui egli aveva aggiunto la firma, egli formula un parere sostanzialmente positivo, ritenendo peraltro opportuno che il Governo precisi gli aspetti finanziari dello stesso.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10 e 6.0.14. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 6.0.2 e 6.0.13, per la parte ammissibile. Si dichiara poi favorevole all'emendamento 6.0.15,

a condizione che le disposizioni recate dal comma 1 abbiano decorrenza 1° gennaio 2001, modificando conseguentemente anche la copertura finanziaria.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 6.0.1, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 6.0.2.

Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.6, di identico contenuto.

Con separate votazioni vengono poi approvati gli emendamenti 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10.

Su richiesta del senatore D'ALÌ, il senatore BONAVITA precisa che l'emendamento 6.0.8, concernente il regime speciale per gli esercenti di vendita all'asta, non comporta variazioni di natura finanziaria, né positive né negative, ma introduce semplicemente un nuovo regime per tale settore.

Il sottosegretario D'AMICO, conferma il chiarimento del Relatore.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 6.0.13, per la parte ammissibile.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 6.0.14.

Accogliendo l'invito del Sottosegretario, il RELATORE riformula l'emendamento 6.0.15 prevedendo una diversa decorrenza dell'entrata in vigore delle disposizioni previste e, conseguentemente, anche una diversa copertura degli oneri.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.15, nuovo testo, viene approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il presidente GUERZONI, in conseguenza del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara inammissibili gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.8, 7.0.9 e 7.0.10.

Si danno per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.10.

Il sottosegretario D'AMICO condivide il parere espresso dal Relatore sui due emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GUERZONI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la trattazione del successivo punto dell'ordine del giorno, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità, di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle finanze sulle politiche del suo Dicastero

Il presidente GUERZONI ringrazia il Ministro delle finanze per aver accolto l'invito ad illustrare gli orientamenti di politica fiscale del proprio Dicastero.

Il ministro DEL TURCO osserva preliminarmente che una realistica valutazione delle condizioni politiche e del tempo ancora a disposizione del Governo prima della fine della legislatura, non consente di porre mano ad alcun disegno completamente innovativo rispetto alla politica tributaria attuata dai Governi precedenti. Nei prossimi mesi, il proprio compito riguarderà certamente la predisposizione del Documento di programmazione economico-finanziaria e la redazione del conseguente progetto di legge finanziaria per il 2001, nonché il completamento di provvedimenti il cui *iter* parlamentare è già stato avviato o il varo di provvedimenti che dovessero rendersi indispensabili. Pur nella limitatezza di tali obiettivi, egli però afferma con decisione di voler agire nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari, soprattutto attraverso un nuovo patto di lealtà e trasparenza tra Esecutivo e Legislativo. In particolare, ritiene essenziale attivare un sistema diretto di comunicazione di dati e informazioni concernenti il gettito tributario e l'andamento delle entrate dello Stato tra l'Amministrazione finanziaria e il Parlamento. D'altro canto, afferma di non voler utilizzare il Parlamento come cassa di risonanza per dichiarazioni volte a valorizzare risultati sui quali esistono giudizi divergenti tra maggioranza e opposizione. Egli ritiene però non opportuno valutare gli effetti della politica tributaria fin qui attuata, bensì essenziale porre all'attenzione di tutti un paradosso che affligge la politica fiscale.

Mentre da un lato qualsiasi modifica all'ordinamento tributario, proposta dalla maggioranza di Governo, anche la più neutra, viene percepita

dai contribuenti come l'introduzione di un nuovo balzello, dall'altro importanti misure di alleggerimento del prelievo complessivo, che in cifre assolute ammontano a migliaia di miliardi, non vengono assolutamente valutate dai contribuenti stessi in maniera adeguata.

Non è certamente possibile ovviare in pochi mesi a tale anomalia, ma certamente ricade nella responsabilità del Governo, anche e soprattutto nel confronto avviato con tutte le parti sociali, ribadire con chiarezza i risultati raggiunti e la portata delle innovazioni introdotte in campo tributario. Riepilogando brevemente il percorso compiuto dall'inizio della legislatura, il Ministro sottolinea lo straordinario risultato politico della partecipazione dell'Italia al primo gruppo dei Paesi che hanno adottato la moneta unica, traguardo raggiunto attraverso enormi sacrifici richiesti a tutti i contribuenti. Il conseguimento di quel risultato ha consentito un periodo di stabilizzazione della finanza pubblica, dal quale è possibile partire per avviare una decisa politica di riduzione del prelievo complessivo. A tale proposito, egli precisa che l'orientamento è quello di selezionare gli interventi di riduzione del prelievo al fine di evitare che ingenti risorse finanziarie vengano destinate alla generalità dei contribuenti, senza raggiungere alcun risultato percepibile. Sottolinea comunque la necessità di attendere i dati dell'autotassazione disponibili a fine giugno per definire concretamente la misura della riduzione prevista. Un dato qualitativo che emerge dall'andamento delle entrate dei mesi scorsi è che risulta più ampia la «confidenza fiscale» dei contribuenti, così come appare dal dato ampiamente positivo del gettito dell'IVA, costantemente crescente nonostante il calo dei consumi. L'andamento complessivamente positivo delle entrate trova in parte spiegazione nelle importanti innovazioni finora introdotte, come gli studi di settore, la riforma del sistema sanzionatorio e l'introduzione massiccia di procedure telematiche. Tutto ciò considerato, assume particolare evidenza e valore la sollecitazione del Governatore della Banca d'Italia a proseguire il cammino della progressiva riduzione del prelievo tributario. A tal proposito, il Ministro conferma quanto già dichiarato rispetto alla prospettiva di esentare dall'IRPEF il reddito derivante dalla casa di abitazione, in ossequio a quanto già concertato con le parti sociali. Tra le priorità del proprio Dicastero, vi è anche quella della abolizione del pubblico registro automobilistico, al fine di eliminare un procedimento amministrativo ormai incomprensibile per la generalità dei contribuenti, eliminando al contempo un'imposta dal gettito non rilevante. Egli si sofferma poi sulle proposte del Governo di modifica della normativa vigente in materia di imposte sulle successioni. In primo luogo, occorre abolire la tassazione globale sul patrimonio e riferire l'imposta esclusivamente sulla eredità di ciascun avente diritto; correlativamente, occorre ampliare la soglia di esenzione, trasferendo l'attuale limite dei 350 milioni, oggi valevole per l'intero valore della eredità, sulla quota da riferirsi ai singoli eredi. Occorre inoltre ribadire l'esenzione totale dei titoli di Stato, mentre vanno ridotte le aliquote in funzione del grado di parentela, prevedendo tre aliquote differenziate dal 5 al 7 per cento. Di grande rilievo, inoltre, perché interessa la generalità dei contribuenti italiani, appare la proposta

di modificare l'imposta sugli immobili facenti parte dell'eredità e destinate alla propria abitazione: in luogo delle attuali aliquote, proporzionali al valore dell'alloggio, si passerà ad un'imposta in cifra fissa non superiore a lire 500.000. Da ultimo, il Governo ritiene essenziale preservare il passaggio intergenerazionale delle aziende dal prelievo fiscale, ragion per cui sarà detassato il valore dell'avviamento, sottoponendo a prelievo solo il patrimonio netto contabile per la parte eccedente la soglia di esenzione.

Passando ad esaminare i provvedimenti all'attenzione della Commissione, il Ministro annuncia di non ritenere opportuno la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge concernente lo Statuto dei diritti del contribuente, giunto ormai alla terza lettura in Senato. Pur nella consapevolezza di introdurre innovazioni che incontrano qualche perplessità all'interno dell'Amministrazione finanziaria, egli giudica importante approvare definitivamente tale disegno di legge nel corso della legislatura. Per ciò che concerne, invece, il disegno di legge n. 4336, recante misure in materia fiscale, egli ne sollecita una rapida approvazione, in considerazione dell'enorme rilievo assunto dal provvedimento, che interessa molteplici settori del mondo economico e del lavoro.

Inoltre il Ministro osserva che la ristrutturazione aziendale dell'Ente tabacchi sollecita una particolare attenzione per i riflessi di natura occupazionale, ma ricorda a tal proposito che una specifica proposta emendativa presentata al disegno di legge n. 4336 è stata dichiarata inammissibile.

In conclusione, ritiene che la sollecitazione pervenuta dal Governatore della Banca d'Italia a ridurre progressivamente il prelievo tributario sulle imprese e sulle famiglie costituisca un obiettivo politico di grande rilievo da condividere pienamente.

Il presidente GUERZONI osserva che l'opinione espressa dal Ministro circa il disegno di legge concernente lo Statuto dei diritti del contribuente coincide con gli orientamenti emersi in Commissione. Relativamente all'Ente tabacchi italiani, egli fa presente che il nuovo regime regolamentare dei disegni di legge collegati alla legge finanziaria impone al Presidente una griglia di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti particolarmente rigida.

Da ultimo egli sottopone all'attenzione del Ministro l'esigenza di valutare eventuali modifiche al regime dell'imposta sul valore aggiunto relativamente agli acquisti di autolettighe da parte delle associazioni di volontariato.

Si apre il dibattito.

Il senatore D'ALÌ esprime apprezzamento per le priorità indicate dal Ministro, ma sottolinea come il Governatore della Banca d'Italia abbia indicato nell'eccessivo carico fiscale una delle cause più importanti del ritardo dell'economia italiana, rispetto a quella degli altri Paesi industrializzati. Sarebbe stato quindi preferibile un'indicazione più precisa della

necessità di ripensare completamente la politica tributaria realizzata nel corso della legislatura dal Ministro Visco. Egli apprezza particolarmente l'enfasi posta dal Ministro sul rispetto delle prerogative parlamentari, ricordando l'aspra contrapposizione che si verificò in occasione della presentazione dei disegni di legge delega nel 1996. D'altro canto, richiama l'attenzione sull'esigenza di ristabilire il rispetto della gerarchia delle fonti normative, sottolineando polemicamente il rilievo assunto in alcune occasioni dai comunicati stampa del Ministro.

Per ciò che concerne lo Statuto dei diritti del contribuente, egli condivide l'orientamento espresso dal Ministro, e ricorda altresì il fattivo contributo dei Gruppi di opposizione alla redazione dell'importante disegno di legge. Circa invece il disegno di legge n. 4336, i ritardi accumulati non possono essere ascritti al comportamento dei Gruppi di opposizione, avendo cercato invece il Governo di utilizzare tale provvedimento a fini squisitamente elettoralistici. Le proposte annunciate in tema di imposta sulle successioni vanno certamente nella giusta direzione, ma egli ribadisce l'esigenza di abolire completamente tale tassa, il cui gettito peraltro non supera i costi di esazione. La propria parte politica valuta diversamente i dati delle entrate fiscali degli ultimi mesi, poiché l'aumento del gettito IVA in presenza di riduzione dei consumi e di inflazione crescente non può che essere interpretato come un aumento della pressione tributaria. In generale, egli esprime un sostanziale scetticismo circa le reali possibilità dell'attuale Governo di modificare le linee di politica tributaria fin qui seguite dai Governi di centro-sinistra.

Poiché è imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente GUERZONI propone alla Commissione di sospendere la procedura informativa, rinviandone il seguito alla prossima settimana.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336**Art. 5.**

Sopprimere l'articolo.

5.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

5.2

PEDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Detraibilità dell'IVA su veicoli*). - 1. La lettera *e*) dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, è sostituita dalla seguente:

e) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di ciclomotori, di motocicli e di autoveicoli ed autoveicoli già indicati nell'articolo 54, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione nella misura ridotta del 50 per cento, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio ai quali è consentita la detrazione totale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2001. La riduzione del gettito dell'imposta è compensata, con carattere di priorità, dal maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133».

5.3

PEDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Detraibilità dell'IVA relativa agli acquisti di taluni veicoli). – 1. Nell'articolo 19-bis1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia e manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio ai quali è consentita la detrazione integrale;».

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 1.856 miliardi per l'anno 2000, si provvede...».

5.4

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nell'articolo 121-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera b), il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Tale percentuale è elevata al 90 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ovvero attività di agenti di affari in mediazione"».

5.0.1

GAMBINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il numero 108 della Tabella A parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive integrazioni e modificazioni è così sostituito:

"108-bis). Energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese agricole e per gli utilizzatori di energia elettrica ai fini

irrigui agricoli, estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immersi direttamente nelle reti di distribuzione per essere successivamente erogati".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla tabella A voce Ministero delle finanze della legge n. 488 del 1999 e relative proiezioni per gli anni successivi».

5.0.2

GUBERT

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 6, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla lettera *a*), sostituire: "1,9" con "1".

Conseguentemente, sostituire: "2,3, 2,5, 3,10, 3,75" come segue: "2, 2,3, 2,5, 2,7".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

5.0.3

GERMANÀ, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore di intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 dello stesso decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società facenti parte del gruppo medesimo, sono esenti dall'IVA in misura pari alla quota del volume d'affari degli intermediari finanziari costituita da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Nella stessa misura sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma

1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra intermediari finanziari iscritti nei predetti elenchi, nei confronti dei consorziati o dei soci.

2. Ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma precedente, le prestazioni di servizi rese a favore di intermediari finanziari del gruppo sono fatturate in sospensione di imposta. In occasione della dichiarazione annuale gli intermediari finanziari determinato e versano, in proporzione alla quota del volume d'affari relativo all'esercizio appena trascorso costituita da operazioni non esenti, l'IVA dovuta sulle prestazioni di servizi di cui al comma precedente».

5.0.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore di intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 dello stesso decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società facenti parte del gruppo medesimo, sono esenti dall'IVA in misura pari alla quota del volume d'affari degli intermediari finanziari costituita da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Nella stessa misura sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra intermediari finanziari iscritti nei predetti elenchi, nei confronti dei consorziati o dei soci.

2. Ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma precedente, le prestazioni di servizi rese a favore di intermediari finanziari del gruppo facenti parte del medesimo gruppo sono fatturate applicando l'IVA alla percentuale del valore delle prestazioni di servizi corrispondente alla quota del volume d'affari degli intermediari finanziari dell'anno precedente costituita da operazioni non esenti, con conguaglio nella dichiarazione annuale relativa all'esercizio».

5.0.5

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga regime speciale applicazione IVA in agricoltura)

1. In attesa della prevista riforma del sistema fiscale in agricoltura, il regime speciale di applicazione dell'IVA in agricoltura viene prorogato fino al 31 dicembre 2000.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.6

MINARDO

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità IVA su apparecchiature terminali per il servizio radiomobile)

1. Il comma 1, lettera g), dell'articolo 19-bis¹ del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:

"L'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento in tutti i casi in cui adeguati accorgimenti tecnici consentano di individuare l'ammontare delle predette spese relative all'utilizzo del servizio radiomobile nell'esclusivo esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione"».

5.0.7

GAMBINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) prodotta da gruppi elettrogeni comunque azionati nei rifugi posti ad una altitudine superiore a 1.500 metri di altezza".

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.8

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 3, dell'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "all'articolo 52, comma 3," sono inserite le seguenti: "ed esenti dall'imposta di cui all'articolo 52, comma 2, lettera l), gli esercenti officine di produzione di energia».

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.9

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sopprimere la lettera *l*); conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera *e*) aggiungere la seguente lettera: "*e-bis*) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW".

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.11

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione IVA degli enti non commerciali)

1. Al comma 3 dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "università ed enti di ricerca" sono inserite le seguenti: "unità sanitarie locali e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale"».

5.0.12

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 dopo la parola: "delegazioni" sono inserite le seguenti: "e uffici".

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.13

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per delegazioni comunali di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, si intendono tutti gli uffici comunali ovunque ubicati».

5.0.14

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Agli effetti dell'applicazione del comma 11, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, si intendono compresi tra gli immobili di edilizia residenziale pubblica gli immobili di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35.

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.15

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Agli effetti dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intendono compresi tra gli immobili di edilizia residenziale pubblica gli immobili di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

5.0.16

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Agli effetti dell'applicazione del comma 11, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intendono compresi tra gli immobili di edilizia residenziale pubblica gli immobili di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35».

5.0.17

ALBERTINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Agli effetti dell'applicazione del comma 11, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intendono compresi tra gli immobili di edilizia residenziale pubblica gli immobili di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35».

5.0.18

SARTORI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al numero 31) della tabella A, parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "titolari di patenti speciali" inserire le seguenti: "o di proprietà di uno dei genitori di figlio minore con ridotte o impedito capacità motorie,"; conseguentemente, sostituire le parole: "titolari di patente F" con la seguente: "con".

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

5.0.19

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma interpretativa)

1. Le prestazioni dipendenti da contratti di manutenzione di beni con eventuale sostituzione e ritiro di componenti o parti di ricambio dei beni stessi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto devono intendersi quale operazione unitaria, rilevante come prestazione di servizio, la cui base imponibile è assunta al netto del valore dei beni ritirati».

5.0.20

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Art. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7)

1. All'articolo 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "trasformano oro in oro da investimento", sono aggiunte le parole: "ovvero commerciano oro da investimento,";

b) al comma 11, è soppressa la parola: "anche".».

6.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, sopprimere il comma 9 dell'articolo 3».

6.0.2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(IVA mense scolastiche)

1. Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al n. 37) della tabella A, parte II, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni».

6.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Rientrano nelle prestazioni di servizi di cui al n. 37, della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

6.0.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Rientrano nelle prestazioni di servizi di cui al n. 37, della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

6.0.5

SARTORI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Rientrano nelle prestazioni di servizi di cui al n. 37, della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

6.0.6

ALBERTINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(IVA sui premi relativi alle corse di cavalli)

1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo, e Steeple-Chase organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione; in tal caso l'imposta sul valore aggiunto, nell'anno seguente si applica con l'aliquota del 10 per cento anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a lire 17 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

6.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regime speciale per gli esercenti di vendite all'asta)

1. L'articolo 74, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita all'asta, è soppresso.

2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

"Art. 40-bis. - *(Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta).* - 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene, comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene, e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente, costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:

a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene;

b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano, nello Stato membro di appartenenza, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;

c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dal precedente articolo 36.

3. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non è ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.

4. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.

5. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.».

6.0.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: "queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia", le parole: "a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità economica europea", sono soppresse.».

6.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Tra gli Enti indicati al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi ricomprese le Amministrazioni dello Stato.».

6.0.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Adeguamento e armonizzazione della normativa tariffaria e fiscale per le imprese turistiche)

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente numero: "120-bis) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata".

2. Al numero 120) della tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "alberghiere" aggiungere le seguenti: "e simili, comprese case per vacanze e residenze turistico-alberghiere".

3. All'articolo 19-bis¹, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 le parole da: "prestazioni alberghiere" a "sostitutivi di mense aziendali, a" sono soppresse.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.11

GAMBINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aliquota IVA degli stabilimenti balneari)

1. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente numero:

"n. 121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento all'8 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

6.0.12

GIARETTA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aliquota IVA settore alberghiero)

1. Al numero 120) della tabella A, Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: "prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio" sono così sostituite: "prestazioni alberghiere rese ai clienti alloggiati, prestazioni rese ai clienti nei parchi di campeggio".

2. Tra le prestazioni alberghiere rese dalle strutture ricettive del turismo di cui al numero 120) della tabella A, Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma precedente, si devono intendere anche quelle rese dalle case appartamenti per vacanze, dalle residenze turistico-alberghiere e dai residences».

6.0.13

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nella tariffa, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 120), le parole: "nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio", sono sostituite dalle seguenti: "nelle strutture recettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217"».

6.0.14

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di IVA sui prodotti omeopatici)

1. Nella Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 114) è sostituito dal seguente:

"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;"

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 28 miliardi per ciascun anno del triennio 2000-2002, si provvede:

a) quanto a lire 5 miliardi per il 2000 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;

b) quanto a lire 23 miliardi per il 2000 e 18 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

6.0.15

PIERONI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di IVA sui prodotti omeopatici)

1. Nella Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 114) è sostituito dal seguente:

"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione

di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 28 miliardi per ciascun anno del biennio 2001-2002, si provvede:

a) quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;

b) quanto a lire 18 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

6.0.15 (Nuovo testo)

PIERONI, BONAVITA

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I prodotti editoriali, i prodotti per attività ludiche e ricreative e le dotazioni informatiche non più commercializzati, che vengono ceduti gratuitamente, agli istituti di prevenzione e pena, nonché alle istituzioni scolastiche o agli enti religiosi o alle associazioni e agli enti che operano nel campo sociale, del volontariato e dell'assistenza, sono considerati distrutti agli effetti dell'IVA e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54 , comma 1, lettera d) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo valutato in lire 15 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

7.1 MINARDO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «informatiche» aggiungere le seguenti: «, computerizzate, telematiche nonchè di telefonia fissa e mobile».

7.2 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «gratuitamente» aggiungere le seguenti: «agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, alle associazioni e fondazioni aventi finalità di assistenza e beneficenza, alle ONLUS e alle pro-loco».

7.3 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «nonchè agli enti religiosi, alle associazioni e agli enti che operano nel campo sociale del volontariato e dell'assistenza».

7.4 D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e bibliotecarie».

7.5 GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e a quelle assistenziali».

7.6 GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «ovvero limitatamente alle pubblicazioni, agli autori delle medesime».

7.7 GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e universitarie».

7.8

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «o enti di ricerca».

7.9

GUBERT

Sopprimere il comma 2.

All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

7.10

MINARDO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

3. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 80 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

7.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

7.0.2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

7.0.3

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa».

7.0.4

TAROLLI

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa».

7.0.5

ROSSI

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa».

7.0.6

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Aliquota IVA ridotta per interventi di restauro)

1. I lavori di restauro, preventivamente assentiti dalle competenti Sovrintendenze regionali per i beni ambientali e architettonici e che riguardino opere di vetro, legno, tessuto, arazzi, metalli vari oltre che di pietra od altro materiale di costruzione, inserite in contenitori storici, artistici, religiosi e culturali sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento».

2. Conseguentemente il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota dell'imposta sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente emendamento».

7.0.7

ROSSI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 3 agosto 1998, n. 288, le parole: "in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo", sono sostituite dalle seguenti: "in quanto di durata inferiore al 30 per cento dell'orario complessivo"».

7.0.8

ALBERTINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 3 agosto 1998, n. 288, le parole: "dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio", sono sostituite dalle seguenti: "della durata complessiva dell'intrattenimento"».

7.0.9

ALBERTINI

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Razionalizzazione del sistema di tassazione dell'IVA nel settore agricolo)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle certificazioni dei prodotti DOP, IGP, AS di cui ai Regolamenti CEE n. 2081 e 2082 del 1992, nonché alla certificazione e agli attestati di controllo dei prodotti biologici di cui al regolamento CEE n. 2092 del 1991, è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, ai produttori biologici individuati ai sensi del Regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 15 milioni di lire annue, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma.

3. Nella Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, il numero 19) è sostituito dal seguente: "19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 ad esclusione dei concimi minerali azotati semplici e composti; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura";

b) nella parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110) è soppresso, conseguentemente, alla Tabella B dello stesso provvedimento, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h-bis) prodotti fitosanitari nonché concimi minerali azotati semplici e composti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748;"».

7.0.10

PIERONI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

420^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Carli e per la pubblica istruzione Barbieri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente «Alienazione e conferimento in concessione e mediante convenzione dei beni immobili appartenenti al demanio artistico e storico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni» (n. 661)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio scorso, al termine della quale – ricorda il PRESIDENTE – era mancato il numero legale all'atto della votazione dello schema di parere favorevole con osservazioni avanzato dal relatore Pappalardo.

Dopo aver accertato che la Commissione è in numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il Presidente pone quindi nuovamente ai voti la proposta di conferire al relatore il mandato di redigere un parere favorevole con le osservazioni da lui indicate, che risulta accolta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione (n. 667)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il relatore BISCARDI, sottolineando in primo luogo la necessità che il Governo, nella stesura definitiva dello

schema di decreto ora in esame, presti grande attenzione alle osservazioni svolte dal Consiglio di Stato nel proprio parere. In particolare, egli osserva che gli obiettivi dello snellimento dell'amministrazione centrale e del potenziamento del ruolo delle istituzioni scolastiche si accompagnano ad una riforma globale del Ministero della pubblica istruzione, informata ai principi cardine dell'autonomia e della funzionalità. In questa direzione deve essere interpretato il senso complessivo del parere del Consiglio di Stato.

Al riguardo, il punto di maggiore rilevanza appare la ridefinizione della configurazione degli uffici centrali e periferici, che non deve essere interpretata come messa in mora per la riforma, ma come segnalazione attenta alle esigenze reali del funzionamento dei diversi comparti della scuola.

Egli si sofferma quindi sugli articoli ritenuti di maggiore rilievo, osservando in particolare, in riferimento all'articolo 2, come la prevista incompatibilità fra titolarità degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e di un ufficio dirigenziale dello stesso Ministero vada integrata dalla precisazione che, nel caso di nomina di un direttore generale a capo di uno dei predetti uffici, il suo posto dovrebbe essere temporaneamente assegnato ad altro dirigente generale dello stesso Ministero.

Quanto all'articolo 5, egli evidenzia la necessità di un più congruo parallelismo tra il nuovo regolamento di riforma del Ministero della pubblica istruzione ed il recentissimo regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su cui la Commissione ha recentemente espresso a larghissima maggioranza il proprio parere favorevole.

In relazione all'articolo 8, concernente il trattamento economico del personale – pubblico e non – degli uffici direttamente dipendenti dal Ministro, egli sottolinea come la sua formulazione abbia suscitato forti critiche e perplessità nel Consiglio di Stato, sia in merito all'interpretazione della disciplina ivi recata, considerata farraginosa e lacunosa, sia quanto alle implicazioni finanziarie e di disparità di trattamento con gli altri Ministeri.

In riferimento agli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 14, egli segnala che l'organizzazione a livello regionale risulta regolata in maniera complessivamente generica e poco determinata, mentre l'assetto complessivo del Ministero a livello centrale ha ricevuto, per converso, una maggiore attenzione.

Presenta conclusivamente il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni e richieste di modificazioni.

In primo luogo, si richiama il Governo a considerare con la massima attenzione tutti i rilievi e le osservazioni contenute nel parere del Consi-

glio di Stato, dei quali in via generale la Commissione raccomanda l'accoglimento; ciò vale, fra l'altro, con riferimento al richiamo ad una osservanza particolarmente scrupolosa delle norme sulla redazione tecnica dei testi normativi – necessaria in una materia così complessa e travagliata quale l'ordinamento della Pubblica amministrazione – e alle osservazioni tecniche sugli articoli da 9 a 12.

La Commissione osserva poi che le disposizioni sugli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dovrebbero essere, nella sostanza, di contenuto identico (al di là della forma) alle corrispondenti disposizioni del regolamento sul MURST (fra l'altro recentissimo, in quanto emanato con DPR 1° dicembre 1999, n. 477), stante la prossima unificazione dei due Dicasteri: la stessa relazione governativa che accompagna lo schema di regolamento in titolo si esprime in tal senso, tuttavia si rilevano alcune difformità di contenuto, di seguito richiamate e che andranno eliminate.

Passando all'esame analitico dei singoli articoli, la Commissione osserva quanto segue:

articolo 2 (Indirizzo politico-amministrativo)

Va precisato che, se un dirigente del Ministero viene nominato capo di un ufficio di diretta collaborazione (Gabinetto, ecc.), il suo posto va coperto in via temporanea da un altro dirigente «di pari livello della stessa amministrazione»;

articolo 3 (Ufficio di Gabinetto)

Appare criticabile la possibilità per il Ministro di nominare consiglieri senza che il regolamento fornisca limiti quantitativi per tali nomine. In realtà, andrebbe reso esplicito, anche ai fini di fissazione dell'onere finanziario, che tali consiglieri rientrano nelle unità di personale spettanti agli uffici di diretta collaborazione;

articolo 4 (Ufficio legislativo)

La disposizione appare opportunamente più analitica e dettagliata rispetto a quella corrispondente nel regolamento del MURST. Si suggerisce di precisare altresì che l'ufficio legislativo opera quale tramite necessario per tutti gli atti che comunque il Ministero deve trasmettere al Parlamento (non solo l'attività normativa e quella di sindacato ispettivo, ma anche la presentazione di schemi di provvedimento e le proposte di nomina): ciò non solo per assicurare uniforme controllo tecnico, ma anche per una migliore efficienza e speditezza del rapporto fra le Commissioni parlamentari e il Ministero;

articolo 5 (Responsabili e organizzazione dell'ufficio di Gabinetto e dell'ufficio legislativo)

Nel regolamento sul MURST manca un corrispondente articolo: in quel Ministero si applicano quindi le norme sul conferimento di incarichi

previste in via generale nel decreto legislativo n. 29 del 1993, recante la disciplina del pubblico impiego. Ciò considerato, la Commissione ritiene inopportuno introdurre una normativa specifica per il solo Ministero della pubblica istruzione, derogatoria quindi alle norme generali, quale si configura il presente articolo 5, e chiede pertanto di adottare la medesima formulazione già adottata per il MURST;

articolo 7 (Personale degli uffici di diretta collaborazione)

Occorre in primo luogo precisare la durata massima dei contratti di subordinazione o collaborazione ivi previsti.

Per quanto riguarda poi i contingenti di personale proposti, la Commissione osserva che il regolamento del MURST prevede, per i corrispondenti cinque uffici alle dirette dipendenze di quel Ministro, un totale di 75 dipendenti pubblici (appartenenti al Ministero e non), più 12 estranei all'Amministrazione e un massimo di 12 esperti, per un totale di 99. La Commissione rileva inoltre che, dall'esame dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il 2000, si evince che il personale addetto ai suddetti uffici di diretta collaborazione ammontava, al 31 dicembre 1999, a 204 unità. L'articolo ora in esame prevede invece un numero massimo di 238 dipendenti pubblici, più 40 estranei all'Amministrazione. Ciò valutato, la Commissione ritiene che negli uffici alle dirette dipendenze del Ministro della pubblica istruzione non debbano essere assegnati più di 180 dipendenti pubblici (del Ministero e non) e 30 estranei alla pubblica amministrazione, facendo rientrare in questi totali tutte le figure a vario titolo previste negli articoli precedenti;

articolo 8 (Trattamento economico)

La disciplina recata da tale articolo appare difforme da quanto già previsto per i corrispondenti uffici del MURST: infatti il regolamento per tale Ministero si limita a fare semplicemente rinvio al già ricordato decreto legislativo n. 29 del 1993, il quale (all'articolo 14, comma 2) reca la disciplina del personale di tali uffici, nel quadro delle norme generali sul pubblico impiego, ivi compreso il loro trattamento economico. Introdurre una disciplina specifica e derogatoria per il Ministero della pubblica istruzione suscita il timore di riaprire il capitolo della giungla retributiva e la rincorsa fra le diverse posizioni nei vari Ministeri.

Considerata dunque l'opportunità che il trattamento economico del personale addetto a tali uffici sia disciplinato in maniera omogenea fra tutti i Ministeri, la Commissione chiede una riscrittura dell'articolo che, analogamente alla norma già vigente per il MURST, si limiti ad un rinvio all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993,

articolo 14 (Uffici scolastici regionali)

Occorre raccordare meglio la soppressione dei vecchi uffici periferici con l'avvio di quelli nuovi, per evitare interruzioni nel funzionamento del-

l'amministrazione: si potrebbe prevedere che le strutture soppresse continuino ad operare fino alla concreta istituzione dei nuovi uffici. Al comma 3, l'espressione «si rapporta» sembra appartenere più al linguaggio pedagogico che a quello proprio di una fonte normativa qual è il regolamento. Quanto all'organo collegiale misto (comma 4), va osservato che il decreto legislativo n. 300 del 1999 ha fatto espresso rinvio allo schema di regolamento in esame per la sua disciplina, che invece qui manca. Occorrerà quindi introdurre le norme necessarie.

Al fine di configurare la struttura dell'ufficio scolastico regionale, nonché degli uffici scolastici periferici e di quelli territoriali, di norma a livello provinciale, nelle forme più opportune in relazione alle funzioni assegnate, la Commissione suggerisce che, fermo quanto sopra indicato, i commi 2 e 3 potrebbero essere così riformulati:

«2. L'Ufficio scolastico regionale, sentita la Regione, si organizza al suo interno per funzioni e, sul territorio, in servizi di supporto e consulenza alle istituzioni scolastiche, di norma a livello provinciale, e in strutture con funzioni specifiche.

3. L'Ufficio scolastico regionale attua gli indirizzi e le direttive dei dipartimenti e servizi centrali e formula ad essi le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e professionali; vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati; promuove la ricognizione e lo sviluppo dell'offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; fornisce assistenza e supporto alla gestione e organizzazione delle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse umane e finanziarie; provvede al reclutamento, utilizzazione, formazione e aggiornamento del personale della scuola e dell'amministrazione; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva sui rapporti di lavoro, nelle materie non attribuite alle istituzioni scolastiche o riservate all'amministrazione centrale. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'ufficio regionale si avvale dei servizi funzionali e territoriali, nonché dell'Istituto regionale di ricerca educativa»;

articolo 15 (Uffici di livello dirigenziale non generale degli uffici scolastici regionali)

La Commissione propone di aggiungere il seguente comma 3:

«3. Agli uffici regionali e agli uffici e servizi distribuiti sul territorio è assegnato il personale dell'Amministrazione periferica della Pubblica Istruzione; è altresì utilizzato, a tempo determinato, nei medesimi uffici e servizi, personale della scuola con compiti di consulenza, progettazione, ricerca e di supporto tecnico all'attività di programmazione e monitoraggio dei processi formativi»;

articolo 16 (Conferenza permanente dei dirigenti generali)

Sembra opportuno prevedere una periodicità nelle riunioni della Conferenza e un numero minimo di riunioni annuali;

articolo 17 (Disposizioni relative al funzionamento dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici scolastici regionali)

Si sottolinea che il comma 1 comporta il rischio – da evitare – che si abbia una dotazione organica fluttuante in relazione alle decisioni del potere ministeriale di assegnazione dei dirigenti. Inoltre al comma 3 sarebbe opportuno precisare meglio che, nel rispetto del principio fondamentale di separazione fra politica e amministrazione, il Ministro esprime all'amministrazione «direttive» o «indirizzi» e non «indicazioni»;

articolo 18 (Ruolo del personale e dotazione organica)

La relazione tecnica governativa, confrontando i costi degli organici precedenti con quelli dei nuovi organici come definiti dallo schema di regolamento in esame, giunge alla conclusione della sussistenza di un risparmio di 18 miliardi, da impiegare per le attività di formazione, riconversione e riqualificazione del personale del Ministero. Al riguardo, va però osservato che, dai dati disponibili, risulta che i precedenti organici fossero coperti da personale in servizio in misura pari a circa il 76 per cento. Il confronto va quindi effettuato con la spesa sostenuta per tale personale e non per la copertura degli organici teorici; vi sono quindi dubbi sulla sussistenza di effettivi risparmi derivanti dall'introduzione del nuovo organico».

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore MONTICONE, apprezzando pienamente la relazione del senatore Biscardi e affermando il carattere di novità dello schema di decreto, all'interno di un disegno globale di autonomia della scuola. Avanza tuttavia la richiesta di chiarimento in relazione alle modalità di reclutamento del personale di cui all'articolo 14, comma 3, nella riformulazione proposta dal relatore e, segnatamente, se queste si debbano riferire al nuovo ordinamento dei concorsi o in generale della pubblica amministrazione.

Il senatore LORENZI manifesta a sua volta apprezzamento per la relazione; si chiede tuttavia se, a seguito della riforma complessiva dell'organizzazione del Governo da cui deriverà, a partire dalla prossima legislatura, la nascita di un unico Ministero, competente sia per la pubblica istruzione sia per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, abbia ancora senso un intervento limitato al Ministero della pubblica istruzione o, viceversa, se non sarebbe stato preferibile anticipare fin d'ora l'elaborazione di un piano di riordino dell'intera area.

Rileva inoltre che l'affidamento al Dipartimento per i servizi nel territorio di un'ampia serie di competenze, in particolare in materia di percorsi integrati di istruzione e formazione, nonché di istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore, pur fatte salve le competenze delle regioni, non risulta facilmente attuabile. Analogamente, il ruolo del Dipartimento in merito alla vigilanza sulla «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci» sembra in contrasto con le competenze museali del Ministero per i beni e le attività culturali.

In merito all'articolo 14, comma 6, evidenzia come il progetto dell'autonomia non possa muovere che dal modello delle regioni e province autonome ed, in tal senso, esprime una reale perplessità in riferimento all'intero schema di decreto.

Il senatore TONIOLLI sottolinea le numerose lacune, incertezze ed imprecisioni contenute nello schema di decreto in esame, peraltro rilevate dallo stesso relatore, dalle quali fa discendere l'orientamento contrario del Gruppo Forza Italia all'atto stesso.

Il senatore NAVA esprime consenso allo schema di decreto in titolo, giudicandolo condizione indispensabile per quel processo di autonomia che deve peraltro essere orientato nella giusta misura, senza comportare imposizioni centralistiche in sede locale. Egli ritiene peraltro che il regolamento –lasciando aperto il rapporto fra realtà regionali e autonomie provinciali – dovrà essere sottoposto a revisione dopo la prima fase di avvio dell'autonomia, onde adeguarlo alle dinamiche del territorio.

Interviene infine il senatore MASULLO, il quale dichiara di condividere pienamente la proposta di parere illustrata dal relatore. Avanza unicamente una richiesta di chiarimenti in ordine al comma aggiuntivo da introdurre all'articolo 11, esprimendo la preoccupazione che esso possa creare le condizioni per il consolidarsi di situazioni di privilegio a favore di alcuni insegnanti che si sottrarrebbero in tal modo ai propri doveri istituzionali.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BISCARDI, il quale conferma anzitutto al senatore Monticone che la riformulazione da lui proposta per il comma 3 dell'articolo 14 si riferisce senz'altro al nuovo ordinamento dei concorsi. Ricorda peraltro che, in passato, il tentativo di effettuare concorsi su base regionale non è risultato mai praticabile, in quanto mancavano i presupposti politici generali di un progetto di riforma in chiave di autonomia.

Al senatore Lorenzi ricorda che il riassetto della struttura ministeriale andrà rapidamente in vigore, pur nella necessità di una fisiologica gradualità, prima dell'effettiva unificazione dei due Dicasteri. In riferimento poi al modello delle regioni e province autonome, sottolinea come la riforma vada proprio in questa direzione. Ne rappresenta un esempio significativo

il ruolo di controllo esercitato dall'autonomia locale sui sovrintendenti scolastici di Trento e Bolzano: caso emblematico di sensibilità verso le peculiarità del contesto territoriale. Quanto infine alla vigilanza sul Museo scientifico «Leonardo da Vinci», evidenzia come tale compito sia sempre stato di spettanza del Ministero della pubblica istruzione: nulla vieta, peraltro, che opportune intese in sede governativa la pongano in capo ad altro dicastero.

Il relatore ringrazia inoltre il senatore Toniolli per le parole di apprezzamento, pur nella diversità delle rispettive posizioni, e il senatore Nava, del cui intervento condivide pienamente lo spirito.

In riferimento all'intervento del senatore Masullo, precisa infine che la possibilità di utilizzare negli uffici periferici del Ministero il personale della scuola con compiti di consulenza, progettazione, ricerca e di supporto tecnico all'attività di programmazione e monitoraggio dei processi formativi, deve intendersi rigorosamente a tempo determinato. La stessa possibilità di scelta viene infatti accompagnata da una precisa assunzione di responsabilità. Al riguardo, pare opportuno introdurre al comma 3 dell'articolo 15, come proposto nello schema di parere, l'avverbio «motivatamente» con riferimento all'utilizzo di detto personale.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario Silvia BARBIERI, che sottolinea come il ruolo significativo in sede consultiva sugli atti del Governo svolto dal Parlamento vada coniugato con la responsabilità del Governo nell'emanare l'atto. L'architettura fondamentale del presente schema di regolamento si informa ai principi enunciati nella legge n. 59 del 1997 e nel decreto legislativo n. 300 del 1999, ove risulta chiaramente che, pur nella necessità di un maggiore equilibrio e di una maggiore integrazione tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non appare sempre congruo e possibile un perfetto parallelismo.

Gli utili suggerimenti avanzati dal relatore in merito al ridimensionamento dell'apparato centrale di diretta collaborazione con gli organi politici debbono poi interpretarsi, a suo avviso, non come prescrittivi, bensì come meramente indicativi. Il Governo manifesta tuttavia la sua attenzione e disponibilità per una contrazione adeguata del totale complessivo.

In merito alle strutture territoriali periferiche e al loro coinvolgimento nel riassetto organizzativo del Ministero, evidenzia altresì, sulla scorta dell'articolo 75 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, come la posizione più equilibrata, capace di garantire efficienza ed equilibrio, sia quella di una gradualità in grado di contemperare le diverse esigenze dell'amministrazione centrale con le peculiarità locali senza determinare sterili paralisi.

Il PRESIDENTE indice quindi la votazione della proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore.

Il senatore PACE manifesta la sua forte perplessità per il contrasto tra la richiesta di incidenti modifiche allo schema di parere predisposto dal relatore e il carattere favorevole dello stesso. Per questa ragione dichiara il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore ASCIUTTI segnala come il tentativo di creare forme di controllo e vigilanza stretta sul territorio a fine legislatura rischi di risolversi in una forma di occupazione destinata a condizionare i nuovi assetti conseguenti alla prossima tornata elettorale. Conseguentemente dichiara il voto contrario del Gruppo Forza Italia.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti ed accolta a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

366^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,25.

Il presidente PETRUCCIOLI, constatata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

347^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali, Pecoraro Scanio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta hanno preso la parola i senatori Barrile e Athos De Luca.

Ha quindi la parola il senatore CUSIMANO il quale, precisato che concentrerà il suo intervento sulla grave situazione in cui versa il settore agrumicolo, sottolinea preliminarmente che nella zona di produzione dell'arancia rossa i tassi di disoccupazione sfiorano percentuali fra le più alte in Italia, tali da configurare una «condanna quasi irreversibile» per l'economia di queste zone. Dopo aver fornito i dati generali relativi alla pro-

duzione agrumicola nazionale e siciliana, osserva che su tale importante problema il Ministro, nel suo intervento, si è limitato a promettere genericamente «risposte tempestive ed urgenti». Al riguardo ritiene opportuno inquadrare l'attuale crisi nel contesto produttivo delineatosi, dopo la stipula degli accordi dell'Uruguay Round del 1994 e richiama le gravi conseguenze prodottesi a seguito della stipula (all'epoca del governo presieduto dall'onorevole Dini) del Trattato con il Marocco. In particolare il senatore Cusimano ricorda che tale Accordo prevedeva l'importazione, senza dazi doganali, di numerosi prodotti, fra cui una quota di 300 mila tonnellate di arance (che costituiscono circa un terzo della produzione siciliana pari a circa 1.094.000 tonnellate) e ciò a fronte di agevolazioni per le esportazioni, in particolare di macchine e macchinari nazionali in Marocco. Ritiene quindi opportuno ricordare che l'*iter* del disegno di legge di ratifica di tale Trattato è stato a lungo bloccato in Senato per le gravi perplessità emerse (anche dopo che la 9^a Commissione del Senato aveva all'unanimità espresso un parere contrario sul relativo disegno di legge) ed è poi sfociato in un ampio dibattito (svoltosi davanti all'Aula del Senato nel gennaio-febbraio del 1999) sulla politica agricola comunitaria, con particolare riferimento alle relazioni euromediterranee, dibattito al termine del quale l'Assemblea ha approvato all'unanimità anche un ordine del giorno, di iniziativa dei Gruppi di opposizione, che impegnava il Governo a non considerare la possibilità di stipula di accordi internazionali che prevedano l'importazione di prodotti dell'ortofrutta (in particolare agrumi) sino a quando non sarà superata la crisi nazionale del settore e a sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, in via preventiva, le ipotesi di accordi internazionali che interessino la commercializzazione di prodotti agricoli, da e per la Comunità europea, con particolare riferimento ad accordi che prevedano l'immissione di prodotti agricoli extracomunitari nei mercati dell'Unione europea. Deve peraltro rilevare che tale ordine del giorno (la cui approvazione aveva sostanzialmente tranquillizzato le opposizioni) è però sfociato in una vera e propria «presa in giro» dello stesso Parlamento, in quanto l'iniziativa relativamente a tali Trattati è di fatto demandato all'Unione europea, esulando quindi da qualsiasi controllo di ordine preventivo del Legislativo: sono stati conseguentemente conclusi accordi con la Turchia, la Tunisia, l'Egitto, Israele, alcuni Paesi del Sudamerica e il Sudafrica. Per effetto di tale situazione, sono pervenute in Europa circa 620 mila tonnellate di agrumi, il che ha implicato la sostanziale distruzione di un comparto economico, tenuto conto che l'Italia è il Paese con la più alta produzione agrumicola, che produce occupazione, nelle zone di produzione, per un numero assai elevato di agricoltori, braccianti, commercianti e altri lavoratori dell'indotto. Dopo aver ricordato che nei primi nove mesi del 1999 l'Italia ha visto ridotto il proprio volume di esportazioni di agrumi del 42 per cento rispetto all'anno precedente ed ha visto invece aumentare del 21 per cento (sempre rispetto all'anno precedente) il volume di importazioni di arance, segnala che la bilancia dei pagamenti ha così conosciuto un

saldo negativo di meno 126 miliardi (a fronte dei meno 33 miliardi registrati nell'anno precedente).

Osserva quindi che, a fronte degli impegni formalmente assunti, il Governo italiano si è limitato a prevedere l'acquisto di 23 mila tonnellate di arance (al prezzo di 350 lire più il costo di trasporto), ammontare sicuramente inadeguato a fronte della produzione reale e anche delle 180 mila tonnellate importate in Sicilia dai Paesi del Mediterraneo. Le iniziative assunte dal Governo – prosegue il senatore Cusimano – non sono altro che dei «pannicelli caldi» che non possono in alcun modo risolvere la grave crisi in atto, laddove occorre anche tenere conto che – così come denunciato anche a livello europeo dall'onorevole Musumeci (Presidente della Provincia di Catania) – si è riscontrato che le arance importate dalla Spagna subiscono lavorazioni con effetti tossici. Nel rilevare come, nelle linee programmatiche esposte nel corso dell'audizione, siano contenute proposte, che occorrerà però valutare sul campo, il senatore Cusimano ricorda di essere primo firmatario di un disegno di legge (A.S. 4574) volto a prevedere provvedimenti urgenti per il comparto agrumicolo ed in particolare un meccanismo di aiuti per ettaro – così come richiesto e concordato con le organizzazioni professionali di settore e gli esponenti degli enti locali dei comuni interessati – che solo potrà offrire una soluzione per la grave crisi in atto. Si chiede infine quali ulteriori e tempestive iniziative il Governo vorrà assumere in relazione alla crisi determinata dalla importazione in Europa e in Italia di volumi così ingenti di agrumi (cosa ancor più grave se si ricorda che sono state riscontrate sostanze tossiche in tali prodotti).

Il senatore Cusimano prende quindi la parola in merito alla richiesta, comunicata alla Commissione nella seduta di ieri, del ministro Pecoraro Scanio, di sospendere l'esame di nomine di Presidenti di enti sottoposti alla vigilanza del Mipaf, e in particolare di quella, già iscritta all'ordine del giorno della Commissione, riguardante la nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, proposta dal precedente Ministro e deliberata preliminarmente dal Consiglio dei ministri. A tale riguardo, ribadisce la sua deplorazione per la «scorrettezza» commessa dal Ministro nei riguardi della Commissione e per un atto di «rottura» di una prassi continuamente e sempre rispettata in passato, anche in presenza di Governi di opposto colore. Invita pertanto il Ministro delle politiche agricole a riconsiderare, alla luce di tali rilievi, la sua posizione.

Il ministro PECORARO SCANIO, prendendo brevemente la parola su tale ultima questione, si rammarica che tale comunicazione sia pervenuta quando la Commissione aveva già iscritto all'ordine del giorno tale questione e, nel precisare di avere voluto revocare in linea generale tutte le nomine di sua competenza per un necessario approfondimento, dichiara di avere comunque ritenuto più corretto, proprio nei confronti della Commissione, evitare che questa si esprimesse comunque in relazione ad una questione che era in corso di riesame.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha ulteriormente rilevato che non si era mai verificato un caso del genere, tanto più in quanto vi era stata la preliminare deliberazione da parte del Consiglio dei ministri e che ciò configura un ben strano modo di governare, ha nuovamente la parola il ministro PECORARO SCANIO, il quale fa osservare che la posizione da lui assunta si inquadra in un corretto funzionamento di quello «*spoils system*», cui tutti a parole si richiamano.

In seguito ad una ulteriore richiesta di chiarimenti da parte del presidente SCIVOLETTO (che chiede se proseguiranno il loro *iter* comunque le proposte sulle quali si sono già espresse le Commissioni parlamentari), e dopo un breve intervento del senatore ROBOL (che domanda quali siano le procedure di nomina per le quali l'*iter* sia stato già completato), ha ancora la parola il ministro PECORARO SCANIO il quale precisa che proseguiranno nell'*iter* le proposte che non presentano «problemi».

Il presidente SCIVOLETTO, tenuto altresì conto che l'audizione difficilmente potrà concludersi nell'odierna seduta, chiede al Ministro di acquisire, per il prosieguo dell'audizione (da concordare), un quadro panoramico completo della situazione relativa alle procedure di nomina.

Ha quindi la parola il senatore BUCCI il quale, ricordata la rilevanza per il settore primario del varo tempestivo delle disposizioni relative alla cosiddetta «legge di orientamento in agricoltura», osserva che nella sua esposizione preliminare il Ministro ha fatto riferimento ad una pluralità, assai complessa ed articolata, di obiettivi, che vanno dall'armonizzazione dei costi di produzione, all'agricoltura di qualità, all'etichettatura, all'innovazione ed anche al risparmio energetico, obiettivi che sembrano configurare quasi un «programma di legislatura» senza tenere conto della reale congiuntura politica in cui si colloca l'azione dell'Esecutivo. A livello personale ritiene che sarebbe stata preferibile l'enucleazione di due o tre obiettivi dell'azione di governo (individuati fra quelli più richiesti dal mondo produttivo) da portare a conclusione sul piano legislativo, evitando il rischio di enunciazioni troppo generiche.

Soffermandosi quindi sul problema degli Organismi geneticamente modificati, sottolinea che da contatti avuti con i responsabili di alcuni laboratori di ricerca del Ministero, ha appreso che sono stati sospesi i finanziamenti a tutti i progetti di ricerca di produzioni transgeniche, fatto di per se sorprendente e pericoloso. Nel ricordare che recentemente un noto studioso del *Massachusetts Institute of Technology* di Boston, in una sua opera dedicata alla costruzione della ricchezza, ha individuato proprio nel settore della ricerca sugli organismi geneticamente modificati e delle biotecnologie un comparto in grado di generare enormi prospettive di sviluppo, superiori anche a quelle previste per il settore dell'informazione, il senatore Bucci richiama lo stesso monito del Presidente Ciampi che ha recentemente ribadito che senza ricerca non c'è sviluppo, e segnala i gravi rischi che possono derivare da una «fuga» di ricercatori all'estero, se non

si sostengono con adeguati finanziamenti piani di ricerca avanzata. Dopo avere ricordato le gravissime conseguenze determinatesi, dopo l'esito del *referendum* sul nucleare, per tale settore che di fatto è stato smantellato, ritiene che possano essere accettabili anche le richieste avanzate in materia di etichettatura e persino quelle sul non utilizzo e la distruzione di raccolti ottenuti con tali innovative tecnologie, ma ribadisce che occorre fornire al mondo della ricerca un quadro programmatico di riferimento. Il Ministro si sta perciò assumendo, a suo avviso, delle grosse responsabilità, che avranno degli effetti sugli anni futuri, anche in quanto occorre tenere presente il rischio che l'Italia possa non essere più sufficientemente concorrenziale sul piano scientifico. Quanto poi all'agricoltura biologica, pur convenendo sull'obiettivo di favorire l'identificazione delle produzioni nazionali come produzioni biologiche ancorate al territorio, ritiene peraltro che occorra tenere conto che l'agricoltura biologica assorbe circa il 7 per cento dei consumi e quindi – ove non sia in grado di realizzare una effettiva e più efficace penetrazione commerciale – rimarrà appannaggio di consumi di tipo elitario. Richiama infine le conclusioni cui è pervenuta la 9^a Commissione, a seguito del sopralluogo conoscitivo effettuato in Sardegna (nella provincia di Sassari), ricordando che in tale occasione la Delegazione ha potuto prendere atto della gravità del problema sia dell'approvvigionamento idrico sia della inadeguatezza del settore infrastrutturale, questioni queste tali da richiedere una seria ed adeguata pianificazione degli interventi.

Ha quindi la parola il senatore MURINEDDU il quale osserva che le considerazioni svolte dal senatore Bucci toccano sicuramente un «nervo scoperto» relativo alle gravi carenze di approvvigionamento idrico della regione che si sommano ai problemi posti dalla cosiddetta insularità, che incide in termini di più alti costi del denaro, dell'energia e di trasporto.

Nel rilevare che l'ampia ed esaustiva esposizione del Ministro è pienamente condivisibile, anche in quanto prevede una piena assunzione di impegni per seri obiettivi di politica agraria, precisa che si limiterà ad affrontare alcune questioni relative a tematiche particolari ma di grande rilievo: ribadisce infatti l'esigenza di favorire il ricambio generazionale in agricoltura (problema particolarmente urgente e sentito nelle regioni meridionali), come pure di risolvere il problema della proprietà fondiaria.

Richiama quindi l'attenzione del Ministro sull'esigenza di un impegno per una ripresa dell'esame dell'A.S. 3522 (relativo alla tutela dei territori con produzioni DOP), bloccato in seguito all'orientamento assunto sui profili di competenza dalla 1^a Commissione. Segnala inoltre all'attenzione un grave problema attinente alla sicurezza alimentare – su cui ha presentato una specifica interrogazione – relativa alla individuazione, in Sardegna, di tre casi di encefalopatia spongiforme bovina, quindi con un'incidenza assai superiore alle medie previste, e che può avere ripercussioni anche tenuto conto dei flussi turistici in atto. Quanto poi agli OGM, esprime la preoccupazione che si possano introdurre delle modifiche «sur-

rettizie», tanto più in quanto sussiste una contraddizione tra l'incoraggiare le produzioni DOP e IGP e l'immettere sul mercato prodotti senza qualità. Fa infine riferimento al problema, particolarmente sentito in Sardegna, dei parchi, su cui a livello regionale è in corso una accesa polemica, osservando che occorre invece affrontare tale tematica nell'ottica di prevedere forme di occupazione alternativa per le zone interessate, anche attraverso un intervento concertato dei Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole. Quanto poi ai problemi della forestazione, se è palese la situazione in cui versa la regione Sardegna, richiama l'esigenza di un intervento in ambito comunitario, anche perché, per la Sardegna, il problema della forestazione investe un settore, quale quello del sughero, che presenta un forte ed importante indotto. Conclusivamente, richiama il problema posto dai gravi ritardi nel pagamento dei premi, da parte dell'AIMA, ai produttori agricoli.

Interviene il senatore BIANCO che, dopo aver dichiarato di condividere molte delle considerazioni svolte nel dibattito e ribadita l'estrema ampiezza e genericità del programma presentato dal Ministro, si sofferma in particolare sul problema delle quote latte e sulla comunicazione dei dati necessari ai sensi dell'articolo 4-ter della legge n. 118, del 1999, per le compensazioni. Rileva infatti come sulla stampa siano circolati nei giorni scorsi dei dati tendenziali, mentre tali dati non risultano ancora trasmessi, come richiesto espressamente dalla legge, alle competenti Commissioni parlamentari. Chiede inoltre se i dati pubblicati siano stati modificati dall'Amministrazione e come potrà il Ministro modificare i dati già trasmessi a Bruxelles, il che potrà implicare l'erogazione di pesanti sanzioni monetarie; ritiene che occorra poi tenere conto della circostanza di quali siano i moduli sottoscritti dagli acquirenti; segnala infine l'opportunità che le compensazioni avvengano sulla base dei dati già trasmessi e diffusi.

Per quanto concerne poi la questione dei prodotti esenti da OGM, rileva la necessità che le produzioni vengano poste al di fuori dei previsti limiti di contingentamento. Ricorda infine l'esigenza di affrontare tempestivamente i problemi posti dalla crisi causata dall'influenza aviaria.

In relazione poi ai problemi del settore vitivinicolo, chiede infine al Ministro quali interventi il Dicastero intenda adottare riguardo alle multe (pari a circa 40 miliardi di lire) inflitte ai produttori e anche alle cantine sociali del Veneto, che, prima del 1994, non sono state in condizione di accedere direttamente alla distillazione obbligatoria (ricorrendo a prassi quali la cessione d'obbligo di considerevoli quantità di vino). Osserva inoltre che la legge n. 460 del 1987 che prevede sanzioni per il vino non distillato obbligatoriamente risulta essere il frutto di una iniziativa non legata da alcun obbligo di ordine comunitario, non essendo previste sanzioni in tali ipotesi. Propone pertanto al Ministro che tale questione possa concludersi con la revoca delle ingiunzioni già poste a carico delle cantine sociali.

In conclusione ricorda di aver presentato una interrogazione, cui ancora non è stata data risposta, con la quale chiede l'annullamento di una

delibera, emanata nel 1999, dalla Autorità di bacino del fiume Piave, con la quale si decretò la riduzione della portata massima; tale provvedimento risulta essere gravemente lesivo per i consorzi di bonifica, oltre che causa di rilevanti danni per l'agricoltura e l'ambiente: chiede pertanto al Ministro di bloccare gli effetti di tale delibera.

Il presidente SCIVOLETTO precisa di avere tempestivamente trasmesso la richiesta avanzata dal senatore Bianco al ministro Pecoraro Scanio per la trasmissione dei dati richiesti.

Prende quindi la parola il senatore SARACCO, il quale esprime apprezzamento per la descrizione e la valutazione effettuata dei problemi dell'agricoltura, oltre che per la serie di iniziative e di impegni delineati nel programma e nell'esposizione svolta dal Ministro.

Ritiene utile soffermarsi su alcune iniziative che reputa prioritario realizzare in questo scorcio di legislatura: ricorda in tal senso l'esigenza di assicurare tutela ai prodotti mediterranei e al *made in Italy* e la necessità che i prodotti stessi risultino collegati con l'origine territoriale. Esprime la necessità di favorire produzioni compatibili sotto il profilo eco-ambientale soprattutto per quanto riguarda il minor impiego di energia.

Reputa inoltre essenziale proseguire nel programma di modernizzazione del settore agricolo e nello sviluppo degli strumenti fiscali per la competitività dell'impresa agricola. Infine sollecita un monitoraggio e un impegno sui disegni di legge ancora *in itinere*, a partire dai provvedimenti relativi alla «flavescenza dorata», di cui la Commissione ha terminato l'esame in sede referente, nella seduta di ieri, come pure invita ad affrontare con tempestività sia il problema della depenalizzazione dei reati nel comparto vitivinicolo (eliminando le attuali incongruità fra i reati sanzionati), sia la questione relativa ai diritti di reimpianto per i vigneti.

Ha quindi la parola il ministro PECORARO SCANIO il quale, dopo aver assicurato al senatore Murineddu di avere già interessato lo stesso Presidente del Senato in relazione all'*iter* dell'A.S. 3522 (sulla tutela dei territori con produzioni DOP), precisa in relazione alla questione delle quote latte richiamata dal senatore Bianco, che i dati disponibili necessitano ancora di ulteriori completamenti da parte delle regioni. Assicura comunque che trasmetterà tempestivamente tutti i dati allo stato disponibili, così come elaborati dall'AIMA (su cui quindi grava la responsabilità delle elaborazioni effettuate).

In seguito ad una richiesta del senatore PIATTI di poter acquisire anche il dispositivo della sentenza recentemente emessa dal TAR del Lazio sulla questione delle quote latte (segnalando altresì l'esigenza di congiungere all'*iter* del disegno di legge n. 4510 sull'influenza aviaria anche il provvedimento di iniziativa governativa in elaborazione), il ministro PECORARO SCANIO assicura disponibilità in tal senso, precisando inoltre

– in relazione ai problemi dell'influenza aviaria – che il provvedimento in corso di elaborazione da parte del Governo sarà presentato come disegno di legge ordinario, su cui ancora si deve pronunciare la Conferenza Stato-regioni: precisa comunque al riguardo di ritenere importante che il Parlamento proceda comunque nell'*iter* di esame del disegno di legge di iniziativa parlamentare, in corso di discussione presso la Commissione agricoltura del Senato.

Il presidente SCIVOLETTO, preso atto che risultano iscritti a parlare numerosi senatori e tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, informa la Commissione che il ministro Pecoraro Scanio ha assicurato la sua disponibilità ad intervenire nella seduta da programmare per martedì prossimo (presumibilmente alle ore 14,30).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 1° giugno 2000, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

319^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero De Piccoli e Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(2093) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la disciplina sul franchising*

(3361) CAPONI. – *Disciplina generale del contratto di franchising*

(3666) GAMBINI. – *Disciplina del franchising*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 24 maggio.

Si apre la discussione generale sulla relazione svolta dal senatore Asciutti sul testo unificato proposto dal comitato ristretto.

Il senatore GAMBINI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal comitato ristretto. Ritiene opportuno svolgere una ulteriore riflessione sul testo unificato proposto al fine di specificare talune disposizioni alla luce di quanto previsto dal regolamento europeo approvato a dicembre dello scorso anno. Sottolinea come il contenuto di tale normativa abbia un carattere notevolmente innovativo e come possa quindi essere indispensabile precisarne alcuni aspetti attuativi.

Auspica, inoltre, l'istituzione di un registro, presso le Camere di commercio, delle imprese affilianti, con l'indicazione dei principali dati concernenti la loro attività, allo scopo di determinare idonee garanzie per gli affiliati. Si chiede, infine, se non sia il caso di prevedere lo svolgimento di più esperienze pilota prima della sottoscrizione dei contratti,

una delle quali dovrebbe già essere svolta con le caratteristiche del *franchising*.

Il presidente CAPONI condivide la scelta di realizzare una normativa di carattere generale in grado di essere attuata con riferimento alle diverse esperienze di *franchising*, con l'obiettivo di realizzare le condizioni di una più ampia diffusione delle occasioni di lavoro specie a vantaggio delle giovani generazioni. È dell'avviso, tuttavia, che, su alcuni elementi del contratto, sia opportuno pervenire ad una maggiore specificazione delle norme e si riserva di presentare emendamenti in tal senso.

Il senatore TRAVAGLIA dichiara di condividere l'impostazione cui si richiama il testo predisposto dal comitato ristretto. Il carattere generale della normativa proposta è in grado, infatti, di non determinare costrizioni nel comportamento dei soggetti interessati, favorendo, quindi, gli elementi di innovatività.

Il senatore PONTONE esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal comitato ristretto ed auspica che esso non sia rimesso in discussione, nelle sue linee fondamentali, nella fase emendativa.

Replica agli intervenuti il relatore ASCIUTTI, precisando di non avere obiezioni sulla ipotesi di richiamare nel testo, precisandole, talune disposizioni contenute nel regolamento europeo. Esprime perplessità sulla proposta di prevedere attività pilota da realizzare già secondo le modalità del *franchising*, mentre dichiara di concordare sulla istituzione di un registro delle imprese affilianti.

Il sottosegretario PASSIGLI ritiene che nel testo si potrebbe anche prevedere il ricorso a procedure arbitrali per eventuali contenziosi e che dovrebbero essere regolamentate, rinviando all'accordo fra le parti, le eventuali campagne di saldi e liquidazioni. Tali campagne, infatti, se avviate in modo generalizzato, potrebbero avere effetti sui contratti di *franchising*.

Il presidente CAPONI propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti sul testo unificato per giovedì 8 giugno alle ore 12.

Conviene la Commissione e il seguito della discussione viene rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/10/CE concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari» (n. 663)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526: esame e rinvio)

Il relatore MACONI illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, precisando che con esso viene data attuazione alla direttiva comunitaria 1999/10/CE. L'articolo 1 del testo proposto è finalizzato a prevedere due nuovi casi di non applicazione dell'obbligo di precisare la quantità minima o massima di utilizzazione di taluni ingredienti posti in rilievo dall'etichettatura, mentre l'articolo 2 introduce un'ulteriore precisazione da riportare nella indicazione del termine minimo di conservazione dei prodotti.

Propone di esprimere parere favorevole sullo schema proposto, in considerazione della esigenza di rispettare la normativa europea e al fine di assicurare maggiore chiarezza e trasparenza a vantaggio dei consumatori.

Il presidente CAPONI, nel concordare con le valutazioni formulate dal relatore, esprime l'esigenza di una più puntuale presenza dei rappresentanti del Governo nelle diverse fasi di attività della Commissione.

Si associa il senatore SELLA DI MONTELUCE, il quale sottolinea come il Governo dovrebbe seguire con più attenzione l'esame di provvedimenti di rilevante interesse.

Il senatore TURINI, dopo aver aderito alla sollecitazione formulata dal Presidente, dichiara il proprio consenso nei confronti di provvedimenti volti a perseguire una maggiore tutela dei consumatori.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

456^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(106) DANIELE GALDI ed altri. – *Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) GRECO ed altri. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(3129) BONATESTA ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva di lavoratori sordomuti*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 24 maggio 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che in una precedente seduta il relatore, senatore Zanoletti, aveva manifestato l'intenzione di illustrare le linee generali di una ipotesi di nuova formulazione del disegno di legge n. 1859, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base.

Il senatore ZANOLETTI, dopo aver riepilogato brevemente il contenuto dei singoli disegni di legge all'esame congiunto, ricorda che quando il disegno di legge n. 1859 venne scelto dalla Commissione come testo base, in ragione della sua maggiore ampiezza, si pose il problema di per-

venire alla formulazione di un articolato che tenesse ben presenti i problemi attinenti alla copertura finanziaria. A questo proposito, egli convenne sulla necessità di ridimensionare il testo originario, in funzione della riduzione degli oneri connessi, ma al tempo stesso ritiene che la soppressione di qualsiasi disposizione di spesa comporterebbe un eccessivo impoverimento della normativa all'esame. Propone pertanto di intraprendere una via intermedia, per pervenire alla formulazione di un testo che faccia salvi i contenuti essenziali del disegno di legge n. 1859, tenendo al tempo stesso presente il problema della compatibilità delle diverse norme sotto il profilo finanziario.

Recependo il contenuto del disegno di legge n. 106 e dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1859, si potrebbe in primo luogo provvedere alla sostituzione in tutto il sistema normativo italiano del termine «sordomuto» con il termine «sordo preverbale». Con un secondo articolo, potrebbe poi essere istituito il registro degli interpreti del linguaggio dei segni e dei sistemi comunicativi ad esso affini, demandando ad un successivo atto regolamentare la definizione dei criteri e delle modalità di costituzione e tenuta del registro medesimo, nonché delle modalità di iscrizione. Un punto specifico del provvedimento dovrebbe poi riguardare la materia previdenziale, recependo, per questo aspetto, quanto previsto da tutti i disegni di legge in titolo, con l'eccezione del disegno di legge n. 106, relativamente all'attribuzione del beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio ai lavoratori minorati dell'udito, considerando particolarmente usurante l'attività da questi svolta.

Un ulteriore aspetto del provvedimento dovrebbe essere costituito dall'obbligo posto a carico di alcune amministrazioni pubbliche di collegare con apparecchi dotati di dispositivo telefonico per sordomuti (D.T.S.) i propri numeri verdi e i numeri di pronto intervento, prevedendo altresì che tali apparecchi vengano acquisiti dai soggetti pubblici e privati erogatori, a diverso titolo, di pubblici servizi. In particolare, si dovrebbe prevedere per le aziende erogatrici di gas, acqua ed energia elettrica, nonché per le società che gestiscono i servizi di telefonia fissa, un meccanismo compensativo delle spese sostenute per l'installazione dei suddetti apparecchi, basato sul sistema del credito di imposta. Ulteriori benefici potrebbero essere poi previsti a favore dei soggetti disabili, per quanto attiene alla riduzione dei costi dell'utenza telefonica domestica e dei canoni di abbonamento telefonico e radiotelevisivo.

In ulteriori e successivi articoli, il disegno di legge, nella sua nuova formulazione dovrebbe inoltre prevedere l'obbligo per le società concessionarie del servizio telefonico pubblico di assicurare entro un termine massimo di 24 ore il ripristino in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche collegati con sistemi D.T.S.; gli stessi apparecchi D.T.S. dovrebbero poi essere segnalati, con appositi simboli, negli elenchi degli abbonati predisposti dalle società che gestiscono i servizi di telefonia fissa; infine, il Ministro dei trasporti e della navigazione dovrebbe assicurare l'aggiornamento periodico dei sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, metropolitane e navali.

Il PRESIDENTE propone che le linee generali testé illustrate dal senatore Zanoletti siano oggetto di discussione da parte della Commissione, e sottolinea in particolare l'esigenza di approfondire i profili finanziari del provvedimento. All'esito del dibattito, il relatore potrà valutare la possibilità di presentare un testo, che tenga conto delle osservazioni emerse.

Conviene con la proposta del Presidente il relatore ZANOLETTI.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4413) LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 maggio 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti. Avverte che si procederà pertanto alle votazioni, dopo aver acquisito il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti medesimi.

Il senatore MONTAGNINO raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.1., da lui presentato, soppressivo dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge in titolo. Conseguentemente, esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati osservando che il disegno di legge n. 4413 che, a detta dei proponenti, intende rimuovere alcuni vincoli alle attività di collocamento privato, in realtà, a suo parere, è inteso ad eliminare garanzie essenziali, poste a tutela dei lavoratori, ed a destrutturare l'intero sistema normativo delineato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997. Ciò non toglie, ovviamente, l'esigenza di pervenire ad una semplificazione normativa idonea ad incentivare il ricorso al collocamento privato come strumento per promuovere l'occupazione, ma questo fine deve essere perseguito salvaguardando un sistema di garanzie la cui assenza potrebbe dare luogo ad abusi e prevaricazioni ai danni dei lavoratori.

Il sottosegretario GUERRINI concorda con i pareri espressi dal relatore.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore LAURO si dichiara fortemente perplesso sulla proposta di respingere il disegno di legge in esame poiché, con l'approvazione di un emendamento interamente soppressivo, si perde ogni possibilità di migliorare il decreto legislativo n. 469 del 1997, e di entrare nel merito dei problemi del collocamento pri-

vato, come si proponevano di fare molti degli emendamenti presentati. Prende atto pertanto che il Governo e la maggioranza che lo sostiene non dispongono di una proposta organica per migliorare la legislazione vigente sul tema, malgrado lo stesso Ministro del lavoro abbia riconosciuto che solo una maggiore flessibilità può portare ad effettivi e consistenti incrementi dell'occupazione. Dichiaro quindi il voto contrario della sua parte politica all'emendamento 1.1.

Il senatore DUVA, nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 1.1, rileva che l'impostazione del senatore Lauro non è condivisibile, in quanto lo sforzo di introdurre elementi di flessibilità nei mercati ha caratterizzato l'azione di governo di questi ultimi anni. Con riferimento poi al mercato del lavoro, a tale finalità è stata data attuazione con le norme sul part-time e sul lavoro interinale, nonché con la riforma del collocamento, questione che si è intrecciata con quella più generale del trasferimento di funzioni alle regioni: in generale, si può affermare che le innovazioni normative introdotte dai governi espressi dalla attuale maggioranza hanno dato un significativo impulso all'occupazione, come dimostrano chiaramente i dati statistici più recenti. D'altra parte, come è stato rilevato da autorevoli operatori istituzionali, l'introduzione di ulteriori elementi di flessibilità nei mercati è un processo complesso e graduale che richiederà ulteriori innovazioni normative. Per queste ragioni, anche se i presupposti del provvedimento all'esame possono essere meritevole di considerazione, non sono però condivisibili gli strumenti proposti per conseguire maggiore flessibilità, poiché travolgono diritti e garanzie. Il voto favorevole all'emendamento soppressivo non va quindi inteso come voto contrario all'esigenza della flessibilizzazione del sistema economico, che è invece auspicabile.

Il senatore MULAS osserva che nonostante le previsioni ottimistiche sulla crescita del PIL nei prossimi anni, i dati sull'occupazione non sono affatto confortanti, specialmente in alcune regioni, e segnalano il grave e persistente ritardo dell'Italia rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. I motivi di questa realtà sono stati esaminati in varie sedi e ampiamente dibattuti: in particolare, va ricordata la sfiducia degli investitori stranieri verso chi oggi governa l'Italia, sfiducia che provoca un dirottamento dei flussi finanziari verso altri paesi, non soltanto del terzo mondo, che offrono maggiori garanzie di carattere politico ed economico. L'elevato costo del lavoro, la scarsa flessibilità, sia in ingresso sia in uscita, la difficoltà dell'Italia a integrarsi nei processi di globalizzazione dell'economia, sono altrettanti fattori che disincentivano la creazione di nuova occupazione: ad essi si aggiunge la difficoltà nell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Un tentativo di intervenire su questo ultimo profilo è stato compiuto con il disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Lauro, al quale però la maggioranza oppone un rifiuto pregiudiziale, senza prendere in considerazione la possibilità di aprire un confronto su questo specifico aspetto, accogliendo la disponibilità più volte

manifestata dall'opposizione a dialogare senza pregiudiziali sui temi dello sviluppo e dell'occupazione. Questo atteggiamento di chiusura non favorisce certamente l'adozione di norme in grado di incidere sulla realtà della disoccupazione, ed è preoccupante che la maggioranza insista nel proporre e discutere provvedimenti marginali e privi di effetti per quel che riguarda la creazione di nuovi posti di lavoro. Per tali motivi egli voterà contro l'emendamento 1.1.

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, dopo che il Presidente ha verificato la sussistenza del numero legale, viene posto ai voti ed accolto l'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 4413.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1, risultano preclusi tutti gli altri emendamenti. Di conseguenza, pone ai voti la proposta di conferire al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso contrario al disegno di legge n. 4413.

La Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso contrario al disegno di legge n. 4413.

(4182) PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti

(4458) VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni

(4382) MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende

(4586) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il relatore DUVA, il quale osserva preliminarmente che il tema della democrazia economica, oggetto dei provvedimenti in titolo, è venuto via via assumendo un rilievo crescente e, anche in Italia, anima un dibattito assai vivace, che mette in luce punti di vista assai differenti nel mondo politico e sindacale. In particolare, approfondendo tale problematica, da parte di autorevoli studiosi ed esperti sono state poste in rilievo questioni di carattere generale, attinenti alla ridefinizione dei tradizionali assetti proprietari, non soltanto a livello di impresa, nonché al diverso rapporto che si è venuto a delineare tra la proprietà e la libertà, intesa quest'ultima come diritto fondamentale della persona che si manifesta anche nella sfera della partecipazione all'organizzazione ed allo sviluppo della vita economica.

In questo senso, la tutela definita dalla Carta costituzionale, in particolare agli articoli 46 e 47, esprime un'intuizione anticipatrice di alto valore alla quale tuttavia non hanno fatto riscontro – tanto nel concreto svol-

gimento delle relazioni industriali quanto nelle scelte normative – comportamenti conseguenti. Gli studiosi concordano nell'affermare che, in questo caso, fra l'Italia e gli altri paesi europei si è creato un divario forte che i disegni di legge oggi all'esame congiunto hanno l'ambizione di colmare almeno per l'aspetto specifico dell'azionariato dei dipendenti.

Un simile obiettivo appare fondato e utile qualora si guardi alla condizione degli altri principali paesi europei, anche limitatamente agli anni più recenti.

Può essere opportuno assumere – come punto di riferimento – la raccomandazione n. 443, adottata nel luglio del 1992 del Consiglio della Comunità Europea e che consiste sostanzialmente in una relazione sulla promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati d'impresa negli Stati membri; da tale documento emerge una grande varietà di risposte a questo problema nei diversi paesi europei, compresa l'attribuzione di gratifiche in contanti, i regimi volti a interessare i lavoratori agli utili differiti o basati sulla distribuzione di azioni o ancora di diverse forme di azionariato dei lavoratori subordinati.

Anche se la gamma delle risposte è ampia, emerge tuttavia un'impostazione unitaria, dato che la Commissione europea considera comunque opportuna la diffusione di formule di partecipazione finanziaria negli ordinamenti dei diversi Stati membri, indipendentemente dal perseguimento di forme di armonizzazione fra gli ordinamenti stessi, considerate evidentemente in materia non attuali.

La conclusione della raccomandazione – basata su una ricerca preliminare nota come «Rapporto Pepper» (*Promotion of Employees Participation in Profits and Enterprises Results*) – è quindi precisa e rivolta a invitare gli Stati membri a riconoscere i vantaggi potenziali presentati da un maggiore ricorso ad un'ampia varietà di formule di partecipazione dei lavoratori.

Questa affermazione può essere considerata un punto di svolta: sino ad allora infatti l'attenzione maggiore era stata rivolta, in Europa, a stimolare la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese, secondo un'impostazione volta a tenere soprattutto conto degli effetti sociali più immediati e diffusi conseguibili attraverso quest'ultima scelta.

Ma negli anni '90 si tende invece a porre attenzione agli effetti positivi che sulla struttura finanziaria delle imprese e sulla loro efficacia gestionale può produrre una maggiore partecipazione al capitale da parte dei lavoratori. A tale conclusione è giunta un'analisi più recente svolta nel 1997 dall'Unione europea per valutare gli effetti concreti conseguiti dalla raccomandazione rivolta cinque anni prima agli Stati membri: in essa si ribadisce con vigore l'opportunità della promozione dell'azionariato delle imprese fra i lavoratori.

A questi indirizzi comunitari molti paesi hanno dato un seguito concreto.

Ciò è avvenuto non solo in quelle realtà, come il Regno Unito, dove gli indirizzi di politica economica e l'impulso alla privatizzazione favorivano questa evoluzione, ma anche in contesti assai diversi quali la Grecia,

l'Irlanda, la Spagna e la Francia. Quest'ultimo paese, grazie ad alcune iniziative legislative prese nel 1993 e 1994, ha anzi assunto un ruolo di avanguardia nel dare impulso alla partecipazione dei dipendenti-azionisti alla gestione dell'azienda: è stato recentemente istituito un apposito organismo, il Consiglio Superiore della Partecipazione, il che dà la dimensione dell'importanza che il tema della partecipazione finanziaria dei lavoratori ha assunto per la Francia, ribadita anche nelle relazioni annuali che il Consiglio produce per il Primo Ministro e per il Parlamento. Da questi documenti si può misurare la strada compiuta in Francia nel diffondere la partecipazione dei dipendenti alle azioni delle imprese presso le quali lavorano, con il fine di realizzare due obiettivi: il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese stesse e la estensione delle forme di previdenza integrativa.

Si tratta di una tendenza che l'anno scorso ha portato ad una scelta significativa: la nascita alla Borsa di Parigi di un indice borsistico riferito alle circa trenta aziende quotate il cui capitale risulta per almeno il 3 per cento in mano al 25 per cento dei dipendenti.

È su questo sfondo che si colloca il dichiarato proposito del Governo Jospin di varare un progetto di legge organico sulla materia e di sciogliere nodi delicati quali quelli delle imposizioni fiscali sulle *stock option* e dei nessi tra azionariato dei dipendenti e riforma previdenziale.

Sono obiettivi, prosegue il relatore, che hanno un forte carattere di attualità anche in Italia, dove, sotto questo profilo, il bilancio di ciò che è stato compiuto è assai più scarso. Recenti ed accurate indagini dimostrano che, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, il fenomeno ha assunto in Italia una certa rilevanza, prevalentemente legata ai processi di privatizzazione delle imprese pubbliche.

Nel settore industriale un'esperienza che può essere considerata pilota è quella dell'offerta Fiat del 1993.

Poi vi sono altri casi, spesso collegati a fasi di ricapitalizzazione aziendale - come l'offerta di azioni ai dipendenti Seleo del 1994 - o a rinnovi contrattuali, in cui la questione viene affrontata con dichiarati intenti sperimentali.

In questo senso esemplare è la vicenda della Brembo, un'azienda metalmeccanica, che ha riservato ai suoi dipendenti 500.000 azioni, pari a circa l'1,4 per cento dell'intero capitale sociale, rendendo fruibile, per il loro acquisto, un trentacinquesimo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di anzianità. Altre significative esperienze sono state realizzate nel settore dei trasporti, in particolare con gli accordi siglati dalle Ferrovie dello Stato nel 1994 e nel 1995 e dalle compagnie aeree Alitalia, nel 1996 e nel 1998, e Meridiana nel 1997. Va ricordato infine che anche l'Ente Poste ha siglato un protocollo d'intesa che, in vista della trasformazione in società per azioni, ha previsto che i dipendenti possano detenere quote del capitale azionario non inferiori al 5 per cento.

Vanno infine ricordate le esperienze di partecipazione azionaria dei dipendenti compiute nell'ambito dei processi di privatizzazione delle imprese pubbliche, in particolare per quanto riguarda i casi del Credito Ita-

liano, della Banca Commerciale e dell'ENI, con il ricorso a meccanismi di offerta pubblica di vendita di azioni di risparmio riservate ai dipendenti a condizioni di particolare favore.

Si tratta peraltro di operazioni compiute nel quadro di una cornice normativa sostanzialmente statica e che forse non ha consentito che in Italia, a differenza di altri paesi, le privatizzazioni costituissero un'occasione per elevare in maniera significativa il complessivo livello della proprietà azionaria fra i lavoratori, con l'eccezione di qualche caso ancora isolato, come quello, recente, della privatizzazione della Telecom.

La dimensione ancora fortemente limitata del fenomeno dell'azionariato dei lavoratori deve essere fatta risalire a due motivi di fondo: da un lato, una ancora marcata resistenza delle imprese verso l'evoluzione nel senso di assetti proprietari imperniati sulla titolarità di quote significative di capitale sociale in capo ai lavoratori; dall'altra un atteggiamento speculare di diffusa diffidenza del movimento sindacale nei confronti dell'azionariato dei dipendenti.

I disegni di legge all'esame congiunto costituiscono un tentativo di fornire un'indicazione per rimuovere l'attuale stato di cose e colmare il divario che l'Italia presenta rispetto ad altri paesi.

Passando quindi ad esaminare nel merito i singoli provvedimenti, il relatore osserva che i disegni di legge n. 4382 e n. 4586 appaiono orientati ad affrontare il problema con propositi di più ampia portata, come già si desume dagli stessi titoli. In particolare, nel disegno di legge n. 4382 sono evidenziate forti accentuazioni ideologiche che, al di là di un richiamo formale all'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, risultano sostanzialmente anacronistiche e lontane dal contesto storico attuale e dal patrimonio di valori su cui si fonda lo Stato democratico.

Con ben diversa impostazione, ma con analoga ampiezza di prospettiva, il disegno di legge n. 4586 si propone di sopperire alla mancanza di strumenti giuridici adeguati per la gestione collettiva dell'azionariato dei dipendenti, affrontando però questioni che si intrecciano profondamente con la riforma del diritto societario, oggetto recentemente di un'ampia e sistematica considerazione, soprattutto per quanto attiene all'armonizzazione della legislazione nazionale con l'ordinamento comunitario in materia di società per azioni e a responsabilità limitata. Essendo in corso su questa materia un processo di rinnovamento normativo ormai impostato ma non ancora giunto a conclusione, occorre chiedersi se sia opportuno intervenire con un provvedimento specifico, che potrebbe risultare non pienamente allineato all'azione di riforma avviata con il recente varo, da parte del Governo, di un apposito disegno di legge delega.

Sembra preferibile, per quanto attiene al merito della materia oggetto della odierna discussione, puntare alla definizione di un intervento più circoscritto che potrebbe ottenere in tempi rapidi l'effetto di favorire l'azionariato dei dipendenti e la sua diffusione fra i lavoratori. Un provvedimento così impostato dovrebbe, secondo il relatore, prendere in considerazione interventi volti a definire meglio i connotati ed i diritti dell'azionista dipendente, distinguendo tale figura dal piccolo azionista, in quanto

titolare di interessi ed aspettative distinti, anche se non alternativi da quelli tutelati dalla rappresentanza sindacale in senso proprio; dovrebbero inoltre essere assicurati spazi aziendali di visibilità e di agibilità agli azionisti-dipendenti ed ai loro organismi associativi e, infine, dovrebbero essere individuate misure di semplificazione e di incentivazione tributaria, al fine di favorire la diffusione dell'azionariato tra i lavoratori. Indicazioni coerenti con le finalità sopra richiamate si trovano in tutti e quattro i provvedimenti all'esame congiunto e, in particolare nel disegno di legge n. 4182. Pertanto, dopo un adeguato approfondimento in discussione generale ed eventualmente dopo aver svolto audizioni informali delle organizzazioni interessate, la Commissione dovrà valutare se adottare un testo base ovvero se, come il relatore ritiene preferibile, pervenire alla formulazione di un testo unificato risultante dalla puntuale individuazione degli obiettivi che si intendono perseguire.

Anche se il dibattito sui disegni di legge in titolo si apre in una fase ormai molto avanzata della legislatura, tale circostanza può costituire non già un impedimento bensì una sollecitazione a definire per tempo una problematica di grande rilevanza quale quella della partecipazione azionaria dei lavoratori dipendenti. A tale proposito, va ricordato che in uno scritto del 1998, Massimo D'Antona aveva posto in rilievo come la partecipazione azionaria dei lavoratori ponesse in discussione schemi classici di governo dell'impresa e forme consolidate di rappresentanza degli interessi dei lavoratori. Si tratta quindi di un ambito significativo ed in buona parte inesplorato del vasto campo della democrazia economica che, anche nel ricordo di D'Antona, merita un impegno particolare di riflessione e di approfondimento.

Il PRESIDENTE, riprendendo le osservazioni da ultimo svolte dal relatore circa le modalità di prosecuzione dell'esame congiunto, propone di avviare nelle prossime sedute la discussione generale, dando contestualmente mandato al relatore di formulare una proposta per un eventuale ciclo di audizioni informali che, a suo avviso, dovrebbe interessare in primo luogo le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, compresa anche l'Associazione Bancaria Italiana.

Conviene il relatore DUVA, il quale precisa anche che sono costituite ed operanti alcune associazioni degli azionisti dipendenti, che potrebbero fornire utili elementi di informazione al dibattito.

Il senatore MULAS ritiene opportuno procedere all'audizione dei rappresentanti delle aziende che hanno già conseguito rilevanti esperienze in materia di azionariato dei propri dipendenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 1° giugno, alle ore 15, è stato integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3157-B, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, già approvato dal Senato e modificato, peraltro in modo molto limitato, dalla Camera dei deputati. Auspica pertanto che il provvedimento, oggetto di forti aspettative da parte delle amministrazioni pubbliche e delle cooperative sociali interessate, possa essere definitivamente approvato in tempi molto contenuti.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4413**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

IL RELATORE

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Sono considerate attività propedeutiche e quindi connesse a quella di mediazione: la gestione della banca dati, la ricerca e la selezione del personale, l'orientamento e la formazione dei candidati".».

1.2

LAURO, MULAS

Dopo la lettera a) del comma 1 inserire la seguente:

«a-...) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-... Le certificazioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 2 sono equivalenti a quelle dei soggetti pubblici aventi analoghe funzioni e compiti".».

1.3

LAURO, MULAS

Dopo la lettera a) del comma 1 inserire la seguente:

«a-...) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-... Le Province dovranno affidare in regime di convenzione, ai soggetti di cui al comma 2, insediati nel proprio territorio, una percentuale al 30 per cento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1".».

1.4

MULAS

Dopo la lettera a) del comma 1 inserire la seguente:

«a-....) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-... È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di affidare le attività di orientamento a favore dei disoccupati a soggetti diversi di quelli di cui al comma 2".».

1.5

LAURO, MULAS

Dopo la lettera a) del comma 1 inserire la seguente:

«a-....) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-... Viene istituito il Fondo per la promozione degli interventi finalizzati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro. I soggetti di cui al comma 2 saranno compensati con il 10 per cento della prima retribuzione lorda mensile di ogni disoccupato avviato, la quota predetta aumenterà al 20 per cento in caso di avviamento di disoccupati ultraquarantenni".».

1.6

MULAS

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.8

PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la lettera a) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

"disporre di operatori con competenza professionale di almeno un biennio nel campo della gestione, selezione e/o formazione del personale".».

1.9

PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.10

PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) alla lettera *b*) del comma 7 le parole: "della durata di almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "della durata di almeno due anni"».

1.7

PERUZZOTTI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

325^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il ministro della sanità Veronesi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico: «Giannina Gaslini» (n. 152)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA il quale da lettura del curriculum del Dottor Ugo Serra del quale viene proposta la conferma della carica di presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Giannina Gaslini di Genova.

La senatrice DANIELE GALDI preannuncia il voto favorevole dei Democratici di Sinistra.

Il senatore TOMASSINI si dichiara perplesso per il fatto che la procedura adottata per la nomina in oggetto, oltretutto proposta dal precedente Governo e non riesaminata dal nuovo, non consente alla Commissione un sufficiente approfondimento circa l'idoneità del Dottor Serra a ricoprire la carica di presidente dell'Istituto. Il Gruppo Forza Italia pertanto non parteciperà alla votazione.

Il senatore MONTELEONE annuncia l'astensione del gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore VALLETTA annuncia la propria astensione.

Il senatore DE ANNA, in dissenso dal gruppo Forza Italia, annuncia voto contrario in quanto ritiene che anche per le funzioni manageriali, come quella di presidente dell'Istituto Gaslini, debbano valere i limiti di età previsti per i dirigenti del ruolo sanitario. Pertanto non ritiene opportuno confermare nell'incarico un dirigente che ha raggiunto i 65 anni di età.

Il presidente CARELLA rileva che la decisione del Gruppo Forza Italia di non partecipare alla votazione fa venire meno il numero legale previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del Regolamento per l'adozione di deliberazione per le quali la Commissione non debba riferire all'Assemblea.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CARELLA avverte che da parte del senatore Tomassini è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte inoltre che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la richiesta e pertanto è adottata la suddetta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della sanità sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

Il presidente CARELLA, a nome di tutta la Commissione, rivolge al ministro Veronesi un saluto e un augurio di proficuo e positivo lavoro.

Il ministro VERONESI, nel ringraziare il presidente per le sue parole, manifesta la propria intenzione di avviare un dialogo costante e proficuo con la Commissione sanità del Senato, che ha dato prova in questi quattro anni di un impegno legislativo particolarmente produttivo.

Nell'illustrare gli indirizzi generali della politica del suo dicastero, egli fa presente di aver assunto l'impegno governativo nella convinzione di poter fornire un contributo allo sviluppo del sistema sanitario italiano partendo dalla propria specifica esperienza di operatore della sanità. In questo senso egli ha ritenuto di dover formulare dei progetti strategici diretti a favorire l'adattamento del sistema sanitario italiano ad una realtà che appare in continuo e rapidissimo mutamento sotto la spinta del progresso tecnico e scientifico; basti pensare ai progressi della genetica che dopo la decodificazione del genoma umano aprono la strada allo sviluppo

di una medicina predittiva, allo sviluppo della diagnostica per immagini digitalizzate, al costante progresso della trapiantologia, con tutti i problemi organizzativi ed etici che tale tecnica comporta.

Una prima evidente conseguenza di questo quadro tecnico scientifico in continua e rapida evoluzione è la configurazione di una medicina che, attraverso lo sviluppo della diagnosi precoce, sarà sempre più in grado di garantire da una parte la prevenzione della malattie, e dall'altra la loro cura finalizzata alla promozione della qualità della vita del paziente anche quando non sia possibile la guarigione definitiva. Ciò comporta una differenziazione progressivamente più netta tra la medicina diagnostica e preventiva – che dovrà essere sempre più decentrata sul territorio – e la medicina più strettamente terapeutica e specialistica che dovrà invece essere sempre più centralizzata in pochi grandi ospedali, anche per massimizzare le economie di scala in relazione alla rapida obsolescenza di apparecchiature sempre più complesse e costose.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale che egli ritiene vada affrontata perseguendo tre obiettivi di carattere strategico. Il primo obiettivo deve essere quello di una radicale trasformazione del modello ospedaliero, che punti a ridurre al minimo i tempi di degenza e a valorizzare i servizi resi al paziente, sia di carattere strettamente sanitario sia di natura assistenziale. Da questo punto di vista, ad esempio, deve essere conseguito l'obiettivo di avere in tutti gli ospedali camere singole, in modo da rendere anche possibile la presenza continuativa di parenti o amici, così da venire incontro a quell'esigenza di riservatezza e di serenità che è così vivamente avvertita nel momento della sofferenza. Del resto, contrariamente a quanto si può pensare, questo modello di sistemazione dei pazienti in ospedale lungi dall'aumentare i costi contribuisce a ridurli, dal momento che il parente che condivide il soggiorno del malato rappresenta una sorta di volontario naturale che può sopperire a molti tra i più minuti impegni del personale infermieristico.

Il secondo grande obiettivo deve essere quello della promozione della ricerca scientifica. È noto che l'Italia è storicamente deficitaria nell'impiego di risorse pubbliche e private nel campo della ricerca scientifica e in particolare biomedica, ciò che si traduce fra l'altro in una deplorabile dipendenza economica e culturale dall'estero. Indubbiamente si è avviato un processo di superamento di questa situazione di arretratezza, in particolare a seguito dell'obiettivo assunto dall'Unione Europea di favorire l'allineamento dei Paesi membri ad una percentuale minima di risorse dedicate alla ricerca, pari al 3 per cento del prodotto interno lordo.

Il Ministro ritiene comunque che la valorizzazione della ricerca biomedica passi per la promozione del momento di raccordo tra la ricerca di laboratorio e la ricerca clinica, compito che potrebbe essere affidato ad un'Agenzia nazionale per la ricerca biomedica, in grado anche di attivare positive sinergie tra il Ministero della sanità e quello dell'università e della ricerca scientifica.

Il terzo grande obiettivo strategico è quello della formazione medica continua.

Si ritiene che attualmente, per effetto della rapidità del progresso scientifico e tecnico, il complesso delle cognizioni mediche si rinnovi mediamente del 50 per cento ogni sette anni. In questa situazione non è più accettabile il fatto che nell'ordinamento sanitario italiano, almeno in teoria, un medico possa continuare ad esercitare la sua professione secondo le cognizioni acquisite all'Università magari decine di anni prima, senza che sia in alcun modo obbligato all'aggiornamento professionale e culturale; certo nella pratica questo non avviene, dal momento che la quasi totalità dei medici è comunque consapevole della necessità di tener dietro alle novità scientifiche, tuttavia ciò non rende meno grave il tradizionale disinteresse degli organi di Governo della sanità verso la razionalizzazione e la promozione della formazione continua.

In realtà, nell'assenza di momenti di programmazione e di controllo, l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei medici sono stati in larga misura lasciati all'iniziativa spesso interessata dell'industria farmaceutica. Occorre invece costruire un sistema in cui da una parte i medici siano obbligati a dimostrare il loro percorso di aggiornamento e di formazione, e dall'altra vi sia un'autorità in grado di valutare tali percorsi, ad esempio mediante la previsione di un punteggio minimo di attività formative che ogni anno il medico deve conseguire attraverso i crediti acquisiti con le varie attività di aggiornamento e formazione, a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio ponderato.

Il Ministro si sofferma quindi su alcuni problemi di portata meno strategica ma comunque di notevole importanza cui, sia pure nel breve periodo concesso al Governo dal decorso della legislatura, egli si propone di cercare una soluzione. In primo luogo vi è la questione della carenza di talune specialità mediche. È paradossale come proprio in Italia, nel Paese cioè che detiene di amplissima misura il primato del numero dei medici rispetto alla popolazione generale, molti ospedali versino in gravi difficoltà per carenza di anestesisti. Si tratta di una questione alla quale va trovata soluzione anche tenendo conto dell'insufficienza delle risorse che si è determinata da quando, peraltro giustamente, sono state istituite le borse di studio per gli specializzandi.

Altra questione di primaria importanza è quella dell'incremento della qualificazione del personale infermieristico. A tale ultimo proposito egli osserva come non sia sufficiente garantire una preparazione professionale di elevato livello agli infermieri se poi l'organizzazione ospedaliera non è logisticamente e culturalmente preparata ad utilizzare tale professionalità.

Il Ministro poi manifesta la volontà di promuovere la realizzazione di una rete di *hospices* per malati in fase terminale e di sviluppare nel sistema ospedaliero una cultura della medicina antalgica e osserva in proposito come ancora oggi gli operatori sanitari tendano a sottovalutare il ruolo della sofferenza fisica nella definizione del quadro clinico dei pazienti.

Infine, nel quadro dello sviluppo del ruolo della prevenzione rispetto a quello della cura e della riabilitazione, il Ministero dovrà impegnarsi per sviluppare la possibilità tecnica di condurre *screening* di massa della popolazione, specialmente rispetto a quelle malattie, come il tumore alla pro-

stata, che in conseguenza dell'allungamento dell'aspettativa di vita tendono ad assumere progressivamente carattere di malattie sociali, e la cui diagnosi precoce appare particolarmente auspicabile sia per gli individui sia per la riduzione dei costi sociali ed economici delle malattie stesse.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRUNI manifesta il più vivo apprezzamento per l'intervento del Ministro ritenendo di poter condividere completamente gli obiettivi indicati nel corso della sua esposizione.

Egli ritiene però che la realizzazione di questo programma lungimirante ed ambizioso non sia in alcun modo possibile nell'attuale quadro politico che vede al Governo la coalizione di centrosinistra. Sulla base della personale esperienza politica che l'ha indotto ad abbandonare la maggioranza per passare al Gruppo Forza Italia, egli ritiene che la coalizione che sostiene l'Esecutivo sia culturalmente e politicamente incapace di sostenere un processo di riqualificazione dell'assistenza sanitaria, come dimostra del resto la scarsa attenzione dimostrata nei confronti di alcuni disegni di legge da lui stesso presentati.

In realtà i Governi che si sono succeduti in questa legislatura hanno imboccato una strada diretta a deprimere la qualità dell'assistenza sanitaria, come l'istituzione dell'attività libero-professionale intramuraria. Egli non è certamente contrario all'esclusività del rapporto tra il medico e l'azienda sanitaria; questa esclusività però va realizzata adottando criteri più ragionevoli di quelli, del tutto punitivi, finora seguiti; in proposito il senatore Bruni chiede al Ministro se non ritenga opportuno istituzionalizzare la possibilità che il medico continui a svolgere l'attività libero-professionale nel proprio ambulatorio privato, sia pure nell'ambito di un rapporto di esclusività con il Servizio sanitario nazionale.

Il senatore DI ORIO esprime in primo luogo, a nome anche dei Democratici di Sinistra, il più vivo apprezzamento per la presenza nel nuovo Governo di centrosinistra del ministro Veronesi, che all'attività scientifica ha sempre affiancato un coerente impegno politico e sociale in senso riformista, come del resto testimoniano le comunicazioni testé rese alla Commissione.

Il senatore Di Orio ritiene peraltro che sia giusto in questa sede ringraziare il ministro uscente Bindi e ricordare l'impulso che ella ha saputo dare ad una importante stagione di impegno per il rinnovamento della sanità italiana, attraverso un progetto diretto a costruire il modello sanitario attorno alle esigenze dei cittadini, anche se ciò ha qualche volta significato uno scontro con consolidati interessi dei diversi potentati che hanno dominato per decenni la sanità italiana.

Il programma illustrato dal ministro Veronesi appare chiaramente ispirato dalla volontà di proseguire e sviluppare questo progetto riformistico, si pensi solo al modello di ospedale del futuro da lui delineato. In proposito va ricordato come la Commissione di inchiesta sul sistema sani-

tario, già a partire dalla precedente legislatura, ha potuto verificare nel corso dell'indagine sugli ospedali incompiuti i gravissimi effetti, in termini soprattutto di distruzione delle risorse pubbliche, che hanno avuto negli scorsi decenni le politiche clientelari di localizzazione ospedaliera, anche se nel corso dell'ultima legislatura è stato fatto molto rispetto ad una situazione che sei anni fa vedeva presenti in Italia ben 144 ospedali incompiuti, in gran parte sconosciuti allo stesso Ministero.

Il presidente CARELLA fa presente che sta per iniziare la seduta dell'Assemblea. Egli invita pertanto il senatore Di Orio a concludere il suo intervento nella prossima seduta.

Il seguito dell'audizione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

417^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 8,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MANFREDI richiama l'attenzione della Presidenza sull'opportunità di deliberare un'indagine conoscitiva sulla gestione del parco nazionale d'Abruzzo, facendo seguito a quanto era emerso in occasione dell'esame del parere sulla nomina del Presidente dell'Ente parco in questione. Coglie quindi l'occasione per rappresentare l'opportunità che nei resoconti sommari dei lavori della Commissione vengano indicate in modo più ampio le argomentazioni esposte dai senatori nel corso dell'esame degli emendamenti.

Il senatore STANISCIÀ fa presente che, nello svolgimento dell'indagine in questione, sarebbe necessario disporre di poteri incisivi.

Il presidente GIOVANELLI assicura il senatore Manfredi che in una delle prossime sedute si discuterà se deliberare o meno un'indagine conoscitiva sulla gestione del parco nazionale d'Abruzzo.

Quanto poi ai criteri di redazione dei resoconti sommari della Commissione, nella fase di discussione degli emendamenti di un disegno di legge, specie se in sede referente, è importante che vengano indicate chiaramente le posizioni dei diversi Gruppi, ma non appare opportuno dare puntualmente conto delle argomentazioni che man mano emergono nel corso del dibattito, spesso caratterizzato da confronti informali.

IN SEDE REFERENTE

(4273) *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) *DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) *RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) *CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) *SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) *BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) *SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri. Prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 4273, assunto come testo base.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore MAGGI illustra brevemente gli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.6.

Il presidente GIOVANELLI avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 7.4, 7.7 e 7.5, mentre dichiara decaduti gli emendamenti 7.2 e 7.8.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 7.11, 7.13, 7.14, 7.15, 7.17, 7.18 e 7.19.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 7.12 e 7.16.

Il senatore CARCARINO fa proprio l'emendamento 7.9 e rinuncia ad illustrarlo.

Il senatore BORTOLOTTI illustra l'emendamento 7.10.

Il presidente GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.6, identico agli emendamenti 7.7 e 7.16 e si rimette al Governo sulle altre proposte emendative.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere favorevole sull'emendamento 7.12, nonché sull'emendamento 7.13; qualora quest'ultimo venisse approvato, il parere del Governo sarebbe favorevole anche all'emendamento 7.6, identico agli emendamenti 7.7 e 7.16. Esprime infine parere contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore LASAGNA invita il rappresentante del Governo a chiarire se fra i dati di cui all'articolo 7 rientrano anche quelli concernenti l'emissione di onde elettromagnetiche da singole fonti.

Il sottosegretario CALZOLAIO assicura che la normativa in esame verrà interpretata nel senso che il catasto nazionale verrà utilizzato anche per avere il quadro delle caratteristiche di ogni sorgente di campo elettromagnetico.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 7.1 e 7.3, quest'ultimo identico agli emendamenti 7.4 e 7.11, mentre approva l'emendamento 7.12.

L'emendamento 7.5 è precluso.

Il sottosegretario CALZOLAIO invita la Commissione ad approvare l'emendamento 7.13 e, conseguentemente, l'emendamento 7.6, identico agli emendamenti 7.7 e 7.16.

Il presidente GIOVANELLI rivede il parere espresso precedentemente ed esprime quindi avviso favorevole sull'emendamento 7.13.

Con separate votazioni la Commissione approva l'emendamento 7.13 e l'emendamento 7.6, quest'ultimo identico agli emendamenti 7.7 e 7.16, mentre respinge gli emendamenti 7.14 e 7.15.

Gli emendamenti 7.17, 7.18 e 7.19 sono preclusi.

È poi respinto l'emendamento 7.9.

Il sottosegretario CALZOLAIO invita il senatore Bortolotto a ritirare l'emendamento 7.10, il cui contenuto è scontato.

Il senatore BORTOLOTTI ritira quindi l'emendamento 7.10.

La Commissione approva l'articolo 7 nel testo emendato.

Si passa all'esame di un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 7.0.1.

Il presidente GIOVANELLI esprime parere contrario su tale proposta emendativa.

Il sottosegretario CALZOLAIO invita il senatore Bortolotto a ritirare l'emendamento 7.0.1 ed eventualmente a riformularlo riferendolo ad un successivo articolo del disegno di legge.

Il senatore VELTRI coglie a questo punto l'occasione per far presente che i senatori del Gruppo Democratici di Sinistra conterranno i propri interventi al fine di accelerare l'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

418^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Bordon.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle comunicazioni all'ordine del giorno. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'ambiente sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il presidente GIOVANELLI, nel dare la parola al nuovo Ministro dell'ambiente, ricorda che le priorità di intervento di politica ambientale sono oggetto già di diversi provvedimenti affrontati dalla Commissione: si tratta dei disegni di legge già trasmessi all'altro ramo del Parlamento da diverso tempo (Atti Senato nn. 4064 sulla nozione di rifiuto, 1874 sugli incendi boschivi, 3116 sulla contabilità ambientale e 149 sulla valutazione di impatto ambientale), nonché dei disegni di legge all'esame del Senato (4273 sull'elettromagnetismo e 3833 sugli interventi in campo ambientale).

Il ministro BORDON esordisce dichiarando che l'impegno profuso dal suo predecessore Ronchi negli scorsi quattro anni ha consentito di affrontare questioni di politica ambientale da lungo tempo insolute: un salto di qualità è stato impresso alla legislazione ambientale, consentendo di superare un *deficit* storico che era stato lamentato anche a livello comunitario. I decreti legislativi nn. 22 del 1997 (sulla gestione integrata dei rifiuti, corredata da ventuno decreti attuativi) e 152 del 1999 (di revisione dell'impianto della politica idrica) cominciano a dare i primi risultati, mentre l'unificazione dei Dicasteri di ambiente e territorio – prevista dal decreto legislativo n. 300 del 1999, a seguito dei primi interventi disposti con legge n. 267 del 1998 – rappresenta un obiettivo da accelerare e già parzialmente in via di conseguimento.

La rilevanza della congestione del traffico urbano sulla qualità e sostenibilità della vita nelle grandi città è stata resa evidente a tutti grazie al successo comunicativo delle «domeniche ecologiche»: ma l'accrescimento della consapevolezza collettiva (da ultimo confermata dal governatore della Banca d'Italia, che ha annoverato ambiente e beni culturali tra i principali giacimenti di ricchezza del nostro Paese) non è stato l'unico risultato di tali meritorie iniziative, che hanno rappresentato anche l'occasione per l'adesione volontaria di centinaia di comuni (per un totale di oltre venti milioni di cittadini coinvolti). Gli interventi strutturali sulla mobilità alternativa e sostenibile, intrapresi alla luce di questa campagna di sensibilizzazione, sono stati illustrati al recente *forum* della Pubblica amministrazione, che ha messo in rilievo come quello del traffico rappresenti un problema anche economico, a fronte della ridottissima velocità commerciale nelle città italiane. Il rapporto con il sistema produttivo, del resto, rappresenta una ricaduta importante della sostenibilità ambientale, in quanto gli accordi volontari previsti dalle numerose «agende 21 locali» stanno stimolando l'innovazione tecnologica; anche la *carbon tax*, con il suo effetto di nuovo orientamento della produzione industriale, rappresenta un'importante occasione per incorporare i costi ambientali nel prodotto finale.

Il Governo intende confermare la linea di politica ambientale seguita in questa legislatura, rafforzandola: ciò può avvenire unificando il governo del territorio, anche con sostanziali anticipazioni rispetto ai contenuti del

decreto legislativo n. 300; in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul Corpo forestale, ad esempio, si pongono problemi di garanzia delle prospettive di un personale di notevole qualità professionale: se per motivi vari non è possibile procedere tempestivamente alla generale risistemazione del Corpo dal Ministero delle politiche agricole e nei confronti delle regioni, si dovrebbe quanto meno rendere operativa quella parte del personale che resterà allo Stato come assegnata al Ministero dell'ambiente.

Un raccordo più stretto nella valutazione preventiva sui progetti con incidenza sul territorio è oggetto di un'iniziativa che il Ministero dell'ambiente intende intraprendere la prossima settimana, coinvolgendo i ministeri competenti e gli enti locali (nonché, d'accordo con i Dicasteri vigilanti, l'Anas e le Ferrovie dello Stato); sin d'ora la valutazione di impatto strategico consente di affiancare le esigenze di tutela con quelle di sviluppo del territorio. La programmazione, del resto, deve potersi valere di metodologie di misurazione dei costi dello sviluppo, incentrate sulla contabilità ambientale: essa consentirebbe di porgere all'attenzione della cittadinanza – e quindi dei decisori politici ed amministrativi – tematiche sulle quali mobilitare l'interesse collettivo; occorre infatti assumere decisioni che rimuovano costi ambientali insostenibili e promuovano strategie produttive eco-compatibili, secondo il modello partecipativo rappresentato dall'Agenda 21 (il vero salto di qualità della politica ambientale internazionale, che sostituisce lo strumento centralistico-punitivo con quello di coinvolgimento di tutte le istanze sociali e produttive interessate).

Auspicato che l'abusivismo edilizio sia prevenuto mediante politiche di risanamento della cubatura esistente, il Ministro passa ad affrontare la questione delle bonifiche e delle istanze di slittamento del termine del 16 giugno prossimo: la presentazione di un documentato piano di risanamento (collegata con il meccanismo dell'autodenuncia e la sospensione dei possibili effetti penali) implica un onere di inclusione dei costi nei bilanci dell'esercizio corrente delle aziende interessate. Fermo restando che nessun meccanismo derogatorio può essere accettato – ed il Dicastero dell'ambiente lo esclude proprio a garanzia del fatto che i risanamenti siano effettuati – il Governo nel suo complesso dovrà farsi carico di risolvere la questione: ciò potrà avvenire, alla luce delle consultazioni interministeriali in corso, con l'adozione di un decreto ministeriale, ovvero con l'approvazione di un decreto-legge; in questo secondo caso, però, auspica che sin dagli interventi nel dibattito sulle comunicazioni rese i Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, esprimono il loro avviso.

Gli interventi sulle opere acquedottistiche, di potabilizzazione e gestione delle risorse idriche sono già stati finanziati per circa tremila miliardi, ma residua un fabbisogno di diecimila miliardi; per l'anno in corso si terranno presenti soprattutto i progetti immediatamente cantierabili, ad alto livello di appaltabilità e cofinanziamento comunitario: da essi si confida di ottenere una ricaduta occupazionale di circa ventimila lavoratori. Analoghe priorità dovranno ispirare il programma nazionale delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge n. 426 del 1998, con l'inserimento

di nuove aree tra cui Bagnoli e Sesto San Giovanni; si intendono mobilitare anche le risorse delle ordinanze di protezione civile, di cui mille miliardi riguardano la regione Campania.

Per quanto attiene all'attività legislativa in materia ambientale, per il Dicastero da lui diretto è di estrema importanza il disegno di legge n. 3833, che è auspicabile venga approvato dal Senato prima del mese di agosto e dalla Camera dei deputati nel prossimo autunno; fra gli altri provvedimenti attualmente all'esame dei due rami del Parlamento di grande rilievo sono anche quelli in materia di elettromagnetismo e di valutazione di impatto ambientale.

Quanto poi al sistema dei parchi e delle aree protette, è sua intenzione portare a compimento i progetti riguardanti, tra l'altro, la Sila, l'Alta Murgia e l'Appennino tosco-emiliano mentre, entro l'anno, è auspicabile possa essere organizzata la seconda conferenza nazionale sulle aree protette. Il principio ispiratore del Ministero dell'ambiente sul punto consiste nel sistematico coinvolgimento delle popolazioni interessate, a cominciare dalle istituzioni locali rappresentative. A quest'ultimo riguardo, assicura che è sua intenzione approfondire il massimo impegno nel rispetto delle prerogative delle istituzioni locali, tutelando nel contempo la sfera delle competenze statali.

In materia di difesa del mare saranno firmati quanto prima i decreti istitutivi delle aree marine protette di Tor Paterno, delle Egadi, di Porto Cesareo e Tavolara, di Capo Caccia, delle Pelagie e di Capo Gallo; al riguardo, è auspicabile possa essere promossa entro il primo trimestre dell'anno prossimo una conferenza sul sistema-mare.

Fra le tematiche di particolare interesse per il Dicastero da lui diretto vi sono quella delle fonti rilevabili – con l'obiettivo di pervenire entro il 2010 al raddoppio delle fonti stesse – e quella dei rifiuti, in merito a cui è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge approvato l'anno scorso dal Senato.

Consegna infine agli uffici un documento scritto, riservandosi di approfondire eventualmente le tematiche di interesse dei senatori in sede di replica.

Si apre quindi la discussione nella quale interviene innanzitutto il senatore RIZZI il quale chiede al Ministro dell'ambiente di fornire maggiori delucidazioni in merito alla bonifica dell'area di Milano Bovisa.

Il senatore LO CURZIO sottolinea come il Ministero dell'ambiente debba approfondire il massimo impegno nella cura delle diverse politiche industriali ed energetiche, sotto il profilo del loro impatto sull'ecosistema. Così, in particolare, è necessario far chiarezza sul sistema di produzione di energia attraverso l'uso dei rifiuti mentre, per altro verso, occorre vigilare con attenzione sulla diffusione delle discariche e la loro localizzazione sul territorio: al riguardo, va denunciata la presenza in una zona della provincia di Siracusa a vocazione agricola di ben undici discariche, fra cui tre tossiche.

Il senatore BORTOLOTTO esprime innanzitutto apprezzamento per il riferimento fatto dal ministro Bordon all'opportunità di anticipare per quanto possibile l'istituzione del Ministero dell'ambiente e del territorio, nonché per l'intenzione di dare impulso all'esame parlamentare dei provvedimenti in materia di elettromagnetismo e di valutazione di impatto ambientale, nonché di quello sull'abusivismo edilizio.

Un po' di chiarezza dovrebbe essere fatta invece sulla questione della promozione delle energie alternative, nella considerazione che si assiste purtroppo alla diffusione incontrollata di impianti di sfruttamento dei rifiuti per la produzione energetica mentre il sistema dei tetti fotovoltaici è stato confinato alla sperimentazione in alcuni edifici pubblici, quando in Italia vi sono le condizioni per il diffondersi di tale fonte energetica anche nel settore delle abitazioni private.

Qualche preoccupazione va espressa poi per ciò che concerne la questione del delta del Po, per la quale va promosso il dialogo con le regioni interessate, nonché in merito alla cosiddetta *carbon tax*, istituita a suo tempo con l'obiettivo di favorire lo spostamento della circolazione delle merci dalla rete di trasporto su gomma a quella di trasporto su ferro. Grande attenzione andrà infine prestata per quanto concerne il controllo sulla circolazione dei rifiuti pericolosi, creando le condizioni indispensabili perché il Corpo forestale dello Stato ed il Nucleo ecologico dei carabinieri possano ben operare.

Ad avviso del senatore MANFREDI il nuovo Ministro dell'ambiente si è limitato ad illustrare un elenco di buone intenzioni, senza però tener conto dell'esigenza di promuovere, in senso ampio, un rapporto radicalmente nuovo con i cittadini. Le politiche condotte fino a oggi, infatti, sono sempre state caratterizzate da una profonda diffidenza dei pubblici poteri nei confronti dei cittadini, piuttosto che da un loro attivo coinvolgimento.

Il senatore IULIANO richiama l'attenzione del ministro Bordon sulla drammatica situazione delle discariche nella regione Campania, discariche che sono ormai sull'orlo del collasso. È pertanto opportuno che il nuovo titolare del Dicastero dell'ambiente riferisca in occasione della replica sui tempi necessari per la realizzazione degli interventi volti a risolvere il problema, nonché sui progetti per la depurazione del fiume Sarno e sull'attuazione delle misure di salvaguardia delle aree a rischio molto elevato di cui al decreto-legge n. 180 del 1998. A tale riguardo, occorre prendere atto dell'inadeguatezza dell'attuale sistema cartografico basato su mappe a scala 1:25.000, sistema che ha alimentato un elevato contenzioso e che dovrebbe essere pertanto rimodernato ricorrendo a mappe molto più dettagliate. Apprezzamento va infine espresso per l'attenzione dal ministro Bordon nei confronti del Corpo forestale dello Stato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273**Art. 7.**

Sopprimere l'articolo.

7.1 SPECCHIA, BONATESTA, COZZOLINO, MAGGI

Sopprimere l'articolo.

7.2 SERENA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro un anno».

7.3 MAGGI, SPECCHIA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro un anno».

7.4 RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro un anno».

7.11 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».

7.12 VELTRI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

7.5

COLLA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti: «sentito».

7.13

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «di intesa con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7.6

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 1, dopo le parole: «di intesa con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7.7

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 1, dopo le parole: «di intesa con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7.8

MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo le parole: «di intesa con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7.16

VELTRI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.14

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «di concerto con» con le seguenti: «sentito».

7.15

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «con il Ministro dell'industria» con le seguenti: «il Ministro dell'industria».

7.17

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «con il Ministro dei trasporti» con le seguenti: «il Ministro dei trasporti».

7.18

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «con i Ministri della difesa» con le seguenti: «i Ministri della difesa».

7.19

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I dati del catasto nazionale e dei catasti regionali sono utilizzabili ai fini della predisposizione dei piani di risanamento da parte dei gestori anche oltre i termini temporali di cui all'articolo 10».

7.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I dati del catasto nazionale e dei catasti regionali sono utilizzabili ai fini del risanamento anche oltre i termini temporali di cui all'articolo 10».

7.10

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne e le relative fasce di rispetto, nonchè le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto. A tal fine entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti ed i gestori delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e per telefonia cellulare devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli impianti e le relative distanze di rispetto. I comuni, entro dodici mesi dal ricevimento delle suddette rappresentazioni, notificano ai titolari le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento».

7.0.1

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

69ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DANIELE GALDI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) **BUCCIERO e Antonino CARUSO.** – *Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) **MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) **Antonino CARUSO ed altri.** – *Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) **SERENA.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

– e *petizione n. 564 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 maggio 2000.

Il relatore, senatore CALLEGARO, con riferimento all'emendamento 10.0.4 illustrato nella seduta di ieri, dichiara di avere svolto gli accertamenti ritenuti necessari e di essersi convinto che sia più opportuno mantenere il testo della vigente legge n. 184, altrimenti si rischia di confondere due concetti sostanzialmente diversi, il riconoscimento e l'azione giudiziale di paternità. Dichiara pertanto di ritirare il proprio emendamento 10.0.4. Si dichiara quindi contrario agli emendamenti 10.0.2 e 10.0.3 che la Commissione conviene di dare per illustrati e che vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il relatore CALLEGARO illustra quindi l'emendamento 11.2 che modifica l'articolo 14 della legge n. 184, stabilendo che il tribunale per i minorenni possa disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze risulti che essa può essere utile al minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile per non oltre dodici mesi.

Su tale formulazione si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori FASSONE, RESCAGLIO, CAMERINI e la senatrice DANIELE GALDI, al termine del quale il relatore CALLEGARO si dichiara disponibile a riformulare il proprio emendamento (11.2 nuovo testo) nel senso di stabilire che la sospensione sia disposta per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile.

La Commissione conviene di dare per illustrato l'emendamento 11.1, cui il relatore si dichiara contrario.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 11.2 (nuovo testo) del senatore Callegaro. È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 11.1.

Il relatore CALLEGARO illustra quindi l'emendamento 12.16, che si propone di modificare l'articolo 15 della legge n. 184, ponendosi quale tentativo di mediazione tra gli emendamenti ad esso presentati. Le modifiche concernono una migliore formulazione dell'articolo e l'adozione dell'istituto della sentenza, anziché del decreto motivato relativamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.

Si apre quindi un dibattito nel corso del quale intervengono i senatori FASSONE, CAMERINI e la senatrice DANIELE GALDI, al termine del quale il relatore CALLEGARO si dichiara disponibile ad apportare alcune modifiche al primo comma dell'emendamento 12.16 da lui presentato (12.16 nuovo testo).

La Commissione conviene quindi di dare per illustrati gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 e 12.15.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 12.16 (nuovo testo) del senatore Callegaro. Conseguentemente risultano preclusi tutti gli emendamenti all'articolo 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 130-bis,
160-bis, 445-bis, 1697-bis, 852, 1895, 3128 e 3228**

Art. 10.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'articolo 11 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

"Art. 10-bis. – 1. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il Tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il Tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.

2. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il Tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede che la relativa circostanza risulti accertata. In tale caso il Tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e questi promuove, nei confronti di chi se ne è affermato genitore naturale, l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità ai sensi dell'articolo 273 e seguenti, in quanto applicabili, del codice civile. Il Tribunale per i minorenni, se l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità è ammessa, sospende la procedura di adottabilità sino alla conclusione del giudizio.

3. Nel caso in cui chi si afferma genitore naturale del minore è di età inferiore agli anni sedici, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino a che questi abbia compiuto i sedici anni, purchè sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente e si procede quindi nel modo in questo indicato.

4. Se l'azione ai sensi dell'articolo 273 del codice civile si conclude con la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il Tribu-

nale per i minorenni dichiara chiusa la procedura di adottabilità, ove non sussista abbandono morale e materiale del minore. Se la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità è respinta, il Tribunale per i minorenni provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.

5. Il Tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

6. Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento pre-adoptivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva"».

10.0.4

CALLEGARO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai commi 1 degli articoli 11 e 12 della legge n. 184 del 4 maggio 1983, sostituire le parole: "quarto grado" con le seguenti: "terzo grado"».

10.0.2

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Al comma 2, dell'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire le parole: «termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi» *con le seguenti:* «che la relativa circostanza risulti accertata. In tale caso il tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e questi promuove, nei confronti di chi se ne è affermato genitore naturale, l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità ai sensi dell'articolo 273 e seguenti, in quanto applicabili, del codice civile. Il tribunale per i minorenni, se l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità è ammessa, sospende la procedura di adottabilità sino alla conclusione del giudizio,».

Conseguentemente, sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti: «Nel caso in cui chi si afferma genitore naturale del minore è di età inferiore agli anni sedici, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino a che questi abbia compiuto i sedici anni, purchè sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente e si procede quindi nel modo in questo indicato.

Se l'azione ai sensi dell'articolo 273 del codice civile si conclude con la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il tribunale per i minorenni dichiara chiusa la procedura di adottabilità, ove non sussista abbandono morale o materiale ed anche morale del minore. Se la domanda

di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità è respinta, il tribunale per i minorenni provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità».

10.0.3

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Art 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 14 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile per non oltre dodici mesi.

2. La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune"».

11.2

CALLEGARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 14 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 3. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

4. La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune"».

11.2 (Nuovo testo)

CALLEGARO

Al comma 1, all'articolo 14 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire la parola: «dodici» con la parola: «sei».

11.1

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 15 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. – 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 4 maggio 1983, n. 184 non si sono presentati senza giustificato motivo e risulti provato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale;

b) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».

12.16

CALLEGARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. – 4. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1. i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2. l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

3. le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

5. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo.

6. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.

12.16 (Nuovo testo)

CALLEGARO

Al comma 1 dell'articolo 15 richiamato, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) l'audizione dei genitori e dei parenti ha dimostrato con chiarezza il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

b) le prescrizioni in partite ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori;

c) lo stato di adottabilità del minore può essere dichiarato quando i genitori ed i parenti entro il quarto grado convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 4 maggio 1983, n. 184 non si sono presentati giustificato motivo e risulta provato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale».

12.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1 dell'articolo 15 della legge, ivi modificato, sopprimere le parole: «comma 1».

12.2

FASSONE

Nelle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 15 della legge, ivi modificato, sopprimere le parole: «della legge 4 maggio 1983, n. 184», e conseguentemente, sopprimerle in tutte le altre disposizioni della legge n. 184 in cui compaiano.

12.3

FASSONE

Al comma 1 dell'articolo 15 della legge, ivi modificato, sopprimere le parole: «comma 1».

12.4

FASSONE, DANIELE GALDI, CAMERINI, BERNASCONI

Nelle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 15 della legge, ivi modificato, sopprimere le parole: «della legge 4 maggio 1983, n. 184», e conseguentemente, sopprimerle in tutte le altre disposizioni della legge n. 184 in cui compaiano.

12.5

FASSONE

Al comma 1, all'articolo 15 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere alle lettere a) e c) le parole: «della legge 4 maggio 1983, n. 184».

12.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «senza giustificato motivo», inserire le seguenti: «Previa verifica della regolarità della notifica».

12.7

CORTELLONI

Al comma 1, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: «e materiale» con le seguenti: «o morale ed anche materiale».

12.8

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 15 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire la parola: «ricoverato» con la seguente: «collocato».

12.9

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 15 ivi richiamato, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«0. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con

contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».

12.10

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1 dell'articolo 15 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

«3. Non può in nessun caso essere dichiarato lo stato di adottabilità se i genitori ed i parenti entro il quarto grado non sono stati sentiti o invanamente convocati».

12.11PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL,
ZILIO, DONDEYNAZ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché la persona cui egli è affidato o il responsabile della comunità di tipo familiare o il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ospitato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore».

12.12

MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

Al comma 2 dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, sostituire le parole: «presso cui il minore è ricoverato» con le seguenti: «cui il minore è affidato».

12.13

FASSONE

Al comma 2 dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, sostituire le parole: «presso cui il minore è ricoverato» con le seguenti: «cui il minore è affidato».

12.14

FASSONE

Al comma 2, dopo le parole: «... in camera di consiglio con sentenza,» aggiungere le seguenti: «resa pubblica mediante lettura immediata del dispositivo,».

12.15

TOMASSINI, PIANETTA

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Silvia Barbieri.

La seduta inizia alle ore 13,35.

Sui lavori della Commissione

Il Presidente Mario PEPE comunica che, nel quadro delle audizioni già concordate sugli indirizzi programmatici dei singoli dicasteri relativamente ai profili concernenti i rapporti tra Stato e Regioni, è stata acquisita la disponibilità del Ministro per le riforme istituzionali, Antonio Macca-nico, che sarà sentito il 14 giugno prossimo.

Ricorda altresì che il giorno 20 giugno si svolgerà a Roma il *forum* organizzato dalla Commissione sul tema «Le Regioni tra nuovi statuti e riforma federalista».

Istruzione e ricerca

Emendamenti al nuovo testo C. 6560 Governo

(Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati)

(Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione esamina gli emendamenti al nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul testo del disegno di legge C. 6560, limitatamente alle modifiche risultanti dall'approvazione da parte della Commissione cultura dell'articolo aggiuntivo 5.02 del

Governo e dell'emendamento 21.1 del Governo, di cui illustra brevemente il contenuto.

Non essendovi profili di interesse della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In ordine a un documento di considerazioni sulle regioni ad autonomia ordinaria nella prospettiva della VII legislatura regionale

(Seguito esame e conclusione – approvazione di documento)

La Commissione prosegue l'esame del documento di considerazioni di cui in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 24 maggio scorso.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN) propone di sopprimere, nell'ultimo capoverso del paragrafo intitolato «Crisi e rilancio del regionalismo», l'inciso nel quale si prefigura un tendenziale superamento delle idee di sovranità e rappresentanza nazionale.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA), nel rilevare che il capoverso citato dal senatore Bornacin riguarda l'evoluzione del concetto di democrazia e non chiama direttamente in causa il ruolo dello Stato, propone tutt'al più di sopprimere soltanto il richiamo alla nozione di sovranità.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), nel ribadire le proprie convinzioni federaliste, è dell'avviso che il processo riformatore debba comunque svolgersi in un quadro complessivo di riferimento, che deve essere salvaguardato.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) ritiene necessario modificare il riferimento al concetto di costituzione regionale, impropriamente contenuto nel paragrafo intitolato «Regioni e Unione europea», utilizzando la più corretta espressione «statuto regionale». Infatti, la Costituzione non può che essere quella della Repubblica.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN) conviene con la formulazione proposta del senatore Dondeynaz, intesa a limitare la soppressione, nell'inciso sopra citato, alla sola nozione di sovranità.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, accoglie le indicazioni emerse nel dibattito riformulando conseguentemente la proposta di documento (*vedi allegato*).

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), nel condividere la formulazione conclusiva del documento, auspica l'impegno delle forze politiche affinché, in concomitanza con l'avvio della fase costituente regionale, riprenda il processo di riforma federalista da parte del Parlamento nazionale.

La Commissione, infine, approva la proposta di documento.

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI***«LE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA NELLA PROSPETTIVA DELLA VII LEGISLATURA REGIONALE»*

A trent'anni di distanza dalla nascita delle regioni ad autonomia ordinaria la VII legislatura regionale si annuncia come momento di rilancio e di autoriforma. La possibilità di avviare un processo costituente degli ordinamenti regionali si basa su alcune importanti riforme attuate nel corso della XIII legislatura repubblicana dal Parlamento nazionale, sia a livello di legislazione quadro (legge 15 marzo 1997, n. 59, in tema di decentramento, legge 30 novembre 1998, n. 419, di razionalizzazione del servizio sanitario, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sul federalismo fiscale, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, sulla contabilità regionale), sia a livello costituzionale, attraverso la legge di revisione 22 novembre 1999, n. 1. Si deve ribadire anche in questa occasione che il vero limite all'imponente processo di cambiamento che si è reso possibile è nella persistente mancanza di una garanzia costituzionale delle riforme attuate a livello legislativo, laddove anche il dibattito politico più recente fa emergere l'assoluta necessità di pervenire a un riequilibrio tra poteri dello Stato e poteri delle Regioni che, fondandosi su precetti costituzionali, non sia soggetto ai contraccolpi e alle contrapposizioni tra schieramenti politici. In questo contesto non si può dimenticare che l'intero processo deve svolgersi parallelamente anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome, le cui esperienze non devono più essere considerate come fattore marginale dell'ordinamento ma come dato di riferimento ineliminabile anche per le regioni ordinarie in vista della creazione di modelli di autonomia più avanzata.

Crisi e rilancio del regionalismo

Ripercorrendo brevemente l'evoluzione delle istituzioni regionali si osserva un andamento fatto di accelerazioni e rallentamenti, in stretta correlazione con il quadro ordinamentale e politico complessivo. Dopo la fase propulsiva iniziale connessa con l'avvio delle regioni ordinarie negli anni '70, e il decennio successivo di «ripiegamento», gli anni '90 rappresentano il momento di sviluppo dell'«autocoscienza» delle comunità regionali e del movimento federalista che propone nuove risposte alla crisi del regionalismo. Una crisi nata certamente da una molteplicità di fattori concorrenti, riconducibili sia a cause genetiche (una certa debolezza dell'im-

pianto costituzionale) sia alla stessa dinamica del sistema politico – e in particolare all’organizzazione dei partiti politici nazionali – sia infine al profondo cambiamento della struttura socio-economica, caratterizzata da una stretta relazione tra globalizzazione del sistema produttivo e rafforzamento delle identità locali (cosiddetto processo di *globlocal* o *glocal*). Naturalmente a monte del quadro delineato si colloca il ritardo più che ventennale nell’attuazione delle regioni a statuto ordinario, che vennero così a svilupparsi in un contesto politico e sociale caratterizzato da un vero e proprio processo involutivo in ordine alle problematiche delle autonomie e da un consolidamento della cultura e dell’apparato centralista dello Stato, su basi quindi del tutto diverse da quelle considerate dal Costituente.

Oggi la presenza di dati quali la globalizzazione del sistema produttivo ed il rafforzamento delle autonomie, come risposta alla crisi regionalistica, può essere verificata, con le opportune premesse, sulla quasi totalità del territorio nazionale. Ma tali premesse riguardano sia le istanze che li hanno motivati sia la determinazione dell’arco di tempo che ne ha visto l’applicazione. Nella seconda metà degli anni ’80 intense sollecitazioni si sviluppano nelle regioni dell’Italia settentrionale, arrivando a caratterizzarsi come un vero e proprio movimento culturale nel Nord-Est del Paese: si tratta di spinte determinate, essenzialmente, dalla necessità di modernizzare la struttura istituzionale sulla base di un forte impulso proveniente dalle forze produttive, protese al confronto e alla competizione economica in un contesto sempre più ampio, a fronte della difficoltà dell’apparato statale nell’attuare processi di autoriforma e rinnovamento, peraltro tentati ma largamente incompiuti o disattesi nella fase di concreta realizzazione. Di tali sollecitazioni oggi persistono quelle più attente a risolvere la sostanza dei problemi delle politiche pubbliche in un quadro unitario, mentre le rivendicazioni che prefiguravano esiti indipendentisti e secessionisti si sono affievolite progressivamente sia per l’innegabile successo del progetto di unificazione europea che realizza la prospettiva e gli ideali federalisti nel loro significato storicamente più autentico, sia per l’oggettiva carenza di capacità progettuale e ideativa nelle classi dirigenti. Ma le istanze di riforma oggi vengono ormai anche dal Mezzogiorno d’Italia, dove le Regioni sembrano avere preso coscienza, attraverso l’utilizzo degli strumenti più moderni di decentramento delle funzioni, delle potenzialità legate ad un rafforzamento delle realtà territoriali e della conseguente globalizzazione del sistema produttivo. Tanto è evidente questa spinta propulsiva che c’è già chi indica nel Sud dell’Italia il nuovo volano per un rilancio di un regionalismo più avanzato, al di là della creazione di cartelli che trovano immediato riscontro della loro validità all’indomani della verifica elettorale.

In buona sostanza il dato del *globlocal* sembra collocarsi alla base di una evoluzione dello stesso concetto di democrazia, dallo schema della democrazia dei partiti alla democrazia delle comunità con il conseguente tendenziale superamento dell’idea di rappresentanza nazionale.

Quale modello di regione?

L'attuale fase di passaggio istituzionale per le regioni deve essere pertanto attentamente monitorata in quanto gli elementi di criticità ora richiamati sono il fulcro di un possibile processo di rinnovamento dell'intero sistema politico in alternativa al modello, che sembrerebbe oggi in via di affermazione, di una democrazia verticistica e plebiscitaria.

Infatti, il quadro delle possibili scelte nascenti dall'autonomia statutaria introdotta con la legge di revisione costituzionale n. 1 del 1999 è realmente aperto alle più ampie soluzioni, nonostante l'indicazione di un modello di riferimento (quello dell'elezione diretta del presidente della regione).

La possibilità che l'autonomia statutaria si realizzi con scelte diversificate nella forma di governo e nel sistema elettorale è stata invero valutata come una sorta di falso omaggio al federalismo, in base alla considerazione che anche laddove gli Stati membri di una federazione possono scegliersi modelli propri hanno finito per adottare la stessa forma di governo e la stessa legge elettorale (così negli Stati Uniti e in Germania). L'obiezione però si fonda su dati empirici. Non è anzi da escludere che si possa innescare un circolo virtuoso di competizione e confronto tra le regioni nell'individuazione di modelli nuovi e più confacenti alle rispettive strutture sociali.

In sostanza l'idea che potrebbe risultare vincente poggia sul concetto di autoriforma: se lo Stato centrale è disposto a cedere quote di sovranità alle Regioni, queste ultime devono dimostrare di essere in grado di trasmettere il significato e i benefici del decentramento verso le comunità locali e verso i cittadini: un processo quest'ultimo che, come anche l'esperienza attuativa a livello regionale della legge n. 59 del 1997, non in tutte le realtà si è realizzato con adeguata celerità e completezza, dando così credito e fondamento all'ipotesi di rendere possibile alle singole regioni a statuto ordinario l'accesso a forme differenziate di autonomia in coerenza con le aspirazioni e le reali esigenze delle stesse.

Stabilità e sussidiarietà

Le esigenze primarie attengono alla creazione, in ciascuna regione, di un quadro politico che coniughi il principio di governabilità con quello di rappresentanza. Invero, già nel corso della VI legislatura regionale si è riscontrata in generale una forte stabilizzazione della funzione di governo, pur dovendosi dare atto che la stabilità non rappresenta di per sé un indicatore di efficacia ed efficienza dell'azione di governo.

In ogni caso, un dato che dovrà certamente essere affrontato dai nuovi statuti regionali attiene alla creazione di un forte raccordo con gli enti locali, presupposto indispensabile per l'integrazione delle comunità locali nel sistema regionale. Si tratta, in altri termini, di facilitare il superamento dell'assetto trilaterale Stato-regioni-enti locali, talora fonte di conflittualità e contrasti interistituzionali, indirizzando il modello dei rap-

porti fra gli enti territoriali verso il binomio Stato-sistema delle autonomie. Bisogna, in altri termini, riconoscere strumenti procedurali che realizzino quel principio di sussidiarietà che, se non ancora inserito nella Carta costituzionale, è comunque, nella sua duplice valenza verticale e orizzontale, principio fondamentale dell'assetto dei poteri pubblici nel nostro ordinamento (articolo 4, comma 3, della Carta europea delle autonomie ratificata con legge 30 dicembre 1989, n.439, articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 2, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142) e vera e propria pietra angolare della costruzione federalista *in fieri*.

Regioni ed Unione europea

Un ulteriore capitolo è il rapporto con l'Unione europea, che non può essere trascurato dagli statuti regionali: anche in questo caso le nuove carte statutarie possono assumere un valore propulsivo e propositivo rispetto a un processo che, nel suo grande significato politico di costruzione della pace e della giustizia tra i popoli, presenta anche evidenti contraddizioni che devono evolvere verso nuove soluzioni istituzionali volte a colmare l'attuale deficit democratico delle istituzioni europee. In ogni caso appare indispensabile incrementare e valorizzare il ruolo delle regioni nella fase ascendente del processo normativo comunitario.

Regioni e sistema politico nazionale

È peraltro necessario ribadire due ulteriori aspetti: anzitutto le realtà regionali, pur facendo a pieno titolo parte del complessivo sistema politico nazionale, alle cui dinamiche strutturali sono quindi inevitabilmente soggette, non devono però essere concepite come una variabile dipendente della politica nazionale. In questo senso non appaiono in linea di principio accettabili convenzioni tra le forze politiche nazionali tese a ipotecare dall'esterno cariche e contenuti delle future scelte statutarie.

Prospettive di riforma

D'altra parte è indispensabile che il Parlamento, in questo scorcio di legislatura, proceda con convinzione nella prosecuzione dell'azione riformatrice, che non si può fermare al riconoscimento della sola autonomia statutaria, che rischia di risultare un dato meramente intrinseco alle singole organizzazioni regionali. Innanzi tutto è necessario approvare, quanto prima, la legge ordinaria che fissi i principi in materia di sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 122, comma primo, della Costituzione, come modificato dalla recente legge di revisione costituzionale: questa legge cornice costituisce il presupposto necessario per l'esercizio da parte delle Regioni dell'autonomia legislativa in tale materia. Nel contempo ci si deve prefiggere l'obiettivo dell'approvazione del progetto di legge costituzionale sull'ordinamento federale, prevedendo in ogni caso il coinvol-

gimento delle regioni nel procedimento legislativo nazionale. Mentre infatti sussiste una forte interazione tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali attraverso la Conferenza Stato-Regioni, che più propriamente dovrebbe denominarsi come recentemente proposto, Conferenza Governo-Regioni, si deve riconoscere l'esigenza di una più marcata «parlamentarizzazione» delle Regioni. Appare, in altri termini, ineludibile e indifferibile la creazione di un forte raccordo funzionale e organico delle Regioni con il Parlamento nazionale, raccordo che, nella prospettiva di un ordinamento federale, non può che presupporre un bicameralismo rinnovato, in cui si riconosca una presenza effettiva nell'ambito della struttura e del processo legislativo nazionale alle istituzioni territoriali dotate di autonomia costituzionale. Si può convenire sulla gradualità del percorso da compiere – e a tal fine potrebbe pensarsi anche a modifiche dei regolamenti parlamentari tese a dare valore vincolante ai pareri della Commissione per le questioni regionali, che a sua volta dovrà intensificare il confronto con le Regioni e tutto il sistema delle autonomie – ma non si deve porre in discussione l'obiettivo strategico in sé considerato. Esso resta l'argomento fondamentale per rilanciare la democrazia nel nostro Paese e adeguare gli assetti istituzionali alle mutate condizioni politico-culturali dell'Italia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

Presidenza del Vice Presidente
Massimo BALDINI

Intervengono il Presidente della RAI, professor Roberto Zaccaria, il Direttore generale, dottor Pierluigi Celli, il Vicedirettore generale, dottor Claudio Cappon, ed il Presidente della RAI-Way, dottor Stefano Ciccotti.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, comunica che, con nota del 29 maggio 2000, il Presidente del collegio sindacale della Rai ha trasmesso alla Commissione le relazioni relative al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato, al 31 dicembre 1999, della società; ciò ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 25 giugno 1993, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le relazioni sono a disposizione della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Paolo ROMANI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, chiede che possa essere differito il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento attuativo della legge n. 28 del 2000, circa la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali e referendarie, già fissato alle 13 di oggi.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI (AN) si è associato a tale richiesta, il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ritiene che, consentendovi la Commissione, la richiesta di differimento possa essere accolta. Il nuovo termine sarà fissato alle 14 di martedì 6 giugno 2000; conseguentemente, è opportuno rinviare alla data che sarà stabilita dall'Ufficio di presidenza anche la seduta della Commissione plenaria già convocata per domani. Resta confermata per le ore 13,30 di domani la prevista riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

(La Commissione conviene)

Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI, relativa al Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per triennio 2000-2002

(Svolgimento dell'audizione e conclusione.)

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara aperta l'audizione.

Il Presidente della RAI, Roberto ZACCARIA, svolge un'ampia relazione introduttiva. Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Paolo ROMANI (FI), il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), il deputato Giuseppe GIULIETTI (DS-U), il senatore Antonio FALOMI (DS), il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGIOLE (D-U), il deputato Mario LANDOLFI (AN), il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS-U), il senatore Francesco BOSI (CCD).

Replicano il Direttore generale della RAI, dottor Pierluigi CELLI, e, in relazione ad alcuni profili tecnici riguardanti i quesiti posti, il Vicedirettore generale della RAI, dottor Claudio CAPPON, ed il Presidente della RAI-Way, dottor Stefano CICCOTTI. Interviene altresì il Presidente della RAI, Roberto ZACCARIA.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

69ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
deputato Nichi VENDOLA

indi del Presidente
deputato Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 14,10.

Elezione del Presidente

Il presidente, deputato Nichi VENDOLA, indice la votazione per l'elezione del Presidente della Commissione.

Comunica quindi il risultato della votazione: votanti 48; hanno ottenuto voti: deputato Lumia 22, deputato Miccichè 18, senatore Cirami 1, schede bianche 7.

Poichè nessun candidato riporta la maggioranza assoluta dei voti prescritta dall'articolo 2 della legge 1° ottobre 1996, n. 509, si procede quindi al ballottaggio tra i due candidati, deputato Lumia e deputato Miccichè, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il PRESIDENTE comunica il risultato della votazione: votanti 47; hanno ottenuto voti: deputato Lumia 23, deputato Miccichè 22, schede bianche 2.

Proclama pertanto eletto Presidente della Commissione il deputato LUMIA, il quale, nell'assumere la Presidenza, rivolge parole di ringraziamento per la fiducia a lui accordata ed esprime l'augurio di poter contare sulla collaborazione di tutti i componenti della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

97^a Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono in rappresentanza dell'Ordine nazionale biologi il consigliere, dottor Ermanno Calcatelli, in rappresentanza del Sindacato nazionale biologi, il dottor Michele Ettorre ed il dottor Sergio Nunziante, Vicepresidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

In apertura di seduta il Presidente avverte di aver inviato, a seguito di numerosi esposti del medesimo tenore pervenuti alla Commissione, una lettera al Ministro del lavoro intesa a richiamarne l'attenzione sulla esigenza di assicurare parità di condizioni, sotto il profilo dell'accesso alla proprietà degli immobili, tra i conduttori di appartamenti di proprietà dell'INAIL compresi nel programma di dismissione straordinaria prevista dalla legge n. 140 del 1997 e gli inquilini di unità immobiliari interessate ai piani ordinari di vendita.

Il Presidente fa inoltre presente di aver invitato i Presidenti degli enti previdenziali privatizzati a voler valutare l'opportunità di impegnare le rispettive gestioni a inviare agli iscritti l'estratto conto dei contributi versati con l'indicazione dell'anzianità di iscrizione e ciò allo scopo di contribuire alla massima trasparenza nel rapporto tra enti e iscritti.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente dell'Ordine nazionale biologi, del Segretario nazionale del Sindacato nazionale biologi e del Presidente dell'Ente di previdenza e assistenza biologi (ENPAB)

Il Presidente ricorda che la procedura informativa in atto è intesa ad accertare se la legislazione vigente che regola gli enti di previdenza privatizzati abbia bisogno di aggiornamenti, analogamente a quanto già fatto, nel corso di precedenti procedure informative, su diversi temi relativi alla previdenza pubblica.

Sottolineato che non è in discussione l'autonomia degli enti, il Presidente chiarisce che l'iniziativa della Commissione tende, in primo luogo, ad evitare, immaginando una legislazione di principi, che leggi provvedimento, riferite a situazioni specifiche, possano essere adottate con grave limitazione della autonomia degli enti. Del fenomeno delle incursioni legislative sul quadro normativo generale – al quale dovrebbe essere assicurata la necessaria stabilità – si sono giustamente lamentate alcune Casse, ad esempio la Cassa forense.

La procedura informativa deve altresì verificare la possibilità di armonizzazione delle Casse privatizzate oggi caratterizzate da un duplice statuto, in particolare sotto il profilo del metodo di calcolo per la prestazione previdenziale: mentre per le Casse istituite dopo la riforma pensionistica del 1995 il metodo di calcolo contributivo è obbligatorio, per le Casse cosiddette storiche tale metodo è solo programmato.

Deve altresì compiersi una riflessione sull'istituto delle pensioni di anzianità, sugli strumenti – si pensi all'estensione, nei limiti attuarialmente possibili, del periodo di tempo preso in considerazione dal bilancio tecnico – in grado di dotare gli enti di maggiore capacità previsionale e sull'adeguamento della riserva matematica, oggi commisurata a cinque annualità delle pensioni pagate nel 1994. Si tratta di assicurare le prestazioni previdenziali anche nel lungo periodo e le Casse hanno peraltro autonomamente provveduto all'adeguamento delle riserve a garanzia di un andamento di gestione rassicurante non solo nel breve periodo.

Una riflessione meriterebbe anche il trattamento fiscale in considerazione della funzione pubblica che le Casse, enti di natura privata, svolgono. Si tratta – conclude il Presidente – di taluni temi, ai quali possono aggiungersene altri, che riguardano la legislazione vigente e non incidono sulle fonti dell'autonomia – statuto e regolamento – degli enti privatizzati. Un'autonomia che da una legislazione fondata su pochi principi potrebbe trarre motivo di ulteriore valorizzazione con l'ampliamento delle scelte degli enti nel governare le rispettive specificità.

Interviene poi il dottor Calcatelli, in rappresentanza dell'Ordine nazionale biologi, il quale, portato il saluto del Consiglio dell'Ordine alla Commissione, ricorda in primo luogo che la costituzione della Cassa di previdenza rappresenta, per la categoria dei biologi, un obiettivo lungamente atteso e finalmente conseguito.

Si sono registrate difficoltà al momento della costituzione della Cassa a causa della contraddittorietà delle circolari emanate dal Ministero vigilante e per la circostanza che i biologi, categoria professionale giovane, nata nel 1967, hanno dovuto provvedere individualmente a costituirsi una posizione assicurativa negli anni intercorsi dal 1967 al 1996. Ora finalmente la Cassa opera con uno statuto che assicura una autonomia fortemente vigilata da diversi livelli di controllo.

Occorre conservare – osserva il dottor Calcatelli – tale autonomia che, a beneficio degli iscritti, consente tempestivi adattamenti nell'interesse della professione. Conclude dichiarando di apprezzare l'ipotesi di un bilancio tecnico che permetta di formulare previsioni a più lungo termine.

Ribadito che non vi è alcuna intenzione di limitare l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, ma piuttosto di compiere una verifica della legislazione vigente – si potrebbe pensare, ad esempio, a controlli più efficienti ma meno oppressivi – il Presidente sottolinea il dato, emerso dall'intervento del dottor Calcatelli, della mancata copertura previdenziale dei biologi per un lungo periodo di tempo: si tratta di una questione, di rilievo costituzionale, sulla quale invita gli odierni interlocutori della Commissione a far pervenire una apposita memoria.

Prende successivamente la parola il dottor Ettore, in rappresentanza del Sindacato nazionale biologi, che, ringraziato il Presidente dell'invito all'odierna audizione, osserva come i liberi professionisti si sentano tutelati dal sistema contributivo e dall'autonomia di gestione che permette, attraverso le modifiche statutarie, gli opportuni aggiustamenti. Dopo aver fatto presente che il Sindacato si sente pienamente rappresentato dall'ente di previdenza, il dottor Ettore richiama l'attenzione sul problema costituito dalle società di professionisti biologi i quali non hanno attualmente facoltà di iscrizione all'Enpab.

Dopo che il dottor Calcatelli ha rilevato come il problema da ultimo toccato dal dottor Ettore sia regolato dalla legge n. 229 e tuttavia sia complicato per le difficoltà fraposte dalle Regioni che rinviando alla competenza del Ministero della sanità, il presidente De Luca dichiara di ritenere particolarmente utile un contributo specifico sul tema delle società di professionisti che peraltro si proporrà sul piano generale.

Successivamente interviene il dottor Nunziante, vicepresidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi, che, apprezzata l'iniziativa della Commissione – che ringrazia dell'invito all'audizione odierna – ricorda che la Cassa, all'articolo 17 dello statuto, ha già provveduto nel senso della trasparenza indicato dal Presidente all'inizio della seduta.

Rammentato poi che l'ente, di recentissima costituzione, è caratterizzato dal sistema di calcolo contributivo che di per sé garantisce l'equili-

brio di bilancio, si sofferma sul problema dei liberi professionisti biologi che, dal 1967 fino alla nascita della Cassa, hanno perso anni di lavoro ai fini previdenziali. Se tale situazione potrebbe, in ipotesi, essere fronteggiata ricorrendo ad una pensione integrativa, la Cassa – che è comunque percepita dalla categoria come una conquista – guarda con interesse all'istituto della totalizzazione. Rilevato poi che il quadro normativo garantisce una autonomia gestionale, ben controllata, e la buona salute dell'ente, in linea con i positivi andamenti delle altre gestioni privatizzate che hanno registrato incrementi del patrimonio anche del 50 per cento, il dottor Nunziante ritiene che agli aggiustamenti necessari si debba provvedere con scelte autonome dell'ente in rapporto alle specifiche esigenze della professione dei biologi. Osservato infine come le diversità normative tra gli enti privatizzati costituiscano un elemento di ricchezza delle Casse che peraltro continuamente confrontano le rispettive esperienze nell'ambito dell'AdEPP, il dottor Nunziante conclude ribadendo l'adesione al documento presentato alla Commissione dal Presidente dell'AdEPP nella seduta del 30 marzo scorso.

Ringraziati i rappresentanti dei biologi per il contributo assicurato ai lavori della Commissione, il Presidente dichiara conclusa l'audizione.

Il Presidente, ricordato che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 1° giugno 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione dei rappresentanti degli psicologi e dei medici nell'ambito della procedura informativa in atto, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare su quattordici schemi di decreto del Presidente del Consiglio recanti il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie per spese di personale, in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro, rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 23 maggio u.s. i predetti provvedimenti alla Commissione per il prescritto parere.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59

Audizione del Presidente della Corte dei conti, dott. Francesco Sernia, sullo stato di attuazione del riordino della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione sullo stato di attuazione del riordino della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Fa presente che il Presidente della Corte dei Conti è accompagnato dal dott. Claudio De Rose, presidente di sezione.

Il dottor Francesco SERNIA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, il senatore Giancarlo TAPPARO (DS), il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) e la senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS).

Replicano infine il dottor Francesco SERNIA e il dottor Claudio De Rose.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando il dottor Francesco Sernia per la disponibilità, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.30.

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Ministro per le politiche agricole e forestali, onorevole Alfonso Pecoraro Scanio e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Gianclaudio Bressa.

La seduta inizia alle ore 14.40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente, relatore*, rinviando al testo scritto della relazione (*allegato*) e formulando gli auguri al Ministro per l'incarico ricevuto, precisa che il provvedimento in esame sopprime l'AIMA in liquidazione e fa succedere l'AGEA, quale già costituita, nei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla stessa AIMA. Il testo del Governo introduce inoltre alcuni aspetti innovativi sui quali è opportuna una adeguata riflessione.

In primo luogo, il provvedimento legittima l'istituzione di Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), nella forma di società di capitali costituite da organizzazioni professionali agricole e chiamate a gestire non solo una serie di operazioni per conto degli agricoltori, ma anche i rapporti tra gli agricoltori medesimi e l'AGEA. Si tratta pertanto di organismi deputati a svolgere un ruolo tecnico e di snellimento procedurale. Segnala che al riguardo sono stati eccepiti rilievi di legittimità costituzionale da parte del Collegio degli agrotecnici e dell'Ordine dei dottori agronomi in analogia a quanto già verificatosi in occasione della istituzione dei Centri di assistenza fiscale (CAF). In effetti, la formulazione contenuta nel decreto finisce per garantire un trattamento privilegiato alle organizzazioni professionali agricole o loro associazioni nel cui ambito esclusivo possono essere istituiti i Centri di assistenza agricola.

In secondo luogo, il testo in esame non prende in considerazione il problema della pesca, settore ormai escluso dal campo di intervento dell'AIMA. Pertanto, considerando che l'AGEA succede nei rapporti attivi e passivi di cui era già titolare l'AIMA medesima, l'agenzia risulterebbe priva di competenze sotto il profilo della erogazione di contributi nel settore della pesca. La rilevanza del settore riconosciuto all'interno di una organizzazione comune di mercato ai sensi della normativa europea, induce a ritenere opportuno estendere anche alla pesca le competenze della neo istituita agenzia.

In terzo luogo, l'articolo 13 che modifica l'articolo 12 del decreto n. 165 del 1999 prevede società di certificazioni in sostituzione dei precedenti organismi di natura mista all'interno dei quali erano presenti anche rappresentanti regionali con evidente commistione dei ruoli di controllore e controllato.

In quarto luogo, all'articolo 6, comma 1, con il quale si sostituisce il comma 3 dell'articolo 5 del decreto n. 165 del 1999 si riconosce all'agenzia la facoltà di avvalersi – in mancanza della istituzione o nelle more del

riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni – di uffici regionali nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune. Considerando che da un primo esame gli organismi di settore richiamati dalla disposizione in questione si identificano esclusivamente nell'ente RISI, fa rilevare l'opportunità di eliminare la denominazione generica di «organismo di settore» sostituendola con quella specifica di «ente RISI».

Per quanto concerne poi il personale già dipendente dell'AIMA, fa notare che è stato trasmesso dal Ministro per le politiche agricole e forestali l'esito della consultazione sindacale intervenuta tra il Ministero e le organizzazioni sindacali coinvolte.

Il Ministro PECORARO SCANIO, ringraziando la Commissione per le parole di augurio, dichiara la disponibilità del Governo a esaminare attentamente le modifiche da apportare al testo predisposto che la Commissione intenda proporre.

Relativamente ai Centri di assistenza agricola, informa che da più parti sono pervenute segnalazioni circa la opportunità di eliminare all'articolo 4, comma 2, il riferimento al limite temporale di dieci anni di esistenza delle organizzazioni professionali agricole che possono costituire i Centri di assistenza agricola nella forma di società di capitali. Si dichiara pertanto favorevole ad accogliere eventuali modifiche in tal senso che la Commissione ritenga opportuno proporre al Governo.

Relativamente poi alla questione della pesca, fa notare che la rilevanza del settore lo aveva già portato, in qualità di Presidente della Commissione agricoltura della Camera, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a segnalare la opportunità di inserire nella denominazione del proprio dicastero anche il riferimento alla pesca. Si dichiara pertanto favorevole ad ampliare le competenze dell'AGEA anche al settore in questione. Parallelamente all'ampliamento della competenza, potrebbe risultare opportuno un congruo ampliamento del numero dei membri del consiglio di amministrazione.

Sottopone poi all'attenzione della Commissione la opportunità – peraltro riconosciuta in sede di Unione Europea – della distinzione, all'interno della stessa Agenzia, tra le funzioni di organismo pagatore e le funzioni di soggetto coordinatore delle politiche. In coerenza con tale impostazione potrebbe risultare opportuno prevedere parallelamente alla differenziazione di funzioni una differenziazione di ruoli tra organi diversi quali potrebbero essere il Consiglio di amministrazione e un amministratore o un comitato appositamente costituito.

Precisa che la disposizione dell'articolo 7 relativa al personale risponde alla esigenza di evitare una duplicazione nella fase transitoria.

Per quanto concerne poi l'articolo 12 relativo alle società di certificazione, fa notare che si tratta di una norma con la quale è stato recepito un orientamento del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione tra-

dottosi peraltro in un emendamento al provvedimento A.C. 6559. Conclude osservando, relativamente alla questione degli organismi di settore di cui all'articolo 6, che da un primo esame gli organismi di settore richiamati dalla disposizione si identificano effettivamente con l'ente RISI. Potrebbe pertanto accogliersi la proposta di eliminazione della denominazione di carattere generale. Precisa che comunque potrebbe risultare ugualmente opportuno il mantenimento della denominazione nella consapevolezza che gli organismi di settore si riconoscono esclusivamente nell'ente suddetto.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, considerando le lentezze procedurali che hanno caratterizzato l'attività dell'AIMA, si dichiara favorevole alla introduzione di organismi pagatori snelli e celeri dotati di una loro precisa individualità organizzativa. In tale ottica appare pienamente opportuna la differenziazione all'interno dell'Agenzia tra le funzioni di governo e le funzioni di organismo pagatore, ora supportato dai Centri di assistenza agricola.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) formulando i propri auguri al Ministro per l'incarico ricevuto, dichiara la contrarietà del gruppo di Alleanza Nazionale alla previsione di Centri di assistenza agricola che delegittimano il ruolo dei professionisti agronomi. Preannuncia una decisa opposizione del proprio gruppo sul profilo in questione. Relativamente all'Agenzia, fa notare che essa ha ereditato dall'AIMA la competenza al monitoraggio limitato esclusivamente al settore dell'agricoltura. Resta pertanto escluso il settore della pesca per il quale appare opportuna una integrazione. Relativamente ai pagamenti effettuati dall'Agenzia, constata un miglioramento nelle relative procedure.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) rileva che le proposte di modifica al decreto legislativo n. 165 del 1999 attualmente sottoposte all'esame della Commissione, completano, dal punto di vista organizzativo e giuridico, il complesso delle funzioni dell'Agenzia che è l'organismo regolatore per il comparto agricolo degli interventi sui mercati comunitario e nazionale sul quale si fonda l'impianto della politica agricola comune. Condivide le osservazioni del Presidente con particolare riferimento a quelle relative ai Centri di assistenza agricola la cui costituzione rappresenta una scelta che può contribuire ad elevare il livello di garanzia e di qualità dei servizi da prestare ai produttori agricoli. La formulazione relativa a tali centri introduce però una grave discriminazione per tutti i sindacati dei lavoratori e le loro associazioni per lo svolgimento dei servizi di ammissione ai benefici comunitari. Potrebbe pertanto essere opportuno fare riferimento, per la individuazione delle condizioni necessarie per la costituzione dei CAA, a quanto previsto all'articolo 32 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 in merito ai soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale.

Prende atto infine con soddisfazione della disponibilità del Governo a valutare attentamente le modifiche proposte al testo governativo anche al fine di garantire le esigenze manifestate dalle associazioni di categoria.

Il Ministro Alfonso PECORARO SCANIO, precisando che il settore della pesca gode di un sistema di informatizzazione abbastanza avanzato nell'ambito della direzione del Ministero, si dichiara disposto ad individuare le possibili sinergie che possano realizzarsi tra l'AGEA e la direzione del Ministero.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

RELAZIONE DELL'ONOREVOLE VINCENZO CERULLI IRELLI

Lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in base all'articolo 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997, introduce disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Come è noto, con il decreto legislativo n. 165 del 1999, si è definito un nuovo modello organizzativo dell'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo – AIMA – che viene soppressa e ricostituita nella forma di Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con natura giuridica di ente di diritto pubblico. Secondo il nuovo modello, l'AGEA svolge essenzialmente funzioni di coordinamento, in vista del decentramento regionale degli organismi pagatori, ed esercita un ruolo di interlocutore e di responsabile nei confronti dell'Unione europea, dovendo garantire l'omogeneità di azione da parte delle strutture decentrate e altrettanto omogenee forme di controllo. Inoltre, in capo alla Agenzia, permangono i compiti di intervento sul mercato nazionale per sostenere comparti in esubero produttivo e le forniture di prodotti per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica.

Più precisamente, l'assetto previsto dal decreto legislativo si è articolato: nella previsione di un punto di raccordo (l'Agenzia) tra la Comunità europea e i soggetti pubblici e privati coinvolti, ai fini dell'erogazione degli aiuti in agricoltura e delle procedure e degli strumenti attivabili; nella istituzione di un sistema informativo che favorisca l'omogeneizzazione dei comportamenti degli organi decentrati ed una più efficace azione di controllo; nella costruzione di strutture più efficienti e di procedure più snelle e rigorose per assolvere, nei termini e con le modalità prescritti, agli adempimenti comunitari.

Le modifiche che lo schema di decreto correttivo in esame apporta al decreto legislativo 165/99 corrispondono ad esigenze emerse in sede comunitaria relative alla necessità di garantire la continuità nelle funzioni di organismo pagatore.

Le disposizioni delle quali si propone la modifica attengono ai rapporti intercorrenti fra l'AIMA e l'AGEA.

A riguardo è prevista:

la successione dell'AGEA all'AIMA nella qualifica di organismo pagatore;

la ridefinizione delle disposizioni sul passaggio del personale dall'Azienda di Stato all'Agenzia, al fine di evitare interruzioni o ritardi nell'attività dell'organismo pagatore;

una normativa volta a migliorare la funzionalità del nuovo Ente ed il disegno di decentramento alla base del decreto legislativo n. 165 del 1999.

Passando ad esaminare le singole disposizioni correttive che, ai sensi dell'articolo 1, apportano puntuali modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 165/99, si osserva quanto segue.

L'articolo 2, che modifica l'articolo 2 del decreto vigente, precisa il carattere di ente pubblico non economico dell'Agenzia (comma 1) e, introducendo un comma 4 *bis*, dispone che l'AGEA succeda all'AIMA in tutti i rapporti attivi e passivi, nonchè nella qualifica di organismo pagatore dal 16 ottobre 2000. Si elimina, in tal modo, la duplicazione di organismi pagatori che si è creata con il permanere di un'AIMA in liquidazione, nonchè i problemi legati al riconoscimento quale nuovo organismo pagatore dell'AGEA, anche in relazione al passaggio di funzioni tra i due organismi.

L'articolo 3 modifica l'articolo 3 del decreto vigente, sostituendo il comma 4. Tale modifica è consequenziale con quanto disposto dall'articolo 2 in ordine alla successione *ope legis* nella qualifica di organismo pagatore dell'AGEA.

L'articolo 4, introducendo un articolo 3 *bis* nel testo del decreto legislativo 165/99, stabilisce che gli organismi pagatori possono, con apposita convenzione, incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA), ad effettuare le seguenti attività: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; assistere i produttori nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione ai fini dell'ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali; controllare la regolarità formale delle dichiarazioni predette immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN (Sistema Agricolo Nazionale); interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati. I CAA, ai sensi del comma 2, sono società di capitali istituite per l'esercizio di attività di assistenza agli agricoltori ad opera delle organizzazioni professionali agricole presenti nel CNEL ed istituite da almeno dieci anni o di loro associazioni. Le Regioni vigilano sui Centri e possono incaricarli di ulteriori servizi ed attività (comma 4). Con riferimento ai CAA si sollevano due ordini di problemi:

a) una questione di legittimità costituzionale – ai sensi degli articoli 3 e 41 della Costituzione – in quanto la previsione normativa secondo cui detti Centri possono essere costituiti esclusivamente da organizzazioni professionali o da loro associati determina una disparità di trattamento fra

gli imprenditori agricoli sulla base dell'iscrizione o meno ad un'organizzazione sindacale;

b) un problema di opportunità, in quanto la loro costituzione per esclusiva iniziativa delle organizzazioni professionali e non anche di altri soggetti, escluderebbe determinate professionalità – come quelle degli Agrotecnici, ma anche dei Periti Agrari e degli Agronomi – dalla possibilità di esercitare le funzioni di assistenza agli imprenditori agricoli che svolgono attualmente.

Le suddette questioni sono oggetto di un esposto presentato, in data 9 maggio 2000, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici.

L'articolo 5 prevede, modificando l'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto legislativo originario, che le funzioni dell'AGEA di sostegno del mercato agricolo e agroalimentare nazionale in situazioni di crisi contingenti siano svolte «sentita» la Conferenza Stato – regioni e non più «d'intesa» con la Conferenza stessa.

L'articolo 6 introduce due modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 165/99, che definisce le competenze dell'Agenzia per quanto attiene la gestione degli interventi e degli aiuti comunitari.

La prima modifica interviene sul comma 3, stabilendo che l'AGEA possa avvalersi, in mancanza della istituzione o nelle more del funzionamento degli organismi pagatori regionali, oltre che di uffici regionali per lo svolgimento delle funzioni istruttorie ed autorizzative (ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95), anche di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune. La seconda modifica introduce, al comma 6, la previsione che l'organismo di coordinamento debba essere sentito dal Ministero del Tesoro qualora quest'ultimo effettui agli organismi pagatori riconosciuti anticipazioni di cassa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.

L'articolo 7 modifica, al fine di renderle funzionali alla necessaria continuità di adempimento dei compiti di organismo pagatore, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto n. 165 del 1999, relative al passaggio del personale dell'AIMA all'AGEA, sostituendo il comma 1 con tre commi.

Il primo comma stabilisce che, dalla data di subentro dell'Agenzia nelle funzioni di organismo pagatore, il personale appartenente ai ruoli dell'AIMA transiti direttamente all'AGEA, secondo una tabella di corrispondenza da approvarsi insieme con il regolamento del personale dell'AGEA, previsto al comma 3 dell'articolo 10, salva la facoltà per gli appartenenti a tali ruoli di chiedere il trasferimento presso altre amministrazioni.

Il secondo comma prevede che il personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio presso l'AIMA, sia inquadrato nel ruolo dirigenziale dell'Agenzia, nei limiti de-

rivanti dalle esigenze organizzativo-funzionali previste dal già ricordato regolamento del personale.

Il terzo comma stabilisce che il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 29 del 1993, mentre al quarto comma si prevede che al personale trasferito all'Agenzia si applichino le disposizioni del codice civile riguardanti il trasferimento d'azienda (articolo 2112 c.c.) e le relative procedure di informazione e consultazione (articolo 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428 del 1990), cui rimanda l'articolo 34 del decreto legislativo 29/93.

Sempre in tema di personale dirigenziale, il comma 6, sostituendo l'originario comma 5, stabilisce che l'Agenzia, in sede di prima applicazione e comunque entro i primi tre anni dalla data prevista per il subentro dell'AGEA all'AIMA (16 ottobre 2000), può conferire ad un numero massimo di 10 unità, incarichi dirigenziali con contratti a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto n. 29/93, che prevede la facoltà di conferire i suddetti incarichi – entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia – a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale.

Al comma 5, l'articolo 7 stabilisce, modificando l'originario comma 4, che l'eccedenza di organico dell'AGEA – che si verifichi a seguito del riconoscimento degli organismi pagatori regionali – sia trasferita alle regioni con le relative risorse finanziarie, secondo le procedure previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 59/97. Al personale non trasferito alle regioni si applicano le disposizioni relative alle procedure da adottare in caso di eccedenze di personale e di mobilità collettiva nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 29/93. La modifica suddetta tende a regolare il passaggio del personale dall'Agenzia agli organismi pagatori regionali al fine di evitare che si verifichi una riduzione del personale dell'AGEA – tale da non garantire il corretto svolgimento dei compiti di organismo pagatore – prima che siano riconosciuti gli organismi regionali stessi e dunque avvenga il relativo passaggio di funzioni. Conseguentemente a tale modifica e a quelle introdotte al comma 1, si sopprime l'originario comma 6, nel quale si stabilisce che gli oneri inerenti al personale non trasferito all'Agenzia restino a carico del bilancio della soppressa AIMA.

L'articolo 8 integra il comma 3 dell'articolo 10 vigente – relativo allo statuto e regolamento di amministrazione e contabilità – prevedendo, in conseguenza di quanto disposto dalla modifica al comma 1 dell'articolo 6, che il regolamento del personale rechi la tabella di corrispondenza tra le qualifiche del personale dell'AIMA e quello dell'AGEA.

L'articolo 9 modifica il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 165/99, relativo al passaggio dei beni materiali ed immateriali dall'AIMA all'AGEA, adeguandolo alla previsione, contenuta nel nuovo comma 4 bis dell'articolo 2, di una data fissa (16 ottobre 2000) per il subentro dell'AGEA nelle funzioni dell'AIMA.

L'articolo 10 introduce due modifiche all'articolo 12 – recante norme transitorie – del decreto n. 165/99, conseguenti al mutato regime della successione nei rapporti tra AIMA ed AGEA. Infatti, modificando il comma 1 con riferimento anche in questo caso al termine previsto dal nuovo comma 4 *bis* dell'articolo 2, si precisa che da quella data cessano le funzioni dell'AIMA in relazione all'erogazione degli aiuti comunitari relativi alla campagna in corso e a quelle precedenti. Inoltre si sopprimono i commi 3, 6, 7 e 8 (relativi alle procedure di liquidazione dell'AIMA), in conseguenza della previsione, di cui allo stesso comma 4 *bis* dell'articolo 2, di una successione dell'AGEA all'AIMA in tutti i rapporti; previsione che va a sostituire il previsto regime liquidatorio per le predette esigenze, emerse a livello comunitario, di garanzia dello svolgimento delle funzioni di organismo pagatore.

L'articolo 11 inserisce nel decreto legislativo n. 165 del 1999 una norma di chiusura – l'articolo 12 *bis* – volta a precisare che tutte le disposizioni vigenti riferite all'AIMA s'intendono riferite all'AGEA, se non incompatibili con quelle recate dallo stesso decreto n. 165. Inoltre, l'articolo precisa l'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727 in materia di impignorabilità delle somme dell'AIMA.

Infine, l'articolo 12 sostituisce l'articolo 13, relativo all'organismo deputato alla certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, recependo un'esigenza già rappresentata dal Ministero del Tesoro, ed introdotta con un emendamento nel testo del disegno di legge A.C. n. 6559, già approvato in prima lettura dal Senato e successivamente in sede referente dalla Camera dei Deputati. Con la disposizione in esame si prevede che l'attività di certificazione di cui all'articolo 3 del Regolamento CE n. 1663/95, con riferimento alle spese del FEOGA, sia affidata a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi. In tal modo si modifica il sistema di certificazione che l'originario articolo 13 ha affidato ad un Comitato istituito presso il Ministero del Tesoro, al cui interno, come suggerito nel parere rilasciato da Codesta Commissione in data 5 maggio 1999, è presente anche personale regionale.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

110^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 13^a Commissione:

(4273) *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni

(2687) *RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*: parere favorevole con osservazioni

(3071) *CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*: parere favorevole con osservazioni

(4147) *SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*: parere favorevole con osservazioni

(4188) *BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*: parere favorevole con osservazioni

(4315) *SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*: parere favorevole con osservazioni

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 31 MAGGIO 2000

53^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(4588) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000:* parere favorevole;

alla 2^a Commissione:

(3744) *SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale:* parere di nulla osta con osservazioni;

(246) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Infermità di mente: riforma del codice civile:* parere di nulla osta;

(1968) *MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi;*

(3491) *RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela;*

(4298) *Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno,* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri: parere di nulla osta.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

38^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(4588) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 1° giugno 2000, ore 14

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RG NR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RG NR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RG NR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

- *Doc. IV-bis* n. 12, nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, e dei signori Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romagnolo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi.

VERIFICA DEI POTERI

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
 - Verifica delle elezioni nel Collegio 6 della regione Marche.
 - Verifica dell'elezione del senatore Giuseppe Leoni nella regione Lombardia.
 - Verifica dell'elezione del senatore Lorenzo Piccioni nella regione Piemonte.
-

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

**(10^a - Industria, commercio, turismo)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Giovedì 1° giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Lino DIANA ed altri. – Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso (751).
- SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di lotta all'inquinamento luminoso e di risparmio energetico (3814).

II. Esame del disegno di legge:

- SEMENZATO. – Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale del Paese. Norme per le aree protette in materia di inquinamento luminoso e di istituzione dei punti di osservazione astronomica (4515).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 1° giugno 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

– LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

– MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

– COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

– BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

– FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

– PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

– LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).

- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000

(4167) *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999)*.
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999)*.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) *(Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).

- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (4604).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).

- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato (4095) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 marzo 2000*).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*)

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (4557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale (4542).
 - Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (4538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 1° giugno 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- SPERONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (2168).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (4367).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. – Infermità di mente: riforma del codice civile (246).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- e della petizione n. 338 ad esso attinente.
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di so-

stegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).

- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563).
- LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (88).
- PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (1265).
- SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (2178).
- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria (4086).
- BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti.
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
 - SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 1° giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- SPERONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (2168).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (4367).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995 (4558).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 (4571).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999 (4580).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000 (4588).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 1° giugno 2000, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 1° giugno 2000, ore 13

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e degli emendamenti:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 1° giugno 2000, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
 - Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 1° giugno 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Piano di riparto dello stanziamento iscritto al capitolo 1800 per l'anno finanziario 2000 (n. 665).
- Schema di regolamento recante «Conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo» (n. 666).
- Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2000-2002 (n. 668).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 1° giugno 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (n. 669)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).
- MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa (4586).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. – Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (3157-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 1° giugno 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
- SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).

- e delle petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 1° giugno 2000, ore 8,30

- I. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 29 ed il 30 novembre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'Ausl e il presidio ospedaliero di Teramo, nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi.
- II. Programma dell'indagine sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nell'ambito della tematica sui trapianti.
-

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Giovedì 1° giugno 2000, ore 13,30

Audizione dell'ammiraglio Fulvio Martini, in qualità di ex direttore del SISMI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 1° giugno 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale psicologi, del Segretario nazionale dell'Associazione unitaria psicologi italiani, del Presidente dell'Ente di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP), del Segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale, del Presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici e del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici (ENPAM).

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL**

Giovedì 1° giugno 2000, ore 14

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL:

- Audizione dell'onorevole Elena Ornella Paciotti, componente della Commissione per le libertà pubbliche del Parlamento europeo.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 1° giugno 2000, ore 13,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei quattordici schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie per spese di personale, in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro, rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
